

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	25
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	50
DIFESA (IV) .....	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	59
FINANZE (VI) .....	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	125
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	127
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	130
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	136
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	150

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	<i>Pag.</i>	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI . . . . .	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . .	»	183
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	185

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 3

#### **ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

*Martedì 17 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.**

**C. 1458 Governo.**

(Parere alla Commissione I).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1458 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 30 commi, appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:*

l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 3) introduce, tra le altre cose, un nuovo comma *6-ter* all'articolo *19-bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 che prevede, in alcuni delimitati casi (quali arrivi consistenti, multipli e ravvicinati), la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore in deroga alle prescrizioni di cui al comma 6 (il quale prevede invece un accertamento socio-sanitario svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati); in particolare, si prevede che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, possa disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta; nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto; in proposito, al fine di evitare contenziosi o dubbi applicativi, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di prevedere un termine per le autorizzazioni da parte dell'autorità giudiziaria; potrebbe inoltre essere oggetto di specificazione se il nuovo comma *6-ter* deroghi in realtà, come sembra desumersi dal suo contenuto, oltre che al comma 6, anche al comma 4 dell'articolo *19-bis*, che prevede che sia la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni a disporre gli accertamenti socio-sanitari di cui al comma 6; si segnala infine che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 149 del 2022 ha previsto che le disposizioni della sezione settima del Capo IV del medesimo decreto legislativo n. 149, che appunto attribuisce ai nuovi tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le funzioni dei tribunali per i minorenni, trovino applicazione decorsi due anni dalla pubblicazione del decreto legislativo nella

“Gazzetta Ufficiale” (17 ottobre 2022), e quindi dal 17 ottobre 2024, e per i procedimenti introdotti successivamente a tale data; si potrebbe quindi fare piuttosto riferimento ai tribunali per i minorenni;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 19, comma *3-bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, disponendo che in caso di momentanea indisponibilità nelle strutture ricettive temporanee per minori non accompagnati il prefetto possa disporre l'accoglienza provvisoria dei minori di età non inferiore a 16 anni in una sezione dedicata dei centri di prima accoglienza ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per un periodo di tempo non superiore a 90 giorni; al riguardo, potrebbe essere approfondita la necessità di coordinare tale novella con quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, che stabilisce che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto nei centri di prima accoglienza ordinari di cui al richiamato articolo 9; un'esigenza di coordinamento potrebbe essere approfondita anche con riferimento all'articolo *19-bis*, comma 2, che afferma che nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita nelle strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;

la successiva lettera *b*), numero 2) modifica l'articolo *19-bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 nel senso di prevedere che l'accertamento socio-sanitario dell'età disposto ai sensi del comma 4 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si concluda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento; in proposito, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di coordinare tale modifica con l'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 142 in base al quale la presenza dei presunti minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza dovrebbe

essere per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a trenta giorni;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 3);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

modificare, a fini di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge, l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: “, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 3-bis, quinto periodo” e l'articolo 19-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nel senso di aggiungere, al secondo periodo, dopo le parole: “strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge” le seguenti: “, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 19, comma 3-bis, quinto periodo”;

approfondire l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numero 2). ».

Il sottosegretario di Stato Nicola MOLTENI, nell'assumere l'impegno del Governo ad approfondire con la massima attenzione il parere del Comitato, fornisce alcuni elementi di contesto. Il parere si concentra principalmente sull'articolo 5, relativo ai

minori non accompagnati. Sul punto segnala la straordinarietà della situazione attuale, che vede in Italia tra i 23 e i 24000 minori stranieri non accompagnati. A fronte di questa situazione eccezionale l'articolo 5 prevede che i minori stranieri non accompagnati di età superiore a 16 anni possano, per un massimo di 90 giorni, essere accolti nei centri di accoglienza per adulti in apposite sezioni dedicate. Rileva come ciò sia coerente con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE che appunto consente in situazioni eccezionali e in maniera temporanea di accogliere i minori di età superiore a 16 anni in centri di accoglienza per adulti. Con riferimento ai profili relativi ai procedimenti di accertamento dell'età, pure affrontati dall'articolo 5, segnala le difficoltà attuative della legge n. 47 del 2017, la legge Zampa, che attualmente disciplina la materia. In particolare, non sono state costituite le commissioni multidisciplinari previste dalla legge per l'accertamento dell'età. In risposta a tali criticità, l'articolo 5 prevede, in determinate situazioni di emergenza, che l'autorità di pubblica sicurezza possa richiedere, e l'autorità giudiziaria autorizzare, lo svolgimento immediato di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, anche radiografici. L'autorizzazione dovrà essere in forma scritta o, in casi di particolare urgenza, orale con successiva conferma scritta. Sul punto ritiene pertinenti le osservazioni contenute nel parere e garantisce la massima attenzione del Governo al riguardo nel prosieguo dell'*iter*.

Alfonso COLUCCI, in risposta alle considerazioni del sottosegretario Molteni, pur rilevando che il Comitato non rappresenta la sede idonea per discutere della costituzionalità delle disposizioni del decreto-legge, segnala che lo scorso 31 agosto la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per aver trattenuto un minore straniero non accompagnato in una struttura per adulti, un aspetto sul quale ora il decreto-legge in esame peggiora la situazione. La Corte ha rilevato che si è trattato di un trattamento inumano e degradante vietato dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un divieto per il quale la Convenzione mede-

sima non ammette deroghe nemmeno in circostanze eccezionali. Segnala che l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE consente agli Stati membri di ospitare minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti solo se è nel loro interesse superiore, ad esempio per non separarli da un adulto che, pur non essendo uno dei due genitori, sia per loro una figura di riferimento.

Il sottosegretario di Stato Nicola MOLTENI segnala di aver approfondito i contenuti della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa a un caso avvenuto a Como, la sua città. Ribadisce poi che la direttiva 2013/33/UE consente in circostanze eccezionali e temporaneamente

di ospitare minori di età superiore a 16 anni in apposite sezioni di strutture per adulti.

Bruno TABACCI, *presidente*, rileva l'importanza, dal punto di vista del Comitato, di definire una tempistica certa per le nuove procedure di accertamento dell'età previste dall'articolo 5 del decreto-legge, al fine di evitare un'eccessiva vaghezza e indeterminatezza della norma che potrebbe provocare conflitti tra autorità di pubblica sicurezza e tribunale per i minorenni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.45.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	7
GIUNTA PLENARIA:	
Sull'ordine dei lavori .....	7
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche) .....	7
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	8
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche) .....	11
AVVERTENZA .....	12

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 12 alle 12.10, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini della valutazione di compatibilità con il mandato parlamentare e dalle 12.10 alle 12.20 ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini della valutazione sulla ineleggibilità.

#### **GIUNTA PLENARIA**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 20.30.**

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Stefano CANDIANI (LEGA) fa presente che, come anticipato per le brevi, è prevista a breve una riunione del proprio gruppo parlamentare della Camera e del Senato.

Federico FORNARO, *presidente*, alla luce di quanto testé comunicato dal collega Candiani propone, per economia dei lavori, di svolgere la prima relazione circoscrizionale prevista per la giornata odierna e le comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati, rinviando alla prossima settimana l'esame delle altre relazioni circoscrizionali.

La Giunta concorda.

Federico FORNARO, *presidente*, lascia quindi la parola al relatore per la circoscrizione Marche in attesa della Coordinatrice del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze per le comunicazioni relative all'eleggibilità di deputati.

#### **Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche).**

Luca SBARDELLA (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta in relazione alla circoscrizione Marche, ef-



fettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi della circoscrizione.

Federico FORNARO, *presidente*, prima di procedere alla votazione sulla relazione circoscrizionale lascia la parola alla Coordinatrice del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze per procedere alla deliberazione relativa all'eleggibilità dei deputati eletti nei collegi uninominali, preliminarmente rispetto alla votazione sulla relazione circoscrizionale.

**Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.**

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno prevede le comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Lascia quindi la parola alla Coordinatrice del Comitato, on. Auriemma.

Carmela AURIEMMA, *coordinatrice del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, comunica che in questi mesi si è svolto il lavoro del Comitato per valutare i profili attinenti alle ineleggibilità previste dal quadro normativo vigente.

Evidenzia che il Comitato ha svolto l'istruttoria di propria competenza sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai deputati interessati sotto la loro responsabilità in merito alle cariche ricoperte al momento della candidatura, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della Giunta delle elezioni.

Una particolare attenzione è stata rivolta, sulla base delle suddette attestazioni e di ulteriori dichiarazioni richieste dal Comitato, alle previsioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che dispone, in particolare, l'ineleggibilità per i titolari di imprese che risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministra-

tive di notevole entità economica, che importino determinati obblighi, e di analoghe cariche espressamente previste dalla suddetta previsione normativa.

Ricorda che le ineleggibilità derivanti da rapporti economici con lo Stato infatti – come disciplinate dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – hanno richiesto, nel tempo, specifici approfondimenti soprattutto per la difficoltà di individuare confini netti tra settore pubblico e privato dell'economia e per l'evolversi del contesto giuridico ed economico in cui si innestano tali previsioni, come dimostrano le discussioni svolte presso i Comitati e la Giunta delle elezioni nelle ultime legislature.

In tale quadro, è stato tenuto presente che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, affermato che l'istituto dell'ineleggibilità deve essere delimitato in termini rigorosi e che le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e possono trovare applicazione solo entro i limiti rigorosamente segnati dalla *ratio* delle norme che le determinano (cfr. sentenze Corte cost. n. 46/1969, 129/1975, n. 129/1977, n. 171/1984).

Ricorda quindi che sulle cariche o funzioni dei deputati eletti non sono pendenti ricorsi che attengano ai profili riguardanti le eleggibilità.

Propone pertanto, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, ed alla luce dell'istruttoria svolta in tale ambito, che la Giunta, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità dei deputati eletti nei collegi uninominali nelle 28 Circoscrizioni nazionali.

Fa presente che la prossima settimana potrà così concludersi il lavoro svolto dal Comitato riferendo alla Giunta sui profili relativi all'eleggibilità dei deputati eletti nei collegi plurinominali nelle 28 Circoscrizioni nazionali e nella circoscrizione Estero.



**I CIRCOSCRIZIONE PIEMONTE 1:**

*eletti nei collegi uninominali*

GIGLIO VIGNA Alessandro  
MACCANTI Elena  
MAGI Riccardo  
MONTARULI Augusta  
PELLA Roberto

**II CIRCOSCRIZIONE PIEMONTE 2:**

*eletti nei collegi uninominali*

CIABURRO Monica  
COPPO Marcello  
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  
GUSMEROLI Alberto Luigi  
MOLINARI Riccardo

**III CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1:**

*eletti nei collegi uninominali*

CRIPPA Andrea  
DE CORATO Riccardo  
DELLA VEDOVA Benedetto  
FRASSINETTI Paola  
MANTOVANI Lucrezia Maria Benedetta  
OSNATO Marco  
RAVETTO Laura  
ROSSELLO Cristina  
TABACCI Bruno

**IV CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 2:**

*eletti nei collegi uninominali*

CANDIANI Stefano  
GIORGETTI Giancarlo  
LUPI Maurizio Enzo  
MOLTENI Nicola  
PELLICINI Andrea

**V CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 3:**

*eletti nei collegi uninominali*

BORDONALI Simona  
CALOVINI Giangiacomo  
CASASCO Maurizio  
FRASSINI Rebecca

SORTE Alessandro

**VI CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 4:**

*eletti nel collegio uninominale*

CATTANEO Alessandro  
COMAROLI Silvana Andreina  
DARA Andrea  
RAIMONDO Carmine Fabio

**VII CIRCOSCRIZIONE VENETO 1:**

*eletti nel collegio uninominale*

ANDREUZZA Giorgia  
BISA Ingrid  
COIN Dimitri  
NORDIO Carlo  
SEMENZATO Martina

**VIII CIRCOSCRIZIONE VENETO 2:**

*eletti nei collegi uninominali*

BITONCI Massimo  
CARETTA Maria Cristina  
FONTANA Lorenzo  
GARDINI Elisabetta  
GIOVINE Silvio  
MASCHIO Ciro  
STEFANI Alberto

**IX CIRCOSCRIZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA:**

*eletti nel collegio uninominale*

GAVA Vannia  
PANIZZUT Massimiliano  
RIZZETTO Walter

**X CIRCOSCRIZIONE LIGURIA:**

*eletti nel collegio uninominale*

BAGNASCO Roberto  
CAVO Ilaria  
PASTORINO Luca  
RIXI Edoardo

**XI CIRCOSCRIZIONE EMILIA-ROMAGNA:***eletti nei collegi uninominali*

BONELLI Angelo  
BUONGUERRIERI Alice  
CAVANDOLI Laura  
DE MARIA Andrea  
DONDI Daniela  
FOTI Tommaso  
MALAGUTI Mauro  
MALAVASI Ilenia  
MEROLA Virginio  
MORRONE Jacopo  
SACCANI Gloria

**XII CIRCOSCRIZIONE TOSCANA:***eletti nei collegi uninominali*

FOSSI Emiliano  
GIANASSI Federico  
MAZZETTI Erica  
MONTEMAGNI Elisa  
NISINI Tiziana  
ROSSI Fabrizio  
TENERINI Chiara  
ZIELLO Edoardo  
ZUCCONI Riccardo

**XIII CIRCOSCRIZIONE UMBRIA:***eletti nel collegio uninominale*

CAPARVI Virginio  
NEVI Raffaele

**XIV CIRCOSCRIZIONE MARCHE:***eletti nel collegio uninominale*

BATTISTONI Francesco  
BENVENUTI GOSTOLI Stefano Maria  
CARLONI Mirco  
LATINI Giorgia

**XV CIRCOSCRIZIONE LAZIO 1:***eletti nei collegi uninominali*

BATTILOCCHIO Alessandro  
CIANI Paolo

CIOCCHETTI Luciano  
FRENI Federico  
MATONE Simonetta  
MORASSUT Roberto  
PALOMBI Alessandro  
RAMPELLI Fabio  
TAJANI Antonio

**XVI CIRCOSCRIZIONE LAZIO 2:***eletti nei collegi uninominali*

COLOSIMO Chiara  
OTTAVIANI Nicola  
ROTELLI Mauro  
RUSPANDINI Massimo  
TRANCASSINI Paolo

**XVII CIRCOSCRIZIONE ABRUZZO:***eletti nel collegio uninominale*

BAGNAI Alberto  
MELONI Giorgia  
TESTA Guerino

**XVIII CIRCOSCRIZIONE MOLISE:***eletto nel collegio uninominale*

CESA Lorenzo

**XIX CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 1:***eletti nei collegi uninominali*

AMATO Gaetano  
AURIEMMA Carmela  
CAROTENUTO Dario  
CASO Antonio  
COSTA Sergio  
DI LAURO Carmela  
PENZA Pasqualino

**XX CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2:***eletti nei collegi uninominali*

BICCHIELLI Giuseppe  
CANGIANO Gerolamo  
GIORGIANNI Carmen Letizia  
PIERRO Attilio

ROTONDI Gianfranco  
RUBANO Francesco Maria  
VIETRI Maria Immacolata

**XXI CIRCOSCRIZIONE PUGLIA:**

*eletti nei collegi uninominali*

BELLOMO Davide  
COLUCCI Alessandro  
CONGEDO Saverio  
DALLA CHIESA Rita  
D'ATTIS Mauro  
GATTA Giacomo Diego  
IAIA Dario  
MATERA Mariangela  
PELLEGRINI Marco  
SASSO Rossano

**XXII CIRCOSCRIZIONE BASILICATA:**

*eletto nel collegio uninominale*

CAIATA Salvatore

**XXIII CIRCOSCRIZIONE CALABRIA:**

*eletti nei collegi uninominali*

ARRUZZOLO Giovanni  
CANNIZZARO Francesco  
FERRO Wanda  
FURGIUELE Domenico  
ORRICO Anna Laura

**XXIV CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1:**

*eletti nei collegi uninominali*

AIELLO Davide  
BRAMBILLA Michela Vittoria  
FASCINA Marta Antonia  
PISANO Calogero  
ROMANO Francesco Saverio  
VARCHI Maria Carolina

**XXV CIRCOSCRIZIONE SICILIA 2:**

*eletti nei collegi uninominali*

CALDERONE Tommaso Antonino  
CANNATA Giovanni Luca

CIANCITTO Francesco Maria Salvatore  
GALLO Francesco  
MINARDO Antonino  
SUDANO Valeria Carmela Maria

**XXVI CIRCOSCRIZIONE SARDEGNA:**

*eletti nel collegio uninominale*

CAPPELLACCI Ugo  
GIAGONI Dario  
LAMPIS Gianni  
POLO Barbara

**XXVII CIRCOSCRIZIONE VALLE D'AOSTA:**

*eletto nel collegio uninominale*

MANES Franco

**XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTO-ALTO ADIGE:**

*eletti nei collegi uninominali*

CATTOI Vanessa  
DE BERTOLDI Andrea  
GEBHARD Renate  
SCHULLIAN Manfred

Federico FORNARO, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari la eleggibilità dei suddetti deputati, proclamati nei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali.

La Giunta concorda.

**Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche).**

Federico FORNARO, *presidente*, pone in votazione la relazione testé svolta dal relatore Sbardella sulla circoscrizione Marche.

La Giunta approva la relazione svolta ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3 e 4 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi

alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera quindi di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Francesco BATTISTONI

Collegio uninominale n. 2: Giorgia LATINI

Collegio uninominale n. 3: Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI

Collegio uninominale n. 4: Mirco CARLONI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati collegati con ciascuna lista del proporzionale non eletti nei Collegi uninominali della Circoscrizione.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori

delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

**La seduta termina alle 20.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*GIUNTA PLENARIA*

*Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli Venezia Giulia) – rel. Sottanelli;*

*Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2) – rel. Bicchielli;*

*Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Lombardia 4) – rel. Marino;*

*Verifica dei poteri nella II Circoscrizione (Piemonte 2) – rel. Porta;*

*Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2) – rel. Pellicini;*

*Verifica dei poteri nella V Circoscrizione (Lombardia 3) – rel. Panizzut;*

*Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana) – rel. Malavasi.*

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
GIUNTA PLENARIA.	
AUTORIZZAZIONI AD ACTA:	
Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Devis DORI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Devis DORI.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 1).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 ottobre 2023.

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di

una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1). Tale domanda trae origine da un procedimento disciplinare promosso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso on. Ferri (R.G. n. 93/2019). Considerato che il termine di cui all'articolo 18 del Regolamento, entro il quale la Giunta deve riferire all'Assemblea sulla richiesta in esame, scadrà il prossimo 21 ottobre 2023, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha testé convenuto di chiedere al Presidente della Camera – conformemente a quanto accaduto in precedenti occasioni – di prorogare il termine per riferire in Assemblea di venti giorni, fino quindi a venerdì 10 novembre 2023.

Se non vi sono obiezioni, la Presidenza della Giunta provvederà a inviare al Presidente della Camera una richiesta di proroga in tal senso.

La Giunta concorda.

Devis DORI, *presidente*, ricorda, inoltre, che nella seduta del 4 ottobre scorso il relatore, deputato Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta dell'11 ottobre scorso la Giunta stessa ha

ascoltato l'on. Ferri ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore se vuole aggiungere ulteriori elementi e svolgere ulteriori riflessioni sulla questione.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente alla Giunta che, nella relazione introduttiva esposta nella seduta del 4 ottobre scorso, ha illustrato sinteticamente le fasi che hanno caratterizzato, la scorsa legislatura, l'esame della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche delle comunicazioni dell'on. Ferri, proveniente dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Inoltre, ha anche provato a indicare quale possa essere l'ulteriore margine di valutazione di cui dispone la Camera in ordine alla medesima richiesta, posto che la stessa Sezione disciplinare l'ha nuovamente inviata alla Camera a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 20 luglio 2023.

In questa sede desidera sviluppare alcuni concetti che ha introdotto nella sua precedente relazione e, al contempo, aggiungere nuovi elementi di riflessione da sottoporre all'attenzione della Giunta.

Ricorda innanzitutto che la sentenza della Corte costituzionale n. 157/2023 (che ha annullato la prima deliberazione di diniego di autorizzazione all'utilizzo delle captazioni, adottata dalla Camera il 12 gennaio 2022) ha sottolineato la specificità della vicenda in esame. Tale specificità è costituita dalla diversità dei procedimenti all'interno dei quali – in un primo momento – sono state effettuate le captazioni in questione (procedimento penale promosso nei confronti del dott. Palamara presso il Tribunale di Perugia) e – successivamente – si è posto il problema della loro utilizzazione (procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell'on. Ferri presso la Sezione disciplinare del CSM). Sulla base di tale rilievo la Consulta, dopo aver escluso che le captazioni delle comunicazioni dell'on. Ferri fossero state disposte in maniera mirata/indiretta, ha rinviato alla Camera per una nuova valutazione, stabilendo che l'ulteriore esercizio del po-

tere di autorizzazione di questo ramo del Parlamento dovrà avere a oggetto la verifica « della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge ».

Come ha evidenziato nella sua precedente relazione, i presupposti di cui la Camera deve valutare la sussistenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in base alla giurisprudenza costituzionale formatasi in materia, sembrano essere essenzialmente due nel caso di specie e cioè che la Sezione disciplinare del CSM:

1) *abbia fornito adeguata motivazione circa la rilevanza e l'effettiva « necessità » di utilizzare le intercettazioni nel procedimento disciplinare a quo;*

2) *abbia trasmesso « copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni », come richiede l'articolo 6, co. 3, della legge n. 140 del 2003.*

Sottolinea che si tratta di due aspetti che, nella deliberazione della Giunta della scorsa legislatura – anche in considerazione dell'impostazione della domanda formulata dalla Sezione disciplinare del CSM – furono assorbiti dalla questione sulla natura (se casuale o mirata/indiretta) delle intercettazioni disposte nei confronti dell'on. Ferri; questione che però oggi non è possibile rimettere in discussione in quanto, su tale aspetto, si è formato il giudicato costituzionale conseguente alla sentenza n. 157/2023.

A) Per quanto attiene al primo presupposto sopra menzionato e cioè alla motivazione circa la rilevanza e l'effettiva « necessità » di utilizzare le intercettazioni nel procedimento disciplinare *a quo*, prova a riepilogare i parametri richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 188 del 2010, che gli sembra meritevole di grande attenzione.

Al riguardo, rammenta innanzitutto che la Consulta ha spesso sottolineato *in subiecta materia* che, a seguito della riforma



dell'articolo 68 della Costituzione avvenuta nel 1993, non è più richiesta, in via generale e preventiva, l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari, ma solo quella volta al compimento di specifici atti processuali limitativi della libertà personale e della sfera di comunicazione dei parlamentari medesimi (c.d. autorizzazione *ad acta*), in quanto « *solo tali atti sono considerati idonei a incidere sulla libertà e l'indipendenza della funzione parlamentare* ». Conseguentemente – prosegue la Consulta – le medesime libertà e indipendenza della funzione parlamentare « *sono suscettibili di sacrificio solo nei limiti in cui il compimento in concreto di taluno di essi [cioè degli atti per i quali occorre chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza] – in relazione alla sua attitudine tipica – corrisponda a specifiche esigenze procedimentali e, in particolare, investigative* ». Pertanto – afferma ancora il Giudice delle leggi – « *l'autorità giudiziaria richiedente (...) deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento [della cui esecuzione chiede l'autorizzazione] e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale* » (così recita la già citata sentenza n. 188 del 2010).

Fa quindi presente che, con specifico riferimento alla richiesta di utilizzo delle intercettazioni, la Consulta ha rimarcato che la capacità intrusiva di tale strumento investigativo « *assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino, che è altresì parlamentare, abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del mezzo d'indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul libero esercizio della funzione* ». In tali casi – sottolinea la suprema Corte – si possono aprire « *squarci di conoscenza*

*sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali, di ampiezza ben maggiore rispetto alle esigenze di una specifica indagine, e riguardanti altri soggetti (in specie, altri parlamentari) per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell'indipendenza e della libertà della funzione* » (sentenza n. 38 del 2019). Al riguardo, il Giudice delle leggi evidenzia in altra decisione che « *tutti gli organi costituzionali hanno necessità di disporre di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa, in relazione alle rispettive comunicazioni inerenti ad attività informali, sul presupposto che tale garanzia – principio generale valevole per tutti i cittadini, ai sensi dell'art. 15 Cost. – assume contorni e finalità specifiche, se vengono in rilievo ulteriori interessi costituzionalmente meritevoli di protezione, quale l'efficace e libero svolgimento, ad esempio, dell'attività parlamentare e di governo* » (sentenza n. 1 del 2013).

Ricorda inoltre che, proprio in considerazione della particolare « *idoneità intrusiva* » delle intercettazioni e del rischio che un uso improprio di tale strumento possa essere indebitamente finalizzato a incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, la Corte costituzionale esige che, nella istanza con cui ne chiede l'utilizzo, l'autorità giudiziaria dia compiutamente conto di aver effettuato un adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in rilievo: da un lato quello sotteso alle esigenze investigative e, dall'altro, quello del libero e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Ad avviso della Consulta, serve dunque « *un adeguato e specifico corredo motivazionale che possa consentire al destinatario della richiesta di valutare l'avvenuto contemperamento [da parte dell'autorità giudiziaria procedente] degli interessi in gioco. Ciò che conta è, dunque, che questo contemperamento avvenga e che le ragioni siano palesate* ». In proposito, la Corte si spinge ad affermare che l'autorizzazione *ad actum* possa essere concessa « *solo se la [sua] necessità emerge in modo palese e stringente dalle prospettazioni dell'Autorità giudiziaria che, coerentemente con quanto imposto dalle esigenze di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, deve dare conto di avere esperito*



*le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili (...) ovvero della presumibile impraticabilità delle medesime. (...) E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri » (sentenza n. 188 del 2010).*

I principi della giurisprudenza costituzionale appena descritti gli sembra si intreccino in maniera coerente con le disposizioni processualpenalistiche in tema di intercettazioni e segnatamente con l'articolo 267, co. 1, c.p.p. – norma che si applica anche al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, in virtù del rinvio operato dall'articolo 16, co. 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 – in base al quale l'intercettazione delle comunicazioni mediante *trojan* può essere autorizzata, a pena di inutilizzabilità, solo ove essa sia « assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini ». Come sottolinea la costante giurisprudenza al riguardo, tale assoluta indispensabilità rappresenta « un requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione » (Cassazione penale, sez. VI – 12/02/2009, n. 12722). Anche sul versante della procedura penale, dunque – data l'eccezionalità dell'uso dello strumento investigativo in questione – l'autorità giudiziaria deve compiutamente e specificamente motivare in ordine al fatto che, in relazione a un determinato procedimento, l'uso delle intercettazioni costituisca la *condicio sine qua non* per la prosecuzione dell'indagine.

Alla luce delle osservazioni che precedono, ritiene che la Giunta sia chiamata a valutare se la richiesta della Sezione disciplinare del CSM sia adeguatamente motivata in termini di « necessità » di utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento *a quo* nonché in termini di rilevanza e coerenza con l'impianto accusatorio.

Nel sottoporre ai colleghi queste riflessioni in funzione di un proficuo dibattito in Giunta e quindi anche allo scopo di predisporre successivamente una relazione per l'Assemblea quanto più condivisa possibile, riporta testualmente la motivazione posta

alla base della richiesta della Sezione disciplinare del CSM:

*« Ne consegue che, impregiudicata ogni valutazione in merito alle questioni sollevate dalla difesa del dott. Ferri all'udienza del 14 settembre 2023, deve essere disposta la (ri)trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione, ex art. 6 I. n. 140 del 2003, all'utilizzo delle Captazioni, come già richiesta con ordinanza n. 96/2021, ribadite la rilevanza e la necessità dell'utilizzo delle Captazioni nel presente procedimento disciplinare per l'accertamento della sussistenza degli addebiti formulati nelle incolpazioni, come già evidenziate con la citata ordinanza n. 96/2021 e con l'ordinanza n. 57/2022, con la quale è stato proposto il conflitto di attribuzione deciso da Corte cost. n. 157 del 2023 (da intendersi in questa sede richiamate e trascritte). Dalle Captazioni emergerebbe infatti sia la partecipazione del dott. Ferri all'incontro tenutosi presso l'Hotel Champagne nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019, con gli allora consiglieri del Consiglio Superiore (...) sia (sempre secondo l'ipotesi accusatoria) il comportamento assunto in detta riunione da ciascuno dei partecipanti per influire sulle determinazioni del Consiglio Superiore relativamente al conferimento degli incarichi direttivi di Procuratore e Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma e Procuratore della Repubblica di Perugia. Se non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del predetto materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dott. Ferri, basandosi le incolpazioni a suo carico anche su altri elementi di prova, deve evidenziarsi che esso condiziona ab externo lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ».*

Al riguardo ricorda che, nella prima richiesta della Sezione disciplinare rivolta alla Camera contenuta nella ordinanza n. 96 del 2021, non erano presenti specifiche motivazioni in ordine alla necessità e all'indispensabilità dell'uso delle captazioni informatiche nel procedimento disciplinare *de quo*. Analogamente, nella ordinanza n. 57/2022, con cui la Sezione disciplinare

ha sollevato il conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, non vi erano affermazioni diverse da quelle impiegate nella più recente richiesta del 20 settembre 2023: in buona sostanza tale ultima richiesta riproduce esattamente *in parte qua* (cioè nella parte che ha prima citato) i contenuti della precedente ordinanza del 2022, senza null'altro aggiungere.

Tenendo presente l'articolato quadro ermeneutico fornito dalla Corte costituzionale, che prima ha ricostruito, e segnatamente i principi espressi nella sentenza n. 188 del 2010, evidenzia quanto segue.

1) Ritiene innanzitutto che una delle prime questioni da affrontare, e che quindi sottopone alla valutazione dei colleghi, sia se la richiesta oggi all'esame della Giunta fornisca « *in modo palese e stringente* » – come richiede la Corte costituzionale – la motivazione per la quale le captazioni informatiche in questione sarebbero necessarie e indispensabili ai fini della prosecuzione del procedimento disciplinare a carico dell'on. Ferri e, quindi, la ragione per cui, per sostenere l'incolpazione, essa non ne potrebbe fare a meno. In effetti – quando fa riferimento alla « *rilevanza e [al]la necessità dell'utilizzo delle Captazioni nel presente procedimento disciplinare per l'accertamento della sussistenza degli addebiti formulati nelle incolpazioni* » – la Sezione richiedente sembra impiegare una formula di stile; ma occorre valutare se tale formula soddisfi adeguatamente l'esigenza che venga compiuto quel rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria (tra le intercettazioni richieste e il procedimento *a quo*) più volte evocato dalla Corte costituzionale.

Dalle motivazioni contenute nella richiesta in questione gli sembra in effetti emergere il contrario: secondo l'autorità procedente, infatti, « *non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del predetto materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dott. Ferri, basandosi le incolpazioni a suo carico anche su altri elementi di prova* ». Pare quindi che le intercettazioni vengano chieste quasi *ad abundantiam* e non perché costituiscano una

fonte probatoria assolutamente indefettibile nel procedimento in corso.

2) In secondo luogo, sottopone altresì alla valutazione dei colleghi la questione se, nella richiesta inviata alla Camera, sia stato compiuto quel bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco auspicato dalla Consulta anche nell'ottica della leale collaborazione tra poteri: da un lato, cioè, l'interesse sotteso alle esigenze investigative dell'autorità giudiziaria e, dall'altro, quello al libero, integro e indipendente svolgimento del mandato parlamentare. Di primo acchito, sembra che la Sezione disciplinare ritenga che il primo valore costituzionale debba prevalere *ipso iure* sul secondo. Ma tale impostazione metodologica deve confrontarsi con uno dei *leitmotiv* più ricorrenti nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui tutti i valori fondamentali tutelati dalla Costituzione « *si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]*. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette » (sentenza n. 85 del 2013).

Nel compiere tale bilanciamento degli interessi in gioco nel caso concreto, occorre tenere conto della natura eccezionale dell'impiego delle intercettazioni, soprattutto quando esse hanno ad oggetto le comunicazioni dei parlamentari, i quali potrebbero subire indebiti condizionamenti nell'esercizio del proprio mandato rappresentativo. Ciò, in effetti, vale anche per la generalità dei cittadini, considerata la grave ingerenza che tale strumento investigativo determina nella sfera dei diritti fondamentali della persona e in particolare del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del diritto alla riservatezza delle comunicazioni e del diritto alla protezione dei propri dati personali.

Gli preme, sul punto, far presente ai colleghi che il diritto dell'Unione europea, e in particolare la direttiva 2002/58 (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche), impone agli Stati membri di prevedere, nei propri ordinamenti interni, il generale divieto dell'ascolto, della captazione, della memorizzazione e di altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico, ad opera di autorità pubbliche o comunque di persone diverse dagli utenti e senza consenso di questi ultimi; salvo che, naturalmente, ciò costituisca una misura necessaria, opportuna e proporzionata per la tutela di interessi di carattere generale specificamente individuati, vale a dire per la salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa e della sicurezza pubblica, ovvero per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. Tale disposizione è stata autorevolmente interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (da ultimo, con sentenza della I sezione del 7 settembre 2023, nella causa C-162/22, resa su rinvio pregiudiziale dell'autorità giudiziaria lituana; ma, nello stesso senso, si veda anche la sentenza della Grande Camera 2 marzo 2021, nella causa C-146/18, resa su rinvio pregiudiziale dell'autorità giudiziaria estone), anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Secondo tale interpretazione, solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della citata Carta, come quelle derivanti dalla conservazione dei dati relativi al traffico di comunicazioni e all'ubicazione di determinati soggetti, così come dall'utilizzazione successiva di tali dati da parte delle autorità pubbliche competenti all'accertamenti di illeciti.

Gli sembra peraltro interessante notare che, nella citata sentenza del 7 settembre 2023, la Corte di giustizia dell'UE ha affrontato un caso analogo a quello all'esame della Giunta: si trattava infatti di un magistrato che era stato destituito dalla funzione giudiziaria all'esito di un procedimento disciplinare, nel quale erano state impiegate, ai fini dell'incolpazione, alcune intercettazioni telefoniche tra il magistrato

stesso e l'avvocato di un indagato, in precedenza acquisite nell'ambito di un procedimento penale. Ebbene, in tale caso, la Corte di giustizia, nel confermare che – in base al principio di proporzionalità – « solo la lotta contro la criminalità grave e la prevenzione di minacce gravi contro la sicurezza pubblica sono tali da giustificare gravi ingerenze nei diritti fondamentali » quali appunto quello alla riservatezza delle comunicazioni, ha statuito che le disposizioni del diritto euro-unitario (e segnatamente l'articolo 15, par. 1, della direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) ostano a che i dati di carattere personale relativi a comunicazioni elettroniche, che siano stati raccolti e conservati dalle autorità competenti a scopo di contrasto contro forme di criminalità grave, possano essere impiegati nell'ambito di procedimenti relativi a infrazioni disciplinari.

Anche alla luce della predetta giurisprudenza europea, si chiede – e chiede pure ai colleghi di valutare – se la Sezione disciplinare non avrebbe dovuto fornire, nella domanda rivolta alla Camera, un adeguato riscontro circa il bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco, a maggior ragione considerando che, nel procedimento *a quo*, si intende utilizzare le captazioni informatiche per perseguire un illecito disciplinare e non certo un reato afferente a forme di « grave criminalità » o potenzialmente fonte di « minaccia per la sicurezza pubblica ».

3) C'è un altro punto infine che merita a suo avviso di essere considerato e attiene al fatto che la Sezione disciplinare avrebbe dovuto dare conto – come richiede la Corte costituzionale – di avere effettivamente esperito le soluzioni alternative ragionevolmente ipotizzabili o quantomeno di aver chiarito la presumibile impraticabilità delle medesime. In effetti, dalla richiesta della medesima Sezione disciplinare pare evincersi che il compendio probatorio a carico dell'on. Ferri risulterebbe già cospicuo, al punto da non ritenere indispensabili le intercettazioni ai fini della prosecuzione del giudizio disciplinare. Non sembrano pertanto rinvenirsi riferimenti chiari in ordine alla ragione per la quale non sarebbe sufficiente valorizzare appieno tali prove

già esistenti, sacrificando al minimo le prerogative del parlamentare, come richiede la giurisprudenza della Corte costituzionale.

4) Ritiene infine sia utile riflettere in Giunta sull'adeguatezza della motivazione espressa dall'autorità giudiziaria in ordine alla rilevanza e alla coerenza delle intercettazioni richieste con l'impianto accusatorio. Al riguardo, fa presente che tutti i capi di incolpazione disciplinare formulati a carico dell'on. Ferri si incentrano esclusivamente sulla partecipazione del medesimo alla riunione presso l'hotel Champagne di Roma nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019. In tale incontro, egli avrebbe tenuto un comportamento idoneo a influenzare in maniera occulta l'attività della V Commissione del CSM (cioè quella che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi), in quanto, in quella sede, avrebbe fornito ad alcuni componenti del CSM presenti un contributo consultivo, organizzativo e decisivo sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari. Ciò premesso, andrebbe compresa la ragione (in quanto non sembra emergere dalla motivazione della richiesta) per la quale sia stata chiesta l'utilizzazione anche delle captazioni ambientali avvenute il 21, 28 e 29 maggio 2019, cioè molti giorni dopo la riunione presso l'hotel Champagne. Così come più in generale non appare chiaro in proposito:

perché sia stata chiesta l'utilizzazione anche delle captazioni che sono qualificate espressamente « non rilevanti », come ad esempio quelle contenute: nel progressivo n. 14 del 9 maggio 2019; nei progressivi nn.: 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 e 147 del 28 maggio 2019; nei progressivi nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del 29 maggio 2019;

perché sia stata chiesta l'utilizzazione anche delle captazioni in cui non si sente la voce dell'on. Ferri, ma solo quella di altri personaggi di spicco del mondo giudiziario che partecipano a un evento conviviale in un luogo non precisato (probabilmente un ristorante); ad esempio, quelle contenute nei progressivi nn. 121, 122, 124, 127, 129,

130, 131, 135, 136, 137, 138 e 147 del 28 maggio 2019.

*B)* Per quanto infine riguarda il secondo presupposto per il rilascio dell'autorizzazione cui ha prima fatto cenno (cioè quello dell'obbligo della trasmissione integrale delle registrazioni e delle trascrizioni, come richiesto dall'articolo 6, co. 3, della legge n. 140/2003), sottopone all'attenzione della Giunta i seguenti profili.

Innanzitutto, ricorda che la Sezione disciplinare del CSM, nell'ordinanza con cui ha trasmesso la domanda in esame, ha chiesto alla Camera di essere autorizzata a utilizzare le seguenti captazioni:

*a)* quella del 9 maggio 2019, progressivi dal n. 7 al n. 37;

*b)* quella del 21 maggio 2019, progressivi dal n. 3 al n. 10;

*c)* quella del 28 maggio 2019, progressivi dal n. 88 al n. 147;

*d)* quella del 29 maggio 2019, progressivi dal n. 1 al n. 13.

Al riguardo, occorre tuttavia prendere atto a suo avviso che, pur avendone richiesto l'utilizzo nel procedimento disciplinare in corso, la Sezione disciplinare:

in relazione alle captazioni del 9 maggio 2019, non ha trasmesso i progressivi n.n. 18, 21 e 36, di cui mancano sia le registrazioni sia le trascrizioni;

in relazione alle captazioni del 21 maggio 2019, non ha trasmesso il progressivo n. 6, di cui pure mancano sia le registrazioni sia le trascrizioni;

in relazione alle captazioni del 28 maggio 2019, non ha trasmesso i progressivi n.n. 90, 91, 123 e 146, di cui mancano sia le registrazioni sia le trascrizioni;

in relazione alle captazioni del 29 maggio 2019, non ha trasmesso il progressivo n. 12, (anche in tale caso alla Camera



non sono stati trasmessi né il *file* audio né le trascrizioni).

Più in generale, rappresenta ai colleghi che le registrazioni delle captazioni effettuate mediante *trojan*, nelle modalità con cui sono state trasmesse alla Camera, non sono continuative: esse, cioè, sono formate da singoli progressivi, che però spesso durano solo pochi secondi o tutt'al più qualche minuto (ad esempio, in relazione alle captazioni del 9 maggio 2019, i progressivi n.n. 10, 11 e 28 durano rispettivamente 6, 2 e 4 secondi; il progressivo più lungo dura 5 minuti e 9 secondi). In altri termini, tra un progressivo e quello successivo (pur se formalmente continuativi) intercorre sempre un lasso temporale (talvolta di qualche decina di secondi, talaltra di qualche minuto) in cui la registrazione delle comunicazioni è interrotta, o quantomeno non è stata trasmessa alla Camera.

Tale circostanza fa sì che le quattro captazioni che la Sezione disciplinare del CSM chiede di utilizzare siano caratterizzate dalla presenza di « vuoti » (rappresentati dal minutaggio assente tra progressivi contigui), che sono determinati dal fatto che la registrazione delle comunicazioni o non è stata effettuata o non è stata inviata alla Camera. Come si può evincere dall'analisi degli atti inviati, risulta pertanto che:

con riguardo alla captazione del 9 maggio 2019 – a fronte della durata della sessione pari a 1 ora, 1 minuto e 59 secondi (dall'inizio del progressivo n. 8 delle ore 00:07:29 al termine del progressivo n. 37 delle ore 01:09:28) – mancano 14 minuti e 35 secondi di registrazione;

con riguardo alla captazione del 21 maggio 2019 – a fronte della durata della sessione pari a 26 minuti (dall'inizio del progressivo n. 3 delle ore 00:57:29 al termine del progressivo n. 10, ore 01:23:29) –

mancano 3 minuti e 3 secondi di registrazione;

con riguardo alla captazione del 28 maggio 2019 – a fronte della durata della sessione pari a 2 ore, 5 minuti e 16 secondi (dall'inizio del progressivo n. 88 delle ore 21:54:25 al termine del progressivo n. 147, ore 23:58:41) – mancano 27 minuti e 55 secondi di registrazione;

con riguardo alla captazione del 29 maggio 2019 – a fronte della durata della sessione pari a 29 minuti e 29 secondi (dall'inizio del progressivo n. 1 delle ore 00:00:25 al termine del progressivo n. 13, ore 00:29:54) – mancano 6 minuti e 30 secondi di registrazione.

Per concludere sul punto – ai fini della valutazione circa il rilascio dell'autorizzazione *ex* articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – sottopone alle riflessioni e al confronto tra i colleghi della Giunta la rilevanza dei due suddetti profili e cioè del fatto che risultano mancanti 9 progressivi di registrazioni (sui 112 che sono oggetto di richiesta di autorizzazione) e, inoltre, del fatto che – su un arco temporale complessivo di 4 ore, 2 minuti e 44 secondi, durante il quale sono state effettuate le captazioni informatiche in esame – mancano all'appello 52 minuti e 3 secondi di registrazione.

Queste sono le ulteriori riflessioni che voleva rappresentare ai colleghi al fine di discuterne insieme. Si riserva, naturalmente, di presentare una definitiva proposta alla Giunta dopo aver ascoltato il dibattito che seguirà.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta alla Giunta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Mario Pianta, professore ordinario di politica economica presso la Scuola Normale Superiore ..... 22
- Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Cesare Pozzi, professore ordinario di economia industriale presso l'Università LUISS «Guido Carli» di Roma e l'Università degli studi di Foggia ..... 22
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Dario Peirone, direttore generale dell'istituto *Milton Friedman Institute*. ..... 23
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli

Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di Massimo Bordignon, componente dell' <i>European Fiscal Board</i> .....	23
Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i> ) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di Giuseppe Pisauro, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » .....	23
Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i> ) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato .....	23
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i> ) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di rappresentanti di Sbilanciamoci .....	23

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Mario**

**Pianta, professore ordinario di politica economica presso la Scuola Normale Superiore.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.10.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri**



(COM(2023) 242 *final*), di Cesare Pozzi, professore ordinario di economia industriale presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma e l'Università degli studi di Foggia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.35.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Dario Peirone, direttore generale dell'istituto *Milton Friedman Institute*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.55.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Massimo Bordignon, componente dell'*European Fiscal Board*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.20.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Giuseppe Pisauro, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.50.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il

chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio

degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di rappresentanti di Sbilanciamoci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Carla Garlatti, presidente dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza .....	26
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (in videoconferenza); Syed Hasnain, presidente dell'Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli (UNIRE) (in videoconferenza) e Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) .....	26
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di rappresentanti dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) (in videoconferenza) .....	26
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	35
Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	36
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	37
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	39
Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. Esame emendamenti C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	33

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Carla Gattolani, presidente dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (in videoconferenza); Syed Hasnain, presidente dell'Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli (UNIRE) (in videoconferenza) e Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di rappresentanti dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) (in videoconferenza).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.**

**C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (C. 1388), già approvato dal Senato. Evidenzia che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una maggiore collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra le autorità nazionali dei due Stati.

Passando alla descrizione dei contenuti dei 14 articoli che compongono l'accordo, fa presente che gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'Accordo. L'articolo 3 individua come autorità competenti, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e, per la Repubblica del Kosovo, la Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni. L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; traffico illecito di armi, crimina-

lità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari e terrorismo. La cooperazione opera attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze. L'articolo 5 prevede collaborazione e scambi nella formazione del personale e negli strumenti legislativi e scientifici, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale. Gli articoli da 6 a 9 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate. L'articolo 10 prevede riunioni delle Autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari. Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali.

Passando al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni, che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per gli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

**C. 630 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esprimersi oggi sulla proposta di legge C. 630, recante « Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro », come risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti presso la Commissione di merito. In qualità di relatore, evidenzia che la proposta C. 630 – alla quale è abbinata la proposta di legge C. 373 – è stata infatti adottata come testo base dalla Commissione Cultura ed è stata oggetto di alcune modifiche che hanno riguardato anche il titolo. Conseguentemente, il testo all'esame del Comitato, che consta di 3 articoli, è ora intitolato « Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica ».

Descrivendo i contenuti del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto della proposta di legge. La finalità è quella di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. L'oggetto della proposta è l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'e-

ducazione civica. L'articolo 2 prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica attraverso la novella dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019, che ha istituito nelle scuole l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. L'articolo 3 della proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che le disposizioni all'esame del Comitato attengono principalmente alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. In merito, evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha individuato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del riparto delle competenze legislative in materia di istruzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle « norme generali sull'istruzione », di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali », i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose ». La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante, ma ovviamente non tassativa, degli ambiti riconducibili al concetto di « norme generali sull'istruzione » è ricavabile, anzitutto, dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione. In relazione alla proposta di legge in esame, la giurisprudenza costituzionale riconduce alle

norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali rientra la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale ».

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

**C. 1324, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1324, già approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In qualità di relatore, segnala che il disegno di legge, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 746 Carloni, è stato adottato come testo base dalle Commissioni riunite XII e XIII e non ha subito modifiche nel corso dell'esame delle proposte emendative in sede referente. Quanto al contenuto del testo in esame, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di



prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il comma 2 dispone che ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria. Più in particolare si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di « alimento ») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Segnala che l'unico comma dell'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del citato regolamento n. (CE) 178/2002. Nello specifico, ricorda che il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Come stabilito dal medesimo articolo del regolamento, le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto

della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce – al comma 1 – il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, di denominazioni riferite alla carne, di riferimenti alle specie animali, di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Tali divieti sono volti a tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano nonché del loro diritto all'informazione.

I successivi commi dell'articolo precisano che le disposizioni in esame: non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2); non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell'alimento (comma 3); non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).

Il comma 5 dell'articolo 3, infine, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli ali-



menti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla composizione dell'alimento.

Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 individua le Autorità che, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame. Esse possono avvalersi, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana, sulla base del già citato principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. I successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento. In particolare, il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.

Il comma stabilisce, inoltre che alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dagli articoli 2 e 3.

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della vio-

lazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Il comma 1 dell'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, per quanto non previsto dal provvedimento in esame. Il successivo comma 2 dispone invece in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge attiene prevalentemente alle materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva come l'articolo 3, comma 5, che demanda a un decreto ministeriale l'individuazione di un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento, non prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie.

Le disposizioni relative alla preservazione del patrimonio agroalimentare appaiono invece riconducibili alla materia della « tutela dell'ambiente » e « dell'ecosistema », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Assume rilevanza anche la materia « ordinamento civile e penale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia**

**di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, avverte che il disegno di legge sul quale è chiamato ad esprimersi il Comitato nella seduta odierna, che consta di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove prevede, tra le riforme abilitanti, la « semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno » nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese. Fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sul testo del disegno di legge come approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 13 settembre in quanto nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito della Camera dei deputati non ha apportato modifiche al testo.

Descrivendo sinteticamente il contenuto del disegno di legge, evidenzia che l'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi, anche di natura fiscale, alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Il successivo articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità nel tempo e adeguatezza delle misure; misurabilità dell'impatto; programmazione; coordinamento; agevole conoscibilità delle misure; digitalizzazione, semplicità, uniformità e trasparenza delle procedure; accessibilità ai contenuti; coesione sociale, economica e territoriale; valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile; strategicità per l'interesse nazionale; fruibilità, ove previsto e ricor-

rendone i presupposti, da parte dei professionisti. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nell'esercizio della delega, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice, nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti ai successivi articoli 4 (ai fini della razionalizzazione degli incentivi) e 6 (ai fini della formazione di un codice degli incentivi). Il comma 3 del citato articolo individua la procedura di adozione dei decreti legislativi. L'articolo 4 reca i principi e i criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale. L'articolo 5 prevede che, al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti attuativi debbano favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Prevede, quindi, la possibilità per lo Stato e le regioni di stipulare specifici accordi programmatici. Ai sensi del comma 2, le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a

tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo. L'articolo 6 indica i principi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico « codice degli incentivi ». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi; sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli incentivi; siano rafforzate le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità, valorizzino il lavoro femminile e giovanile e sostengano la natalità. Si prevede, infine, il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella promozione di azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. L'articolo 7 abroga l'articolo 27, comma 3, della legge 5 agosto 2022 (cosiddetta legge sulla concorrenza 2021), che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Resta fermo, quindi, per tutti i decreti delegati, il termine già fissato al 27 agosto 2024. L'articolo 8 reca norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica « *Incentivi.gov.it* ». Si prevede che il Registro nazionale degli aiuti di Stato

assolva, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere di pubblicità e di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche previsto dalla disciplina vigente. L'articolo reca poi semplificazioni in relazione agli obblighi in capo alle imprese di dare pubblicità delle erogazioni pubbliche percepite, prevedendo che la loro registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato li esenta dall'obbligo di darne evidenza nella nota integrativa del bilancio, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma *Incentivi.gov.it*. Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio tempestivo delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per accelerare le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva e della documentazione antimafia. L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Prevede, inoltre, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, che le relazioni tecniche allegare agli schemi dei decreti attuativi diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a sta-

tuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge reca prevalentemente norme riconducibili alla materia della « tutela della concorrenza », competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In merito ricorda che con la sentenza n. 14 del 2004 la Corte costituzionale ha affermato che la tutela della concorrenza « non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali ». Pertanto, « l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inscrite nel circuito economico ». Gli incentivi alle imprese, di cui il disegno di legge prevede la revisione con decreti delegati, costituiscono dunque interventi promozionali che lo Stato può porre in essere nell'esercizio della competenza riconosciutagli dall'articolo 117, secondo comma, lettera e). Ricorda che, sempre secondo la Corte costituzionale, « appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose

fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, Cost.) ». Rileva, al riguardo, che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma e che, in base all'articolo 3, comma 3, i decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In proposito, ricorda che l'oggetto della delega comprende il coordinamento tra gli incentivi statali e quelli regionali, oltre che la revisione di incentivi statali attinenti anche a materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, quali la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, o di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, quali la formazione professionale. Con specifico riguardo agli incentivi di carattere fiscale, compresi nell'ambito della delega, fa presente che rileva, inoltre, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

#### **Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.**

##### **Esame emendamenti C. 1275 e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1275 e abb., recante « Disposizioni per l'istituzione del salario minimo ». Ri-

corda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione:

pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1388, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020;

rilevato che:

l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale, costituendo lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in tali ambiti;

l'Accordo oggetto della presente ratifica è composto da quattordici articoli, che ne definiscono l'ambito di applicazione e gli obiettivi, le autorità competenti, le forme di cooperazione, oltre a disciplinare le richieste di assistenza, la protezione dei dati, le modalità per la risoluzione delle controversie interpretative e la ripartizione delle spese;

in particolare, nell'ambito della prevenzione e del contrasto della criminalità, l'articolo 4 indica i seguenti settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità

personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; traffico illecito di armi, criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari e terrorismo;

considerato che:

il disegno di legge, già approvato dal Senato, è composto di cinque articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'Accordo; la clausola di invarianza finanziaria relativa alle restanti disposizioni dell'Accordo e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

*per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
C. 630 e abb.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 630 Rizzetto, adottata come testo base dalla VII Commissione, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 373 Barzotti;

rilevato che:

la proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, consta di 3 articoli e provvede alla « Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica »;

in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore;

la proposta di legge prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni della proposta di legge attengono alla materia « norme generali sull'istruzione », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha distinto la categoria delle « norme generali sull'istruzione » da quella dei « principi fondamentali » in materia di istruzione, precisando che « le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale »;

nella sentenza n. 200 del 2009 la Corte ha ricondotto alle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali rientra la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1324, approvato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali »;

rilevato che:

come enunciato nell'articolo 1 del disegno di legge, il provvedimento si prefigge di assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia;

gli articoli 2 e 3 introducono rispettivamente il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati, e il divieto di utilizzo della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;

l'articolo 3, comma 5, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla composizione dell'alimento;

l'articolo 4 interviene in materia di autorità competenti per i controlli sull'applicazione delle disposizioni del disegno di legge nonché in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento, prevedendo, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'applicazione congiunta della confisca del prodotto illecito, del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; nonché la chiusura dello stabilimento di produzione per il medesimo periodo;

l'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, per quanto non previsto dal provvedimento in esame e dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria;

considerato che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il disegno di legge attiene prevalentemente alle materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 3, comma 5, che demanda a un decreto ministeriale l'individuazione di un elenco delle denominazioni di vendita

degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento, non prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie;

le disposizioni relative alla preservazione del patrimonio agroalimentare appaiono riconducibili alla materia della « tutela dell'ambiente » e « dell'ecosistema », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117,

comma secondo, lettera *s*), della Costituzione;

assume rilievo anche la materia « ordinamento civile e penale » di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche »;

rilevato che:

il disegno di legge, che consta di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in quanto tra le riforme abilitanti è inclusa la « semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno » nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese;

in particolare, il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese precisando che nell'esercizio della delega al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice, nel rispetto dei principi generali e di principi e criteri direttivi espressamente enunciati dal disegno di legge;

specifiche disposizioni del disegno di legge sono volte a favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, ed a favorire la compartecipazione finanziaria

delle regioni, il coordinamento e l'integrazione degli interventi statali con gli interventi regionali, nonché ad individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto della programmazione nazionale;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

per quanto riguarda più specificamente la tutela della concorrenza, con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha affermato che la materia « non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali » e, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, « appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle

cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, Cost.) »;

in merito alla garanzia delle prerogative regionali, l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, e l'articolo 3, comma 3, del

disegno di legge prevede che i decreti legislativi attuativi della delega siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Sull'ordine dei lavori .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.**

**C. 1458 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458).

Sottolinea che, come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.

Rileva che il provvedimento consta di tredici articoli suddivisi in cinque Capi e rinvia alla documentazione degli uffici per una più ampia illustrazione del contenuto, segnalando in questa sede i soli profili di specifica competenza della Commissione.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, finalizzate a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) aggiorna il richiamo normativo concernente le situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del suo rilascio. Infatti, si richiamano le categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e non più a quelle indicate all'articolo 1 della legge n. 1423 del 1956, o all'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, ormai abrogate.

Il numero 3) della medesima lettera, nel disciplinare l'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione. Quest'ultimo prevede che il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è immediatamente esecutivo e individua i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere.

Inoltre, si dispone che, in caso di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo, n. 150. del 2011, che prevede un rito semplificato di cognizione, peraltro oggetto di modifica dal provvedimento in esame.

Al medesimo articolo e comma, la lettera c), numero 1) estende la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (tra le altre, ricovero in casa di cura, libertà vigilate, divieto di soggiorno) di cui al Titolo VIII del codice penale (e non soltanto alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, previste dalla formulazione previgente).

In tali casi l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, del codice penale, secondo cui l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Viene inoltre disciplinata la relativa procedura, prevedendo tra l'altro che il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura. La disposizione in esame fa salvo quanto disposto dall'articolo 235 del codice penale, che prevede l'espulsione dello straniero comunitario a seguito di condanna superiore a due anni.

La lettera e) del medesimo comma 1 modifica la disciplina relativa al diritto di difesa recato dal citato articolo 17 del Testo Unico sull'immigrazione che, nella formulazione previgente, prevedeva che lo straniero non comunitario che sia stato espulso – parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale – è automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia per il tempo necessario per esercitare il suo diritto alla difesa.

La disposizione in esame introduce un elemento di discrezionalità prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. Contro il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di 60 giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro 30 giorni



dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.

Il Capo II (articoli da 3 a 6) interviene in materia di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e di minori non accompagnati, allo scopo, da un lato, di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria e, dall'altro, di assicurare ai minori non accompagnati adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.

Al riguardo, segnala che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione.

In particolare, il comma 1, lettera *b*), modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Il numero 1) prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale possa essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del Testo Unico dell'immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Il numero 2) stabilisce il termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di accertamento socio-sanitario dell'età di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dalla Procura della Repubblica.

Il numero 3) prevede che l'accertamento socio-sanitario debba essere effettuato dalle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali da costituire entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Si introduce inoltre, la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, di «disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto».

Tale disposizione – che trova applicazione in particolari circostanze, essenzialmente legate ad arrivi consistenti, multipli e ravvicinati via mare o via terra – opera esplicitamente in deroga al comma 6 del citato articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale prevede le ordinarie modalità di svolgimento dell'accertamento socio-sanitario dell'età, conseguente al provvedimento della procura della Repubblica.

Al riguardo, il comma 4 del medesimo articolo (per il quale non è invece specificato che si opera in deroga) prevede che, qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata, sia la Procura della Repubblica a disporre i necessari esami socio-sanitari. La novella introdotta dal decreto in esame prevede che sia invece l'autorità di pubblica sicurezza a disporre nell'immediatezza lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici.

Dal tenore letterale della disposizione sembra comunque desumersi che l'esecuzione di tali operazioni debba essere previamente autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza, in cui l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto, senza tuttavia ulteriormente precisare i termini temporali per l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.

È quindi prevista la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni com-

piute, nonché l'indicazione del margine di errore e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle 48 ore successive.

La novella richiama, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui al comma 3-ter del medesimo articolo 19-bis, introdotto dal presente decreto, sulla possibilità di espulsione a seguito di condanna per dichiarazioni false sull'età. Sempre in quanto compatibile, richiama anche il comma 7, secondo cui il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento.

Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, in un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro. In particolare si prevede che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione al pubblico ministero.

Il Capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia di accoglienza, con la finalità – esplicitata nella relazione illustrativa – di «*introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio*».

Il Capo IV (articoli da 9 a 12), introduce misure per il supporto alle politiche di

sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio, come precisato nella relazione illustrativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, sottolinea che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato della Repubblica il 13 settembre 2023, è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza.

In considerazione dei limitati profili di interesse per la Commissione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 10 articoli, di cui si richiamano sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1 identifica l'oggetto nella revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali della delega per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, mentre l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione del predetto sistema di incentivi.

L'articolo 4 stabilisce principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad

attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi.

L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea.

L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico « codice degli incentivi ».

L'articolo 7, introdotto dal Senato, modifica i termini – fissandoli al 27 agosto 2024 – per l'esercizio della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, prevista dalla legge n. 118 del 2022, di cui all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge sulla concorrenza 2021).

L'articolo 8 contiene norme immediatamente precettive in materia di digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi.

Si segnala, ai fini dell'esame della Commissione, il comma 4 del citato articolo 8, che – al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi – prevede che le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione e quelle competenti al rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi promuovano la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni medesime.

Per le suddette finalità, la disposizione in esame prevede, in via sperimentale, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce), nonché di concerto con il Ministero dell'interno – definisca protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e della documentazione antimafia

prevista dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie; mentre l'articolo 10 prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

##### **C. 752.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione svolge oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, della proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 13 articoli, richiamandone sinteticamente i contenuti.

L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del relativo sistema produttivo, attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo.

L'articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » e di « giovane imprenditore agricolo » intendendosi per tali le imprese che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni: il titolare sia un

imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni; nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

L'articolo 3 istituisce un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo inserimento dei giovani in agricoltura.

Per la medesima finalità, l'articolo 4 introduce un regime fiscale agevolato in favore dei soggetti di cui al citato articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa e che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola.

L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, prevedendo che in casi di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui al citato articolo 2, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L'articolo 6 prevede la concessione di un credito di imposta per le spese sostenute dai giovani imprenditori agricoli per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda, mentre l'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate.

L'articolo 8, in materia di prelazione di più soggetti confinanti prevede alcune ipotesi di prelazione legale, individuando, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in

cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

L'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate.

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, al fine di favorire sinergie amministrative nel campo dell'imprenditoria giovanile.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia a presidio delle prerogative statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano mentre l'articolo 13 prevede la copertura finanziaria del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

**C. 1324, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, sottolinea che il provvedimento, approvato dal Senato, è composto da 7 articoli e detta disposizioni in materia di produzione e di

immissione sul mercato di alimenti sintetici.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti e soffermandosi sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge in esame, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, prevedendo altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria.

L'articolo 2 introduce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, della denominazione di « carne », di riferimenti alle « specie animali », di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della peschiera, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

L'articolo 4, al comma 1, individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame.

Il comma 2 stabilisce che, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Sezioni menzionate riguardano, rispettivamente, i principi generali (articoli 1-12) e le modalità di applicazione (articoli 13-31) delle sanzioni amministrative. Il comma in esame esclude, peraltro, la possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge succitata. Quanto alla ragione di tale

esclusione, dalla relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si desume che il Governo considera le violazioni, nella materia *de qua*, come « lesive di interessi particolarmente delicati e importanti ».

In base al comma 3 dell'articolo in esame, in riferimento ai divieti posti dal provvedimento, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali.

L'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti introdotti dal presente provvedimento.

In particolare, il comma 1 prevede anzitutto che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria. Quest'ultima va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque 150.000 euro.

Inoltre, la violazione comporta l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, « per lo stesso periodo ». Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il Governo precisa che anche per la sanzione



della chiusura dello stabilimento di produzione vale la cornice edittale da un anno a tre anni.

Il medesimo comma 1 stabilisce inoltre che « alle medesime sanzioni » – in virtù di una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato – è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dagli articoli 2 e 3.

Evidenzia che, in sede di relazione illustrativa, il Governo afferma che questa parte della disposizione « estende l'applicazione delle sanzioni » ai finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite. Dunque s'intende fare riferimento all'intero trattamento sanzionatorio delineato nei precedenti periodi del comma, malgrado il testo originario del provvedimento si riferisca « alla medesima sanzione ». La predetta modifica in sede referente ha conformato la lettera della disposizione alla volontà manifestata in sede di relazione illustrativa, anche alla luce di un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia del Senato.

Il comma 2 precisa che per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso. Non si fa riferimento, in questa sede, alla personalità dell'autore della violazione.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che, per quanto non previsto dal provvedimento, si applichino le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981. Si ricorda che una forma di raccordo tra il disegno di legge in esame e la predetta legge n. 689 del 1981 è stabilita anche dal comma 2 dell'articolo 4, che a tale legge rinvia per quanto attiene all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, escludendo al contempo l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

Il comma 2 demanda l'aggiornamento dell'entità delle sanzioni previste dal disegno di legge in esame – da effettuare ogni due anni, sulla base delle variazioni del-

l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT – a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 7, in fine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, tra i cui componenti figurano diversi membri della Commissione Giustizia, è convocata alle ore 14, in concomitanza con la seduta in sede referente nella quale è previsto l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 1294 in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Al fine di consentire a tutti i colleghi di partecipare ai lavori della Commissione, chiede alla presidenza di rinviare la predetta seduta in sede referente.

Rinnova inoltre la richiesta che per il futuro i lavori delle Commissioni bicamerali, delle Giunte e degli altri organi aventi tra i loro componenti membri della Commissione Giustizia possano essere organizzati in maniera tale da evitare il più possibile di sovrapporsi alle sedute di questa Commissione, invitando il presidente ad assumere le opportune iniziative.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come la problematica della sovrapposizione tra i lavori delle Commissioni permanenti e quelli delle Commissioni bicamerali o di altri organi interni della Camera sia purtroppo ricorrente e di difficile soluzione.

Pur assicurando, da parte sua, la massima attenzione possibile, tiene a sottolineare che la Commissione permanente per sua natura abbia una propria agenda di priorità e tempistiche spesso legate alla



programmazione generale dei lavori della Camera, circostanza che inevitabilmente ne irrigidisce il calendario delle sedute.

Per quanto attiene alla richiesta di rinviare la seduta già prevista in sede referente per l'esame degli emendamenti al disegno di legge C. 1294 in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di anticipare la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine di tale seduta, alle ore 14.

In quella sede sarà possibile anche valutare se vi sono le condizioni per procedere all'esame delle proposte emendative

già nella giornata odierna, o se invece sia opportuno rinviare le votazioni alla seduta di domani, al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori valutazioni.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune .....	50
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione dei sindacati ucraini FPU e KVPU .....	50
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	51
---	----

##### INTERROGAZIONI:

5-01264 Amendola: Sulla repressione delle opposizioni in Bangladesh .....	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	53
5-01216 Porta: Sullo stallo politico in Thailandia .....	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	54

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b)* Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi**

**Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.15.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale di una delegazione dei sindacati ucraini FPU e KVPU.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

**SEDE REFERENTE**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.**

**C. 924 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, esprime apprezzamento per l'imminente approvazione del provvedimento in esame che, a poco più di un anno dalla firma, contribuirà a rafforzare le relazioni con la Repubblica del Titano nel settore giudiziario.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Billi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.35.**

**INTERROGAZIONI**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

**La seduta comincia alle 14.35.**

**5-01264 Amendola: Sulla repressione delle opposizioni in Bangladesh.**

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, che ha saputo cogliere le preoccupazioni – contenute nell'appello sottoscritto da 177 *leader* mondiali, tra cui 106 premi Nobel – per la probabile incarcerazione di Muhammad Yunus, che ha contribuito a far uscire milioni di persone dalla povertà estrema in Bangladesh offrendo microcrediti nelle zone rurali attraverso la *Grameen Bank*.

Osserva che come attestato dall'incontro del 25 luglio scorso a Roma tra la *Premier* del Bangladesh, Sheikh Hasina, ed il Presidente Meloni, il Paese rappresenta un *partner* di rilievo crescente per l'Italia, anche in ragione della comunità bangladesca più vasta all'interno dell'Unione Europea: pertanto, auspica che l'Esecutivo continui a monitorare da vicino la vicenda giudiziaria di Yunus e, più in generale, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese.

**5-01216 Porta: Sullo stallo politico in Thailandia.**

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio PORTA (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che aggiorna il quadro delineato dalla interrogazione in titolo, presentata il 1° agosto scorso. Auspica, tuttavia, che l'Esecutivo mantenga alta l'attenzione – anche attraverso l'attività dell'Ambasciata italiana *in loco* – sulla evoluzione politica nel Paese, anche in considerazione dei forti legami instaurati con l'Italia, sanciti dalla presenza di una consistente comunità thailandese in Italia e di numerosi connazionali che risiedono nel Paese asiatico.

Esprimendo riserve sul sistema istituzionale della Thailandia, che prevede un Senato *de facto* nominato dalla giunta militare che governa il Paese, auspica che il nuovo Governo guidato da Srettha Thavisin promuova un processo di riconciliazione nazionale e garantisca il pieno rispetto dei diritti civili e politici.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01264 Amendola: Sulla repressione delle opposizioni in Bangladesh.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Seguiamo con attenzione le questioni esposte dagli onorevoli interroganti e, in generale, il processo di avvicinamento verso le elezioni parlamentari in Bangladesh del gennaio prossimo.

L'Italia ha partecipato all'elaborazione delle dichiarazioni pubbliche che i Paesi dell'Unione europea e *like-minded* hanno rilasciato per invocare elezioni libere e giuste, il rispetto dei diritti delle opposizioni e la più ampia garanzia della libertà di espressione e di manifestazione del dissenso nel Paese.

Condividiamo pertanto l'auspicio contenuto nell'appello cui fa riferimento il testo dell'interrogazione, firmato da Premi Nobel e altre personalità internazionali, tra cui alcuni parlamentari ed ex rappresentanti di Governi stranieri.

L'attenzione dell'Unione Europea verso le prossime elezioni in Bangladesh è testimoniata, tra l'altro, dalla missione esplorativa dello scorso luglio. Sulla base delle risultanze della missione, Bruxelles ha disposto ora l'invio di quattro esperti, che seguiranno il processo elettorale nei prossimi mesi.

Quanto alla situazione complessiva dei diritti umani in Bangladesh, questa sarà sottoposta a riesame il mese prossimo nel quadro dei meccanismi previsti dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite.

In quel contesto, la comunità internazionale fornisce raccomandazioni e assi-

stenza per migliorare le capacità delle istituzioni bangladesi, accompagnando il Paese verso una più compiuta democrazia.

L'Italia avanzerà le proprie osservazioni, che potranno riguardare specifici aspetti dei diritti umani e il rispetto, da parte del Governo del Bangladesh, delle convenzioni internazionali di cui il Paese è parte.

Con questo spirito, l'Italia, tramite l'Ambasciata a Dhaka e insieme alla Delegazione europea e alle Ambasciate *in loco* dei Paesi *like-minded*, segue i procedimenti giudiziari che vedono coinvolti attivisti dei diritti umani e membri delle organizzazioni della società civile. Lavoriamo, nelle sedi e nelle forme ritenute più efficaci, perché questi processi si svolgano in maniera equa e in tempi ragionevoli.

Il Bangladesh sta diventando un *partner* di rilievo crescente nell'Indo-Pacifico, con un PIL di circa 400 miliardi di euro, una crescita media nell'ultimo decennio del 6,5 per cento, e una popolazione di oltre 170 milioni di abitanti. L'Italia ospita la comunità bangladesi più vasta all'interno dell'Unione Europea, circa 140 mila persone.

A livello bilaterale, nel quadro del dialogo che intratteniamo con il Paese asiatico, abbiamo espresso a più riprese l'auspicio che il Paese rafforzi il rispetto di diritti e libertà individuali e dei processi democratici, mettendo in luce il nesso ineludibile tra la crescita economica e il progresso civile e democratico.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01216 Porta: Sullo stallo politico in Thailandia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le ultime elezioni politiche in Thailandia del maggio 2023, molto partecipate, hanno visto la vittoria dei partiti di opposizione.

Il partito *Move Forward*, guidato dal leader Pita, si è affermato come prima forza politica del Paese (con 151 seggi su 500), seguito da Pheu Thai (141 seggi), partito dell'ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, estromesso da un colpo di Stato militare nel 2006.

In Parlamento, il *leader* di *Move Forward*, Pita, non ha tuttavia raggiunto, in due successive votazioni, il *quorum* per essere eletto Primo Ministro a causa del mancato appoggio dei senatori.

L'ordinamento thailandese prevede infatti che il Primo Ministro debba ottenere la fiducia di almeno 376 parlamentari tra Camera e Senato. E quest'ultimo è stato interamente nominato dalla giunta militare nel 2019.

È stato pertanto il candidato di Pheu Thai, Srettha Thavisin, ad essere eletto Primo Ministro dall'Assemblea Nazionale il 23 agosto scorso. Il nuovo Esecutivo è frutto di un compromesso tra Pheu Thai e altri undici partiti. Tra questi le forze politiche promilitari. Ma anche formazioni che in precedenza erano all'opposizione.

L'esito positivo dell'elezione di agosto ha permesso a Thavisin di formare un Governo, che ha prestato giuramento il 5 settembre davanti al Re.

La formazione del nuovo Governo non ha visto manifestazioni di protesta da parte della popolazione.

Sul fronte internazionale, il neo-Primo Ministro thailandese ha partecipato alla 78<sup>a</sup> Assemblea Generale dell'ONU, dove ha avuto incontri a margine con il Presidente degli Stati Uniti e il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

L'agenda del Primo Ministro Thavisin è incentrata sulla politica economica e sull'obiettivo di espandere la rete di accordi di libero scambio della Thailandia e le iniziative di cooperazione regionale.

Nel quadro della crescente attenzione rivolta verso l'Indo-Pacifico, l'Italia è impegnata a rafforzare la collaborazione con la Thailandia.

Dal 3 al 4 ottobre scorsi si è tenuto a Bangkok l'*High-Level Dialogue on Italy-Asean Economic Relations*, aperto dal Viceministro delle imprese e del *made in Italy*, Valentino Valentini.

L'evento, organizzato da *The European House-Ambrosetti*, in collaborazione con il Ministero degli esteri thailandese e con il supporto della nostra Ambasciata, ha visto la presenza di oltre trecento partecipanti tra economisti, imprenditori, aziende e rappresentanti istituzionali italiani, thailandesi e di altri Paesi dell'area ASEAN.

Nel corso della missione, il Viceministro Valentini ha avuto proficui colloqui con diversi esponenti del nuovo Esecutivo thailandese.

Il Governo intende intensificare i contatti con Bangkok per costruire un forte partenariato economico e commerciale con la seconda economia del sud-est asiatico.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 17 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 55

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 56

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 58

Sui lavori della Commissione ..... 57

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 17.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre scorso.

Barbara POLO (FDI), *relatore*, avanza una proposta di parere favorevole.

Antonino MINARDO, *presidente*, non essendovi richieste d'intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ricorda, quindi, le modalità di votazione sulla proposta e, dato conto dei deputati in missione e delle sostituzioni, invita i deputati segretari a effettuare la chiama.

(*Segue la chiama*)

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	19
Votanti .....	14
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	8

Hanno votato <i>si</i> .....	14
Hanno votato <i>no</i> .....	0

*La Commissione approva.*

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich (in sostituzione di Maiorano), Bagnasco, Bicchielli, Carrà, Chiesa, Ciaburro, Comba, Coppo (in sostituzione di Malaguti), Minardo, Mulè, Padovani, Polo, Saccani Jotti, Tassinari (in sostituzione di Fascina).

Si sono astenuti i deputati: Baldino, Carè, De Maria, Graziano e Pellegrini

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la Commissione si esprimerà in questa stessa seduta.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva, preliminarmente, che il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione ed è composto da ventitré articoli suddivisi in sei Capi.

In particolare, il Capo I (articoli 1-6) contiene misure tese ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse sia

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sia quelle per la coesione e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027; al Capo II (articoli 7 e 8) viene definita la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e vengono altresì introdotte disposizioni dirette a fronteggiare e a risolvere situazioni di particolare criticità verificatesi nell'isola di Lampedusa, a seguito dell'eccezionale flusso migratorio proveniente dai Paesi del Mediterraneo; il Capo III (articoli 9-17) disciplina la nuova Zona Economica Speciale (ZES) comprendente l'intera area del Mezzogiorno, mentre il Capo IV (articoli 18 e 19) prevede nuove procedure concorsuali dirette a rafforzare la capacità amministrativa delle Regioni e degli enti territoriali del Mezzogiorno, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di attuazione delle politiche di coesione; al Capo V (articoli 20 e 21) sono previste disposizioni in materia di trattamento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio; infine, il Capo VI (articoli 22 e 23) reca le necessarie misure finali e di coordinamento.

Passando, quindi, alle disposizioni che rilevano ai fini del parere da rendere alla Commissione bilancio, contenute nel Capo V, si sofferma, in particolare, sull'articolo 21.

La norma, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale al fine, tra l'altro, di ricomprendere in tale categoria, in cui figurano in base all'assetto previgente immobili e strutture permanenti militari, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero punti di crisi (*hot spots*), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (*ex* Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS).

Inoltre, viene autorizzato il Ministero della difesa ad avvalersi – per la realizzazione delle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale – delle procedure previste dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), che disciplina le procedure da seguire in caso di somma urgenza e protezione civile.

Il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede, altresì, che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.

Il comma 3 affida al Ministero della difesa – mediante le articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. – la progettazione e la realizzazione delle strutture individuate dal piano prevedendo che tali opere siano dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023, per la realizzazione del piano. Al relativo onore si provvede, ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto ai restanti 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo Ministero dell'interno.

Viene inoltre autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui, a decorrere dal 2024, quale contributo al funzionamento delle suddette strutture e di euro 400.000 per il 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza (comma 6). Ai relativi oneri, pari a 400.000 per il 2023 e

1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 7).

Conclude presentando una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia un voto contrario da parte del proprio gruppo, non condividendo l'equiparazione delle strutture destinate all'accoglienza dei migranti alle opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. Osserva come siffatta norma consenta di derogare, per la realizzazione dei centri di accoglienza e di permanenza, alla vigente disciplina urbanistica e paesaggistica, oltre a non prevedere la concertazione tra lo Stato e le Regioni. Si dichiara basito per l'impostazione della norma e invita la maggioranza ad un'ulteriore riflessione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Paola Maria CHIESA (FdI) segnala l'esigenza di introdurre nel calendario della Commissione anche l'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 1324, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede se sia possibile avviare l'esame della proposta di legge a sua prima firma C. 1243, in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari.

Antonino MINARDO, *presidente*, prende atto delle richieste, che saranno considerate nella riunione dell'Ufficio di presidenza già convocata per domani mattina.

**La seduta termina alle 14.**

ALLEGATO

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (C. 1416 Governo);

rilevato che:

il Capo V (articoli 20 e 21) reca disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

in particolare, l'articolo 21 modifica l'articolo 233 del Codice dell'ordinamento militare che individua la categoria delle opere destinate alla difesa nazionale al fine, tra l'altro, di ricomprendere in tale categoria, le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ovvero punti di crisi (*hot spots*), centri di permanenza per

i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo o CARA), Centri di accoglienza (CDA) e centri di accoglienza straordinaria (CAS);

la medesima norma demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di tali strutture, affidando altresì al Ministero della difesa – mediante le articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A. – la progettazione e la realizzazione delle strutture individuate dal piano e prevedendo che tali opere siano dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale;

ai fini della realizzazione del piano, viene infine istituito – nello stato di previsione del Ministero della difesa – un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	59
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69
---	----

AVVERTENZA .....	69
------------------	----

#### SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

#### La seduta comincia alle 10.05.

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'inammissibilità delle proposte emendative presentate, alla luce del nuovo esame svolto, ritiene che possano ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative:

Bicchielli 10.53, in quanto la proposta è volta ad estendere i benefici riconosciuti dal provvedimento in esame nell'ambito della ZES unica anche alle Zone economiche ambientali (ZEA), con un intervento che può ritenersi quindi riferibile al contenuto del provvedimento in esame;

D'Alfonso 16.01, che disciplina la possibilità di presentazione di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili nell'ambito dei territori della ZES unica;

Toni Ricciardi 16.08 e 16.09, che, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedono un rifinanziamento per gli anni dal 2024 al 2030 della misura « Resto al Sud »;

Centemero 17.1, in quanto reca disposizioni in materia di accesso ai fondi per la coesione riferiti ai servizi idrici, intervenendo su un settore oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1;

Cannizzaro 17.13, in quanto, al fine di semplificare e accelerare procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzo di risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, consente la nomina di Commissari straordinari competenti in materia di gestione dei rifiuti e risanamento ambientale;

Scerra 018.01, che, rendendo permanente la decontribuzione prevista per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni del Mezzogiorno, reca interventi assimilabili a quelli contenuti nel provvedimento in esame.

Fa presente che, sulla base di tali valutazioni, deve ritenersi altresì ammissibile l'articolo aggiuntivo Caramiello 17.05, anch'esso riferibile a interventi di agevolazione degli investimenti nel Mezzogiorno.

Con riferimento alle altre richieste di riesame presentate conferma le valutazioni comunicate nella seduta di lunedì 16 ottobre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 10.10.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

#### **Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. C. 1275 e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire*

*il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, rammenta che nella seduta dello scorso 1° agosto, dopo l'intervento introduttivo del relatore, il rappresentante del Governo, dopo aver preannunciato la propria contrarietà rispetto all'articolo 7 del testo in esame, si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie delle restanti disposizioni del provvedimento, una volta completata l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO richiama in primo luogo le richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta dal relatore rispetto agli articoli da 1 a 4 della proposta di legge, sottolineando come si fosse richiesto in particolare un approfondimento al fine di escludere che dalle disposizioni in esame, di cui si prevede indistintamente l'applicazione ai datori di lavoro privati e pubblici, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che le predette disposizioni sono finalizzate alla tutela salariale dei dipendenti non soggetti a contratti collettivi nazionali o destinatari di contratti collettivi nazionali con retribuzioni non in linea con i corrispondenti accordi collettivi dei settori di appartenenza e che, pertanto, le stesse non determinano effetti nei confronti dei contratti collettivi nazionali dei comparti di contrattazione pubblici, assoggettati alla disciplina e alle procedure negoziali regolate dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici sia definito dai rispettivi contratti collettivi. Fa inoltre presente che nel settore pubblico tutti gli ambiti sono contrattualizzati e garantiti dal principio della rappresentatività sindacale e non esi-



ste, pertanto, il rischio di incorrere in casi di « contratti pirata », ovvero di contratti che siano sottoscritti da una sola sigla sindacale. Per quanto riguarda l'ipotesi prospettata dal relatore stesso nella citata seduta del 1° agosto scorso in ordine al fatto che nel perimetro della pubblica amministrazione fossero eventualmente presenti contratti con retribuzione minima oraria inferiore ai 9 euro lordi previsti dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, precisa che tale ipotesi non risulta riscontrabile confrontando nel merito gli elementi che compongono la struttura della retribuzione del settore pubblico, quali, tra gli altri, lo stipendio tabellare, le indennità accessorie di natura fissa e ricorrente previsti dai contratti collettivi di lavoro e gli incentivi correlati alla *performance*. Assicura, in ogni caso, che nell'ambito della pubblica amministrazione gli importi orari, considerate le diverse voci che compongono le strutture dei trattamenti economici, sono comunque superiori ai 9 euro lordi.

Con riferimento, invece, all'articolo 5, relativo all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario e ai compiti ad essa affidati, conferma che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento della istituenda Commissione con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con riferimento all'articolo 7 conferma che il dettato normativo dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica non prevede tra le modalità di copertura di nuovi o maggiori oneri il rinvio a leggi successive e che la prassi consolidatasi nel corso degli anni non ha più consentito la previsione di disposizioni di legge che rinviino alla legge di bilancio l'individuazione di specifiche coperture finanziarie.

Tutto ciò premesso, rileva dunque la necessità di sopprimere il citato articolo 7 del provvedimento in esame, al fine di

assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che la richiesta di soppressione dell'articolo 7 testé formulata dalla rappresentante del Governo, motivata con la necessità di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, rappresenti in realtà una scelta che riveste carattere essenzialmente politico, non rispondendo, a suo giudizio, a considerazioni di natura tecnico-contabile, che dovrebbero essere le uniche meritevoli di attenzione nell'ambito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio.

Osserva infatti che, qualora fossero fondate le argomentazioni svolte al riguardo dalla sottosegretaria Albano, allora tanto più il Governo dovrebbe interrogarsi sulla effettiva conformità alla vigente disciplina contabile del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attualmente in discussione al Senato della Repubblica. Ricorda, infatti, che tale ultimo provvedimento comporterà sicuramente in sede attuativa oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, connessi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al trasferimento di funzioni amministrative, che tuttavia risultano allo stato attuale privi di specifica quantificazione, ma non individua già in questa fase le risorse occorrenti alla relativa copertura finanziaria. Rileva peraltro che, come del resto confermato nella seduta odierna della stessa sottosegretaria Albano, la proposta di legge in esame, nel fissare a 9 euro il trattamento salariale minimo, non reca oneri diretti a carico della finanza pubblica, posto che gli unici eventuali oneri derivanti dalla sua attuazione ricadrebbero esclusivamente in capo a soggetti privati esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, considera totalmente inappropriato il richiamo effettuato dal Governo al rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. A sostegno di ciò, osserva altresì che la legge di bilancio per il 2024, alla quale lo stesso articolo 7 rinvia la definizione del beneficio ivi previsto in favore dei datori di

lavoro che abbiano adeguato il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi, non risulterebbe in alcun modo vincolata all'adozione delle conseguenti misure e potrebbe dunque anche disattendere, in ragione del rapporto intercorrente tra provvedimenti normativi del medesimo rango che si susseguano nel tempo, alle previsioni di natura meramente programmatica contenute nello stesso articolo 7.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia preliminarmente che la contrarietà manifestata dal Governo sul testo in esame concerne esclusivamente l'articolo 7, di cui la sottosegretaria Albano ha conseguentemente richiesto la soppressione ai fini di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in ciò rendendo ancora più palese la discrepanza tra quanto rappresentato nell'odierna circostanza dalla stessa rappresentante del Governo e la posizione espressa al riguardo dal relatore nella seduta dello scorso 1° agosto. In quella sede il relatore, richiamandosi all'analisi svolta dagli Uffici della Camera, aveva rilevato che le disposizioni del richiamato articolo 7 non apparivano suscettibili di determinare vincoli a carico della finanza pubblica, stante il carattere non puntuale e non immediatamente precettivo dei loro contenuti, né risultavano giuridicamente idonee a imporre alla prossima legge di bilancio l'adozione delle misure ivi previste.

In tale quadro, osserva infatti che il citato articolo 7, di natura meramente programmatica e privo di un contenuto normativamente vincolante, si limita a rinviare alla legge di bilancio per il 2024 sia per la definizione del beneficio previsto in favore dei datori di lavoro interessati, che, qualora effettivamente previsto, comporterà certamente un onere a carico della finanza pubblica, sia per l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Al riguardo, rileva che l'assenza di una clausola di copertura finanziaria dei predetti futuri oneri già nel testo in esame non rappresenta in alcun modo un'anomalia censurabile, dal momento che il suddetto beneficio economico non viene direttamente previsto dal presente provvedimento, rimettendosi piuttosto la concreta specificazione degli incen-

tivi a un successivo provvedimento legislativo.

Ribadisce pertanto che il richiamo operato dalla sottosegretaria Albano al presunto mancato rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 non appare pertinente, posto che, come già evidenziato, il presente provvedimento non rinvia in alcun modo alla successiva legge di bilancio per il 2024 la copertura finanziaria di un onere attuale, già in questa fase quantificato, bensì rimanda la definizione stessa del beneficio per i datori di lavoro e la relativa copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024. Sulla base di tali argomentazioni, considera pertanto inaccettabile la richiesta del Governo di sopprimere l'articolo 7 per mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, auspicando viceversa che il relatore, in un confronto dialettico rispetto alle posizioni manifestate dall'Esecutivo, possa trarre le logiche conseguenze dalle argomentazioni svolte, proprio in relazione all'articolo 7, nella precedente seduta dello scorso 1° agosto, eventualmente differenziando su questo punto il proprio parere rispetto a quello formulato dalla sottosegretaria Albano.

Marco GRIMALDI (AVS) nel rammentare che nella precedente seduta dello scorso 1° agosto il relatore aveva formulato richieste di chiarimento relativamente agli eventuali oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento alla pubblica amministrazione, rileva che la sottosegretaria Albano ha rappresentato che la stragrande maggioranza delle disposizioni dell'articolato non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché per quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente presso la totalità delle pubbliche amministrazioni il trattamento economico minimo orario riconosciuto risulta essere già superiore ai 9 euro lordi previsti dal testo in discussione.

Ritiene, peraltro, una vera e propria assurdità la richiesta di sopprimere l'articolo 7, in quanto le disposizioni ivi contenute non presentano carattere vincolante nei confronti delle scelte che saranno operate dalla prossima legge di bilancio. Alla

luce di tali considerazioni, considera pertanto la contrarietà manifestata dal Governo nella presente sede di natura esclusivamente politica, incentrata sul merito della proposta di legge in esame, che come tale esula dalle competenze della Commissione Bilancio, chiamata a compiere una verifica tecnica sui soli profili di ordine finanziario.

Rileva che l'*iter* del provvedimento in esame presso questa Commissione rivela viceversa la ferma indisponibilità del Governo e della maggioranza parlamentare a discutere nel merito circa l'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il salario minimo legale, laddove un simile intervento normativo appare non più procrastinabile, tanto più nell'attuale situazione del nostro Paese in cui oltre quattro milioni di persone lavorano in condizioni totalmente prive di tutela, con retribuzioni che si collocano spesso ben al di sotto dell'importo orario di 9 euro lordi. Osserva, peraltro, che anche taluni contratti collettivi di lavoro, di recente rinnovati, quali ad esempio quello relativo ai servizi fiduciari, prevedono la corresponsione di retribuzioni inferiori al predetto importo orario di 9 euro lordi, così come accade anche nel caso di prestazioni di lavoro svolte presso taluni grandi operatori del settore commerciale.

Tutto ciò considerato, nel ribadire che a suo avviso non sussistono profili critici dal punto di vista della copertura finanziaria del provvedimento in discussione, posto che quest'ultimo non determina oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che il tema della previsione normativa di un salario minimo adeguato costituisca una questione non più eludibile e auspica perlomeno che nel corso del successivo esame parlamentare del testo possano essere approvate proposte emendative in grado di migliorarne ulteriormente i contenuti.

Daniela TORTO (M5S), unendosi alle considerazioni già svolte a vario titolo dai colleghi che l'hanno preceduta, esprime il timore che la richiesta di soppressione dell'articolo 7 da parte della sottosegretaria Albano nasconda in realtà l'ennesimo tentativo da parte del Governo e della mag-

gioranza di non affrontare nel merito un tema di importanza cruciale, quale quello del salario minimo legale.

Evidenzia inoltre che il problema non è rappresentato dall'assenza nel testo di una specifica copertura finanziaria, dal momento che il provvedimento non determina di per sé nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, a suo avviso, sarebbe stato più onesto da parte del Governo ammettere apertamente di fronte al Paese la propria contrarietà nel merito rispetto all'introduzione nel nostro ordinamento di una forma di salario minimo legale.

Dichiara, altresì, di non condividere in alcun modo la richiesta di soppressione dell'articolo 7, rispetto alla cui formulazione si potrebbe peraltro a suo parere ipotizzare anche una riscrittura al fine di meglio declinarne il dispositivo che, comunque, anche nella sua attuale versione non ha carattere prescrittivo.

Ritiene pertanto che la posizione strumentalmente assunta in proposito dal Governo nel corso della presente seduta sia motivata da ragioni di ordine squisitamente politico e invita la sottosegretaria Albano, di cui pure apprezza il senso di responsabilità, a riconsiderare le valutazioni in precedenza formulate sull'articolo 7, evidenziando come queste ultime si discostino da quelle tradizionalmente espresse nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva presso la Commissione Bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI) nel ricordare che, sin dalle prime fasi dell'*iter* del provvedimento, la maggioranza si è sempre dichiarata contraria all'introduzione del salario minimo per legge, evidenzia ad ogni modo che il dibattito nel merito spetta alla competente Commissione Lavoro e, ora, all'Assemblea.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Bilancio, ritiene che la sottosegretaria Albano abbia risposto in modo esaustivo alle richieste di chiarimento riguardanti i profili finanziari recati dal provvedimento, sottolineando che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica non prevede tra le moda-

lità di copertura il rinvio a leggi successive per il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie. Aggiunge che il contenuto della prossima legge di bilancio non può essere vincolato attraverso un provvedimento legislativo, potendosi eventualmente prevedere impegni nell'ambito di specifici atti di indirizzo. Osserva, inoltre, che anche qualora tale modalità di copertura fosse ritenuta ammissibile, allo stato il disegno di legge di bilancio approvato dal Governo non prevede alcuno stanziamento al riguardo e, pertanto, occorrerebbe individuare ulteriori risorse finanziarie per provvedere alla copertura dei benefici richiamati dall'articolo 7.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa notare che le affermazioni della deputata Lucaselli non tengono conto del contesto in cui si è giunti alla stesura del provvedimento.

Ricorda, infatti, che la discussione sulla proposta di legge per l'istituzione del salario minimo è stata avviata circa otto mesi fa ed è stata preceduta, a novembre dello scorso anno, dall'esame in Assemblea di mozioni sul medesimo tema. Sottolinea che la Commissione Lavoro ha svolto un ampio ciclo di audizioni che hanno incluso sindacati, organizzazioni datoriali, associazioni di categoria, istituti pubblici come l'ISTAT, professori universitari esperti nella materia e il CNEL che ha depositato una memoria scritta, i cui contenuti sono stati sostanzialmente ripresi dal documento approvato in questi giorni dal medesimo Consiglio.

Nel rilevare, pertanto, che anche le valutazioni espresse in questa sede non possono non essere lette come un giudizio politico, con riferimento alle considerazioni della rappresentante del Governo, evidenzia che il rinvio alla legge di bilancio per il 2024 operato dall'articolo 7 riguarda esclusivamente il reperimento di risorse destinate a finanziare l'eventuale concessione del contributo ai datori di lavoro, che sarebbe tuttavia previsto dal medesimo provvedimento. In questo senso, non si pone, quindi, il rischio di una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Cogliendo spunto da quanto evidenziato dalla collega Lucaselli, ritiene che si potrebbe valutare la possibilità di presentare

un ordine del giorno in Assemblea in cui trasfondere il contenuto dell'articolo 7 ovvero riaprire il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, evitando il prospettato rinvio in Commissione del provvedimento.

Sottolinea, infatti, che fino ad ora la maggioranza si è sempre sottratta ad un dibattito sul merito del provvedimento, prima presentando un emendamento soppresivo dell'intero contenuto della proposta di legge e poi affidandosi alle valutazioni del CNEL dopo l'approvazione di una questione sospensiva da parte dell'Assemblea. Esprime, quindi, il timore che anche il parere espresso dalla rappresentante del Governo in questa sede debba leggersi nella medesima ottica, ritenendo che sarebbe grave utilizzare il parere sui profili finanziari per interrompere l'iter del provvedimento.

Chiede, pertanto, alla maggioranza di modificare il proprio orientamento rinviando la discussione sul riconoscimento del contributo ai datori di lavoro all'esame del disegno di legge di bilancio, pur dichiarandosi consapevole che per la maggioranza questa possibilità sarebbe preclusa dalla scelta, anticipata da alcuni esponenti del Governo, di non presentare proposte emendative.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che, qualora il parere della Commissione recepisca le valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, non ci sarebbe alcun effetto preclusivo della discussione del provvedimento in Assemblea.

Valentina BARZOTTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi dei gruppi di opposizione che l'hanno preceduta, ritiene che l'approvazione di un parere contrario sui profili finanziari del provvedimento teso a svuotarne il contenuto rappresenti un fatto grave, soprattutto in considerazione del fatto che la proposta di legge è volta a dare finalmente attuazione all'articolo 36 della Costituzione, rimasto fino ad ora una mera norma programmatica.

Nel ritenere che le valutazioni contrarie espresse sull'articolo 7 siano motivate es-

senzialmente dalla contrarietà della maggioranza ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia che le premialità in favore dei datori di lavoro che hanno adeguato le retribuzioni all'importo del salario minimo prevista dal medesimo articolo rappresenta una mera facoltà che il legislatore potrà esercitare attraverso la legge di bilancio. Associandosi all'invito della collega Torto a considerare una diversa formulazione della disposizione, fa notare che disposizioni analoghe all'articolo 7 sono contenute, ad esempio, nella legge n. 162 del 2021 in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo e nel disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, in corso di esame al Senato.

Ida CARMINA (M5S), nel dichiarare di condividere le osservazioni svolte dai colleghi, evidenzia che l'articolo 7, non avendo carattere precettivo, non necessita di una copertura finanziaria, in quanto si tratta di una disposizione che reca una indicazione programmatica, che rinvia al disegno di legge di bilancio la definizione dei modi e dei tempi per il riconoscimento del contributo in favore dei datori di lavoro. A tale proposito, osserva che, a suo avviso, il beneficio non dovrebbe essere necessariamente riconosciuto indiscriminatamente a tutti i datori di lavoro, ma potrebbe essere riservato alle sole aziende in difficoltà. In ogni caso, a suo giudizio, la natura programmatica dell'articolo 7 è testimoniata anche dalle previsioni del successivo articolo 8 che stabilisce che tutte le disposizioni del provvedimento, ad eccezione proprio dell'articolo 7, acquistino efficacia a decorrere dal 15 novembre 2024.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel premettere che nel suo intervento si atterrà esclusivamente ai profili di competenza della Commissione Bilancio, si sofferma in particolare sull'esigenza di assicurare che nei pareri espressi questo organo utilizzi sempre il medesimo metro di giudizio.

A tal proposito evidenzia che il parametro dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, richiamato dalla

rappresentante del Governo per esprimere parere contrario sull'articolo 7, viene altresì richiamato dalla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per illustrare le criticità dell'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, attualmente all'esame della Commissione Bilancio in sede referente. Ricorda che tale disposizione prevede che il credito d'imposta nell'ambito della ZES unica sia concesso entro un limite massimo di spesa non individuato dalla norma, che si limita a demandarne la fissazione a un successivo decreto ministeriale a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione.

Conclude che, se il metro di giudizio adottato oggi dalla rappresentante del Governo sul provvedimento in esame fosse applicato al citato articolo 16, i relatori sul decreto-legge n. 124 non potrebbero non tenerne conto nell'espressione dei propri pareri. Se così non fosse, dovrebbe dedursi che il parere contrario sull'articolo 7 rappresenta soltanto il tentativo di rinviare ulteriormente l'approvazione di una proposta di legge presentata dai gruppi di opposizione.

Marco GRIMALDI (AVS) nel condividere l'osservazione della collega Carmina sull'articolo 8, ribadisce la natura non precettiva dell'articolo 7, che, comunque, anche in caso di entrata in vigore del provvedimento in esame, non determinerebbe oneri per la finanza pubblica, in quanto non sarebbe riconosciuto direttamente alcun incentivo ai datori di lavoro.

Nell'affermare di non comprendere il parere espresso dalla rappresentante del Governo, chiede di rinviare la discussione sul merito della disposizione all'esame del disegno di legge di bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI) in replica al deputato Ubaldo Pagano, afferma che l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 individua una copertura finanziaria degli oneri derivanti dal credito d'imposta da riconoscere nella ZES unica, richiamando espressamente le risorse europee e nazionali della politica della coesione.



Quanto alla proposta di modificare la formulazione dell'articolo 7, rileva che eventuali proposte al riguardo potranno essere opportunamente valutate dalla Commissione di merito, rilevando comunque che il fatto che l'articolo 7 non identifichi una copertura finanziaria idonea dimostra in modo evidente che tale disposizione rappresenta soltanto una dichiarazione fatta a scopo di propaganda.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia discussione che si è svolta sul provvedimento, tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1275 e abb., recante disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che:

l'applicazione a contratti di lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni delle disposizioni degli articoli 2 e 3, volte a garantire ai lavoratori il riconoscimento di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi, non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni non risultano fattispecie di trattamenti orari inferiori a quello minimo indicato dal citato articolo 2;

con riferimento all'articolo 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà provvedere alle attività connesse al funzionamento della Commissione per l'aggiornamento del trattamento economico minimo orario nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, che, con una formulazione di carattere imperativo, affida alla legge di bilancio per il 2024 il compito di

definire un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi, non è formulato in termini conformi alla disciplina di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, ai sensi della quale ciascun provvedimento legislativo che determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*Sopprimere l'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: , ad eccezione dell'articolo 7, ».*

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se, a questo punto, la Commissione, in presenza di disposizioni di contenuto analogo all'articolo 7, si esprimerà sempre in modo conforme alla proposta testé avanzata dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in risposta al deputato Grimaldi, fa presente che la Commissione non potrà che esprimersi sulla base della valutazione del contenuto dei provvedimenti che le saranno sottoposti.



Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rinviare alle considerazioni dianzi svolte, dichiara il voto convintamente contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, che a suo avviso costituisce un precedente assai grave, di cui sarà peraltro possibile misurare la validità già nell'ambito del prossimo esame del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché del disegno di legge in materia di autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Ritiene, infatti, che la decisione, oltre ad essere infondata sul piano tecnico, dimostri l'insensibilità della maggioranza rispetto a un tema di estrema importanza e attualità per il nostro Paese. A suo avviso, un simile atteggiamento appare tanto più censurabile se solo si considera l'insussistenza di profili onerosi del provvedimento in discussione, che non richiede pertanto l'inserimento di una puntuale clausola di copertura finanziaria.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, ribadendo come la mancata previsione nell'ambito del provvedimento di una norma di copertura finanziaria non possa costituire, per le ragioni dianzi illustrate, un valido motivo ostativo del suo esame, considerato che il provvedimento medesimo non è suscettibile di per sé di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Evidenzia piuttosto come l'articolo 7 del testo, che, a suo avviso, è privo di un contenuto effettivamente precettivo, risulti funzionale all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, al fine di tenere in particolare conto delle esigenze delle piccole imprese, attraverso l'indicazione di una misura di accompagnamento. In questo senso, la disposizione censurata appare assimilabile a quella relativa ai contratti di riallineamento retributivo previsti in agricoltura al momento dell'adozione delle misure di contrasto al caporalato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rite-

nendo la soppressione dell'articolo 7 una decisione meramente strumentale, al pari del passaggio preliminarmente svolto presso il CNEL, cui il Governo aveva richiesto osservazioni e proposte nella materia oggetto del testo in esame. Rileva quindi che, in tale contesto, il Governo stesso e la maggioranza avrebbero fatto meglio a dichiarare direttamente al Paese la propria contrarietà rispetto all'introduzione del salario minimo legale.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo al tempo stesso il proprio rammarico per il mancato svolgimento di una discussione seria sul provvedimento in esame che, come più volte evidenziato nel corso della presente seduta, non risulta suscettibile di produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ribadisce, in ogni caso, che sulla valutazione dell'articolo 7 il Governo ha evidentemente compiuto una forzatura di tipo politico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Soumahoro 1.1, che è volta ad includere nell'ambito di applicazione della disciplina relativa al trattamento economico minimo orario recata dalla presente proposta di legge anche i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Soumahoro 1.2, che è volta a prevedere che la disciplina relativa al trattamento economico minimo orario recata dalla presente proposta di legge si applichi anche ai giovani, non occupati, che si avviino al lavoro nonché ai lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo n. 136 del 2016. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento al riconoscimento del trattamento economico minimo orario anche ai giovani, non occupati, che si avviino al lavoro;

Marattin 2.4, che è volta a prevedere che l'importo del trattamento economico minimo orario, di cui al comma 1 dell'articolo 2, sia almeno pari alla cifra stabilita dalla apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in luogo del valore di 9 euro lordi espressamente indicato al predetto articolo 2, comma 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, non potendosi in linea di principio escludere che l'importo del trattamento economico determinato dalla Commissione di cui all'articolo 5, comma 1, in sede di prima applicazione possa anche risultare superiore alla cifra di 9 euro lordi attualmente indicata nel testo del provvedimento. In tal caso andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'applicazione della proposta emendativa con riferimento ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;

Soumahoro 2.1, che è volta incrementare l'importo del trattamento economico minimo orario da 9 a 12 euro lordi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Soumahoro 2.3, che è volta a prevedere che la Commissione di cui all'articolo

5, comma 1, provveda all'aggiornamento annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario secondo un criterio di progressività legato ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, che vincola l'aggiornamento annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario all'evoluzione di specifici parametri, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

Soumahoro 3.1, che, includendo nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame anche i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita IVA, è volta in particolare a prevedere che il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale, di cui all'articolo 2225 del codice civile, non possa comunque essere inferiore al valore di 12 euro lordi, stabilendo altresì che tale importo sarà annualmente aggiornato secondo un criterio di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, posto che il provvedimento in esame è destinato ad essere applicato anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto, in assenza di ulteriori elementi di quantificazione, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE CONSULTIVA**

*Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.*

*C. 1406 Governo, approvato dal Senato.*

*Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.*

*C. 1324 Governo, approvato dal Senato.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale ...	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni .....	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente .....	71
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	81
5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività .....	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	82

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	84
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	85
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione. Parere su emendamenti</i> ) .....	77
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	87
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

**La seduta comincia alle 14.05.**

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

**5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.**

Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emiliano FENU (M5S), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta esaustiva, gli ricorda che il regime forfettario dovrebbe rispondere almeno ad esigenze di semplificazione burocratica, visto che certamente non comporta una convenienza fiscale. In merito evidenzia come l'obbligo di fornire ulteriori dati rischi di vanificare l'intento originario dell'istituto e la sua convenienza. Per evitare che si ripeta il fallimento dell'istituto, già registrato alcuni anni fa, rivolge dunque l'appello alla maggioranza e al Governo a non trasformare il concordato preventivo da misura di semplificazione a misura coercitiva per i contribuenti.

**5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.**

Mariangela MATERA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, in qualità di cofirmataria.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta esaustiva e di grande interesse fornita dal rappresentante del Governo.

**5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.**

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Sottolineando come l'attuale caro-vita colpisca soprattutto i lavoratori dipendenti, invita il Governo e la maggioranza a riflettere sulle misure in cantiere se è vero, come si apprende da notizie di stampa, che la proposta di riduzione degli scaglioni, già annunciata dal Governo, sarà accompagnata anche da tetti alle detrazioni, i cui effetti si aggiungeranno a quelli del drenaggio fiscale.

**5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante crypto-attività.**

Giulio CENTEMERO (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo ed auspica che l'attuazione della delega sia occasione di confronto sul merito degli interventi anche in Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, nel ricordare che nell'ultima seduta il relatore, onorevole De Palma, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un ampio dibattito, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che la Commissione esamina oggi — ai fini del parere da rendere alla Commissione XIII Agricoltura — la proposta di legge C. 752 Carloni, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo », nel testo modificato dalla medesima XIII Commissione in sede referente. Ricorda che il 30 maggio scorso la Commissione Finanze aveva già esaminato il provvedimento, esprimendo un parere favorevole, e fa presente che la Commissione di merito ha successivamente ulteriormente modificato la proposta di legge, elaborando un nuovo testo sul quale la Commissione Finanze è chiamata nuovamente a esprimersi.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge consta ora di 13 articoli, contro i precedenti 22, e nel rinviare alla documentazione degli uffici per l'illustrazione più estesa delle norme, ricorda che l'articolo 1 individua le finalità della proposta, che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento, nonché la permanenza dei giovani e del ricambio generazionale nel settore agricolo. Il successivo articolo 2 contiene le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo », indicandone i requisiti oggettivi e



soggettivi. L'articolo 3, modificato dalla Commissione di merito, istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro – in luogo dei 100 milioni di euro previsti in precedenza – a decorrere dall'anno 2024. Evidenzia che l'articolo è stato inoltre modificato sopprimendo la disposizione che attribuiva all'ISMEA il compito di erogare tali fondi e prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione di tali risorse, delle quali viene inoltre indicata la copertura.

Per quanto riguarda i profili di interesse della VI Commissione Finanze, fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta con specifici limiti temporali e con una precisa applicazione soggettiva. Il suddetto beneficio è riconosciuto, è stato precisato, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che i soggetti interessati non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. Sottolinea poi che una ulteriore condizione per godere del regime fiscale agevolato, inserita da ultimo dalla Commissione Agricoltura, è che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*). Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. È stato inoltre introdotto un nuovo

comma che reca la copertura degli oneri recati dalla disposizione.

Passando al successivo articolo 5, rammenta che anch'esso è stato modificato e prevede ora che in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, il compenso per l'attività notarile sia determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella A) – Notai, del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto alla metà.

Fa presente che l'ex articolo 6, che introduceva disposizioni in materia di esoneri contributivi, è stato soppresso dalla Commissione di merito e che il nuovo articolo 6, di interesse per la Commissione Finanze, riprende i contenuti dell'ex articolo 6-bis e introduce – specificando che si interviene nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti di imposta (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111) – un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola ai giovani imprenditori agricoli. Esso viene concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera *a*), limitatamente a coloro che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, in misura pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta, diversamente da quanto in precedenza previsto, non è più concesso per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi di imposta successivi, ma riguarda le sole spese effettivamente sostenute nell'anno 2024. È usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Si affidano le modalità di attuazione delle disposizioni a un decreto del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La norma

dispone la copertura degli oneri, che non possono superare i 2 milioni di euro per l'anno 2024 (anziché i 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 previsti in precedenza).

Evidenzia che l'ex articolo 7, che introduceva un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, è stato soppresso e che il nuovo articolo 7 (ex articolo 8) reca agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. La disposizione prevede, in particolare, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 (e non più 2023 come in precedenza), i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale sino assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni e loro pertinenze – alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento (e non più del 50 per cento, come nel testo precedente) di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Viene quindi disposta la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Rammenta poi che sono stati soppressi l'ex articolo 9, recante agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, e l'ex articolo 9-bis, che introduceva forme di incentivazione alla pluriattività in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni. L'articolo 8 (ex articolo 10) reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti, mentre sono stati soppressi l'articolo 11, che riconosceva in favore dei giovani imprenditori agricoli un credito d'imposta per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, e l'articolo 11-bis, che individuava ipotesi in cui non era dovuto il contributo di costruzione per i nuovi edifici, nel caso di interventi da realizzare nelle zone agricole. Il successivo articolo 9 (ex articolo 12) reca disposizioni in materia di servizi di sostituzione, in particolare introducendo misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori.

Rammenta poi che sono stati soppressi gli ex articoli 13 e 14 della proposta, di interesse per la Commissione Finanze, che introducevano, rispettivamente, misure volte a favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani imprenditori agricoli. L'articolo 10 (ex articolo 15) istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Ulteriori soppressioni di interesse della Commissione hanno riguardato l'ex articolo 16 della proposta, relativo all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, dall'imposta catastale e dall'imposta di bollo e un assoggettamento all'imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti di beni costituenti l'azienda agricola, nonché l'ex articolo 17 in materia di adempimenti contabili, che consentiva ai destinatari della proposta in esame di redigere il bilancio in forma abbreviata. Evidenzia dunque che l'articolo 11 (ex articolo 18) prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo e che l'articolo 12 (ex articolo 18-bis) reca la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano, mentre il nuovo articolo 13 (ex articolo 18-ter) reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice (*vedi allegato 6*).

**Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel**

**sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.**

**Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Matera, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, evidenzia che la proposta di legge C. 851, che si compone di tre articoli, anzitutto reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione; essa contiene inoltre una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari e reca, infine, norme specifiche in tema di campagne informativo-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.

Descrivendo sinteticamente i contenuti del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021, recante l'attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché recante la disciplina della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, il comma 1 individua le finalità per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, nella tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole. Più nel dettaglio evidenzia che al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 viene introdotta la definizione di « costi di produzione », intendendosi come

tali i costi sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali; viene anche previsto che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente. Sottolinea che nel corso dell'esame in Commissione di merito sono state inserite ulteriori disposizioni, ai sensi delle quali: viene chiarito che i prezzi stabiliti nel contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari tra il fornitore e l'acquirente devono tenere conto dei costi di produzione; sono dettagliate le competenze dell'IRCQF, ovvero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in qualità di autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni alla normativa citata, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative: si chiarisce in particolare che nella richiesta di informazioni alle parti contrattuali l'Ispettorato possa altresì acquisire i documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

Passando a descrivere l'articolo 2, sottolinea che la disposizione contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed eco-

nomica. Il comma 2 individua i principi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo. In particolare, la delega richiede al Governo di individuare i criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari e prevede, ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale, che siano utilizzabili le tecniche di editing genomico. Per quanto di specifica rilevanza per la Commissione Finanze, sottolinea il criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 2, che prevede l'introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla già menzionata lettera *a*), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell'ambiente e della salute. Ritiene parimenti di interesse per la Commissione Finanze la lettera *c*), che individua quale criterio di delega la previsione di agevolazioni e di incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere suddette. Evidenzia inoltre che nel corso dell'esame in Commissione di merito è stata introdotta una lettera *c-bis*), ai sensi della quale le norme delegate devono assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di *Classyfarm*, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale. Infine, ricorda che il comma 3 stabilisce le modalità di adozione del decreto legislativo delegato, che il comma 4 descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo e che il comma 5 reca la

clausola di invarianza finanziaria e le modalità per far fronte a eventuali nuovi o maggiori oneri.

Fa presente poi che l'articolo 2-*bis*, introdotto in Commissione, affida al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il compito promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. A tal fine l'articolo reca uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2023, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Federico FRENI, riservandosi di intervenire in Commissione Bilancio per gli aspetti relativi ai profili di eventuale onerosità del provvedimento, interviene per sottolineare come il testo normativo sottoposto al parere della Commissione Finanze contenga principi di delega già contenuti nel disegno di legge di delega fiscale e misure di incentivazione fiscale che si sovrapporranno a quella disciplina di principio. Pur non esprimendo contrarietà sulla proposta di legge per quanto attiene ai profili di interesse della VI Commissione, ritiene che dal punto di vista del metodo, più che del merito, la Commissione Finanze debba prendere atto, in questa fase, dell'inopportunità di tradurre i principi di delega, che sono in fase di attuazione, in specifici provvedimenti.

Virginio MEROLA (PD-IDP) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, conviene con quanto affermato dal sottosegretario e ricorda in passato di aver già avuto modo di rilevare come siano all'esame del Parlamento diverse proposte

di legge che prevedono varie forme di incentivi che si sovrappongono ai principi della delega fiscale; esorta tutti, maggioranza e opposizione, a cercare di conservare la coerenza del quadro d'insieme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 7*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.**

**C. 1342 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione. Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento trasmesso dalla XIV Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare le proposte emendative presentate presso la XIV Commissione al disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 che sono di sua competenza e sulle quali è chiamata ad esprimere un parere (*vedi allegato 8*). Rammenta che gli emendamenti sui quali la Commissione Finanze esprimerà parere favorevole si riterranno accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale, e che gli emendamenti sui quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non

saranno esaminati dalla XIV Commissione ma potranno essere in ogni caso ripresentati in Assemblea.

Invita dunque la relatrice, onorevole Matteoni, a formulare un parere sulle proposte emendative trasmesse.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario su tutte le proposte emendative trasmesse (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico FRENI condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emiliano FENU (M5S) invita la maggioranza a riflettere sul merito della proposta emendativa Aiello 9.08, di cui è cofirmatario, relativa alle imposte che gravano sulle accise sui carburanti. Ricorda infatti come l'imposta sul valore aggiunto non si paghi solo sul carburante ma anche sulle accise, dando così luogo a una imposta sull'imposta, e invita il Governo a porre la questione a livello europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 9*).

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.



## ALLEGATO 1

**5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'articolo 1, comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario « i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. ».

Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.

Inoltre, gli Onorevoli richiamano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti strutturandolo alla stregua della dichiarazione dei redditi precompilata con la previsione, tra l'altro, dell'esclusione dell'accertamento fiscale in caso di adesione incondizionata del contribuente al modello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono « quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concor-

dato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli interroganti, giova preliminarmente osservare che tale principio è già contenuto nell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, 212, in cui si prevede che « 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa ».

La revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'articolo 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che ne declina i relativi principi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la *tax compliance*.

Tale iniziativa normativa sarà attuata con un decreto delegato di prossima emanazione.

In merito alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, contenute nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche, per i soggetti che aderiscono al regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, di cui all'ar-



articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, si rappresenta che tali informazioni non sono ricavabili d'ufficio sulla base dei dati della fatturazione elettronica per le seguenti motivazioni.

In primo luogo, il contenuto descrittivo dell'operazione effettuata e documentata dalle fatture elettroniche non è integralmente disponibile per l'Agenzia delle entrate a causa delle prescrizioni in materia di *privacy* riguardanti l'utilizzo delle banche dati della fatturazione elettronica.

Inoltre, deve sottolinearsi l'impossibilità per l'Amministrazione finanziaria, in relazione ai costi promiscui, di imputare il costo alle relative operazioni e all'eventuale utilizzo personale del bene o servizio acquistato, non potendo conoscere la natura, qualità e quantità dei beni fatturati.

Da ultimo, si segnala l'indisponibilità delle fatture nel « Sistema di interscambio » (SDI) relative agli acquisti effettuati presso altri soggetti forfetari; infatti, poiché nel 2021 i forfetari non erano tenuti a utilizzare la fattura elettronica, gli stessi hanno continuato a emettere fatture cartacee che non sono transitate nello SDI.

Nondimeno, in relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 190 del 2014, l'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi.

La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le

esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.

La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.

## ALLEGATO 2

**5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina di cui ai commi da 107 a 109, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), relativa alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni assoggettandoli a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando un'aliquota pari al 16 per cento.

Tanto premesso, gli Interroganti, nell'evidenza come la misura abbia determinato effetti positivi e condivisi dal sistema delle imprese e dagli operatori di settore, chiedono di sapere se « non (si) ritenga opportuno prevedere interventi di proroga termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni è stata introdotta nell'ordinamento con gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con riferi-

mento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2002, e che tale facoltà è stata riproposta numerose volte nel corso degli anni, da ultimo con le disposizioni di cui ai commi da 107 a 109 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Con riferimento alla richiesta avanzata dagli Onorevoli interroganti circa l'opportunità di prevedere interventi di proroga relativamente ai termini di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, si fa presente che il Governo intende avanzare proposte normative nel senso auspicato dagli Interroganti.

A tal riguardo, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la legge delega per la riforma fiscale, all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), n. 2, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, l'introduzione a regime della facoltà di rivalutare le partecipazioni e i terreni, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

## ALLEGATO 3

**5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che ad agosto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registra un aumento del 5,2 per cento su base annua; nel 2022 lo stesso indice è aumentato dell'8,1 per cento su base annua.

Gli Onorevoli evidenziano che il continuo aumento dei prezzi riduce il reddito reale dei lavoratori dipendenti più suscettibili al fenomeno del drenaggio fiscale che svaluta le buste paga e spinge la pressione fiscale.

Segnalano altresì che il suddetto fenomeno determina squilibri nella redistribuzione della ricchezza che il precedente Governo ha affrontato con misure emergenziali volte a fronteggiare l'impoverimento di alcune categorie di lavoratori e combattere le disuguaglianze sociali.

Tanto premesso, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, si chiede di sapere « come (si) intenda garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale a tal fine anche applicando pienamente le norme di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, volte ad indicizzare le detrazioni di lavoro dipendente ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, il drenaggio fiscale è un fenomeno che comporta un maggior prelievo tributario a causa dell'aumento dell'inflazione.

Infatti, a causa dell'inflazione, l'aumento solo nominale dei redditi, con conseguente sconfinamento di questi ultimi negli scaglioni di imposta superiori, produce una tassazione maggiorata nonostante il potere di acquisto del percipiente resti immutato in termini reali.

Per far fronte a tale fenomeno, in passato, in un periodo storico ad inflazione alta, sono stati istituiti meccanismi di adeguamento dell'imposizione fiscale rispetto all'inflazione; tra questi, il menzionato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 1989 prevedeva l'adeguamento degli scaglioni di reddito al variare dell'indice dei prezzi, adeguamento da operarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Poiché con il calare dei tassi d'inflazione tali meccanismi non si sono rivelati più praticabili, si è ritenuto più opportuno ricorrere a riforme strutturali dell'imposizione sui redditi volte a ridurre la pressione fiscale mediante una riduzione delle aliquote applicabili agli scaglioni di reddito.

Ciò posto, anche al fine di fronteggiare il fenomeno sin qui descritto, nell'ambito del più ampio disegno di riordino dell'IRPEF previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », il Governo sta procedendo alla revisione degli scaglioni di reddito e delle aliquote ad essi applicabili che sarà attuata in conformità con i principi di progressività e della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione.

## ALLEGATO 4

**5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina in materia di tassazione delle cripto-attività introdotta dall'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), che ha inserito espressamente tali attività nel quadro impositivo delle imposte sui redditi rendendo la normativa tributaria in materia coerente con l'evoluzione delle diverse criptoattività presenti nel sistema italiano.

Tanto premesso, gli Interroganti, richiamando la risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01210 – nella quale sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato idonei ad attrarre a imposizione nel medesimo territorio i redditi derivanti dalle cripto-attività e alla documentazione relativa al costo d'acquisto delle medesime cripto-attività – ritengono che sarebbe opportuno valutare anche la possibilità di compensare le minusvalenze derivanti dalle cripto-attività con le plusvalenze derivanti da altre attività finanziarie detenute dal medesimo contribuente, al fine di favorire in tal modo la continuità degli investimenti da parte dei soggetti che operano nel settore delle cripto-attività e in generale della finanza alternativa e chiedono di sapere se e quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere in proposito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è intervenuta, nell'ambito della tassazione delle cripto-attività, al fine di introdurre una disciplina fiscale a regime del fenomeno, comprensiva di previsioni relative all'applicazione del-

l'imposta sostitutiva e alla definizione degli obblighi di monitoraggio (commi da 126 a 132, per le imposte sui redditi, e commi da 144 a 147, per l'imposta di bollo).

Nel caso di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro, qualora tali operazioni siano effettuate al di fuori del regime d'impresa, si generano redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze) assoggettati ad imposizione con aliquota proporzionale del 26 per cento.

Relativamente alle modalità di determinazione della base imponibile dei redditi diversi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR, aggiunto dal citato comma 126 della legge di bilancio per il 2023, prevede che tali redditi, costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto, sono sommati algebricamente alle relative minusvalenze; inoltre, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Ciò posto, deve evidenziarsi che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, già prevede in materia di redditi finanziari all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 5) «l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione» e più in particolare al

n. 8), in materia di tassazione delle cripto-attività, « la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali ».

Pertanto, le iniziative normative auspiccate dagli Onorevoli interroganti saranno valutate in sede di attuazione della menzionata delega.

ALLEGATO 5

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C.1416 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 1416, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2023, recante: « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 6

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 752 Carloni, recante: « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 7

**Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 851 Davide Bergamini, recante: « Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 8

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:*

1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;

**5.1. Fenu, Scerra.**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso:*

1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore.

**5.2. Fenu, Scerra.**

**ART. 9.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai prin-

cipi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito *web*, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito *web* dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.06.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.012.** Scerra, Fenu.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione ed autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.010.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta

sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

**9.09.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul*

*reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

\* **9.01.** Grimaldi, Borrelli.

\* **9.015.** De Luca, Guerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, ol-



tre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni dalla data dell'omissione iniziale.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

#### **9.02.** Grimaldi, Borrelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

#### **9.03.** Grimaldi, Borrelli.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano ripor-

tate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).*

\* **9.016.** De Luca, Guerra.

\* **9.011.** Scerra, Fenu.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche

umentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

**9.07.** Fenu, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-*bis*.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per*

quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le venti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).*

**9.08.** Aiello, Fenu, Scerra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

b) definire principi, approcci e standard di rendicontazione ESG uniformi a livello nazionale, anche con riferimento alle metodologie sul *rating* di sostenibilità, come base di un sistema trasparente, omogeneo, standardizzato e comparabile in materia di investimenti sostenibili adottando le misure necessarie per coordinare le relative disposizioni con gli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS);

c) individuare parametri ed obiettivi di sostenibilità quantificabili, oggettivi e atti a consentire un controllo indipendente, da introdursi nella politica di remunerazione di breve e lungo termine dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che rivestono incarichi presso società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono

servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche declinando gli stessi come correttivo degli indicatori di performance economica e finanziaria e, dunque, con possibili effetti in negativo o in positivo sull'incentivo erogabile;

d) introdurre disposizioni volte a disciplinare corsi di formazione ed aggiornamento destinati alla dirigenza delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi d'interesse generale, direttamente o indirettamente controllate dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di ampliare il patrimonio conoscitivo a disposizione dei vertici aziendali sugli effetti dell'inclusione dei fattori ESG nei processi decisionali e la rilevanza dei medesimi per le attività istituzionali;

e) introdurre apposite misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità;

f) introdurre l'obbligo per le imprese di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione della relazione sulla gestione chiaramente identificabile, al fine di garantire l'accessibilità e la reperibilità gratuita al pubblico nonché di facilitare il controllo della stessa consentendo agli utenti, soprattutto agli investitori, di ricevere informazioni non solo di carattere finanziario ma anche in materia di sostenibilità, prevedendo pratiche di *audit* in grado di garantire l'affidabilità dei dati e scongiurare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione;

g) prevedere un modello unico di software a livello nazionale, basato su un quadro di parametri e dati per la metodologia di calcolo del *rating* ESG standardizzati, omogenei, trasparenti e tali da garan-

tire l'integrità e la validità delle informazioni in esso contenute per la rendicontazione di sostenibilità nonché una raccolta e un'analisi affidabile, misurabile e comparabile delle varie informazioni non finanziarie, assicurando altresì il coordinamento con altre banche dati in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni;

h) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo pubblico, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, esteso ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che rilasciano l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 6).*

**9.04.** Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Capelletti, Scutellà, Bruno, Scerra.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

Art. 9-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione)*

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché i

principi specifici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di attrarre a imposizione in Italia dei redditi prodotti da multinazionali estere, con particolare riferimento all'economia digitale, rafforzare il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, con particolare riferimento ai contributi e crediti d'imposta, al fine di ovviare il rischio di elusione del livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

c) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia.

*Conseguentemente, all'Allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 7).*

**9.05.** Fenu, Scerra.

#### ART. 11.

*Al comma 3, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'inserimento tra le autorità competenti, per i profili di competenza, dell'Agenzia delle entrate;*

**11.1.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) la modifica della definizione di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto

legislativo n. 195 del 2008, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1672, confermando altresì l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di estendere la definizione di denaro contante alle più evolute e forme di trasferimento;

**11.2.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) la conferma che l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento non possano essere assolti e sostituiti da altre forme e adempimenti dichiarativi, in nessun caso, ivi incluso il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi nell'ambito del monitoraggio fiscale;

**11.4.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 3), dopo le parole: anche mediante procedimenti informatici aggiungere le seguenti: e il trattamento dei dati di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e all'archivio dei rapporti finanziari,

b) dopo il numero 3) inserire il seguente:

« 3-bis) il rafforzamento del sistema di sorveglianza attraverso il potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità competenti da realizzarsi anche attraverso la piena integrazione delle banche dati; ».

**11.3.** Fenu.

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:*

8-bis) l'introduzione dell'obbligo di trasmissione e condivisione della dichia-

razione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e dell'informativa di cui all'articolo 4 nonché delle informazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento, con l'Agenzia delle entrate

ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale;

**11.5.** Fenu.



ALLEGATO 9

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminate le proposte emendative Fenu 5.1, 5.2, 9.06, Scerra 9.012, Fenu 9.010, 9.09, Grimaldi \*9.01, De Luca \*9.015, Grimaldi 9.02, 9.03, De Luca \*9.016, Scerra \*9.011, Fenu 9.07, Aiello 9.08, Sergio Costa 9.04, Fenu 9.05, 11.1, 11.2, 11.4, 11.3, 11.5, riferite al disegno di legge C. 1342, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Maria Luisa Lo Giacco, Professoressa associata di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro .	99
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale .....	99

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Amici della Terra .....	104
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi .....	104

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01472 Simiani: Elementi conoscitivi sulla tratta autostradale Vimercate-Dalmine, classificata come variante all'autostrada Pedemontana lombarda .....	104
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	107
5-01473 Ruffino: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte della Becca sul fiume Po	104
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	108

5-01474 Battistoni: Piano di riduzioni tariffarie per l'anno 2024 sulle autostrade A24 e A25 .	105
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	109
5-01475 Ilaria Fontana: Analisi del ciclo di vita del progetto denominato « Passante di Bologna », ai fini della verifica delle emissioni di CO <sub>2</sub> .....	105
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	110
5-01476 Bonelli: Fonti di finanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	105
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	111
5-01477 Mattia: Iniziative sull'asse viario Murgia – Pollino, con particolare riferimento alla tratta Matera – Ferrandina e alla ex SS175 Valle del Bradano .....	106
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106

### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Maria Luisa Lo Giacco, Professoressa associata di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.30.

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, nel rinviare, per una disamina più approfondita, alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che nel capo I del decreto sono contenute disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse nazionali ed europee concernenti la coesione.

Tra le disposizioni del capo II segnala l'articolo 8, che, al comma 1 – al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo – prevede la predisposizione di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Quanto ai contenuti del piano, gli interventi in esso inclusi sono finalizzati: alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria; alla re-

alizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, di deposito di carburante; alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano in questione deve tener conto degli interventi inseriti nel precedente piano per l'isola di Lampedusa, approvato con delibera CIPE 29 aprile 2015, n. 39 e articolato in 4 linee di intervento: a) miglioramento dell'efficienza della rete idrica e manutenzione delle sottoreti; b) riqualificazione urbana e territoriale; c) ammodernamento dell'edilizia scolastica e delle dotazioni urbane per attività civiche; d) coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano. Anche in questo caso l'approvazione del piano è effettuata con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che prevede anche alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso. Gli interventi inclusi nel piano devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante del piano degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il comma 2 dell'articolo 8 dispone che le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo degli interventi sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

Quanto alla realizzazione dei punti di crisi cosiddetti *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza, il comma 3 dell'articolo 8 dispone che, nelle more dell'approvazione del piano degli interventi previsto dal comma 1, la realizzazione delle suddette strutture costituisce intervento ne-

cessario connotato da carattere di urgenza. Il comma 4 precisa che tali interventi sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano e che alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

Il comma 5 dell'articolo 8 prevede che, in caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza (VINCA) – obbligatoria per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito rientrante nella rete « Natura 2000, » ma che possa avere incidenze significative su tale sito – alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui alla cosiddetta « direttiva habitat » (articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE) che prevede che lo Stato membro possa adottare – informandone la Commissione – ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Il comma 6 dell'articolo 8 prevede disposizioni finalizzate a prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti, in particolare consentendo che sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, si può ricorrere all'affidamento diretto (entro la soglia massima di un milione di euro) del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento e che gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico.

Il comma 7 dell'articolo 8 reca disposizioni di accelerazione della valutazione di incidenza (VINCA) per gli interventi previsti dal decreto in esame che rientrano nei siti della rete « Natura 2000 », disponendo che la VINCA sia conclusa entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di mancata conclusione entro tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna all'autorità competente un termine non superiore a 15

giorni per provvedere; in caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente – nomina un commissario *ad acta*, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 dell'articolo 8 prevede, per gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, che gli stessi possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni: a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione; b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Nell'ambito delle disposizioni incluse nel capo III concernenti la Zona economica speciale Sud, fa presente che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, si precisa, sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

L'articolo 17 invece reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. In partico-

lare, si prevede lo slittamento dal 20 settembre al 30 ottobre del termine per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il comma 2 prevede che, al fine di supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato. Il comma 3 prevede che SACE dia comunicazione del ricorso a tali strumenti e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito. Ai sensi del comma 4, gli eventuali proventi rinvenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati, a seconda dei casi, al Fondo per il finanziamento di investimenti del *green new deal* o al Fondo istituito a copertura degli impegni assunti dallo Stato in relazione alla trasformazione di SACE in società per azioni, di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il comma 6 dell'articolo 17 aumenta da uno a tre i rappresentanti della Conferenza unificata presenti nella cabina di regia sul codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinata dall'articolo 221 del codice.

Da ultimo, segnala che l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio, autorizza, tra l'altro, il Ministero della difesa ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 140 del citato Codice dei contratti pubblici in caso di somma urgenza e protezione civile.

In conclusione, sottolineando come si tratti di un'iniziativa volta a dare un maggiore impulso alle aree del Sud, tema caro al proprio gruppo, anticipa una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione Agricoltura ha trasmesso nella giornata dell'11 ottobre scorso un nuovo testo della proposta di legge risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti in sede referente volti per lo più a rispondere all'opportunità segnalata dalla Commissione Bilancio di rivedere il testo del provvedimento che, ricorda, è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre.

Il provvedimento, come già anticipato nella relazione sul precedente testo, si inserisce nel filone normativo volto a promuovere e incentivare la presenza giovanile nel settore agricolo, anche al fine di un ricambio generazionale.

Rispetto al testo di cui rammenta aver dato conto nella scorsa seduta, sono state modificate alcune disposizioni inerenti al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura (articolo 4), alle agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici (articolo 5), al credito di imposta per la partecipazione a corsi di formazione (articolo 6-*bis*), alle agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate (articolo 8), alla prelazione di più confinanti (articolo 10), ai servizi di sostituzione (articolo 12), nonché la disposizione istitutiva dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (articolo 15).

Sono state altresì soppresse le disposizioni relative agli esoneri contributivi (articolo 6), al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (articolo 7), alle

agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale (articolo 9), le misure volte a favorire l'accesso al credito (articolo 13) e al microcredito (articolo 14), nonché le disposizioni in materia di successioni, donazioni (articolo 16) e di adempimenti contabili (articolo 17).

In particolare, segnala che sono state soppresse le disposizioni del provvedimento che venivano in rilievo per i profili di interesse della Commissione ovvero: l'articolo 9-*bis* che prevedeva che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, potessero stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, effettuare lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali il taglio del bosco; l'articolo 11, che recava disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali; l'articolo 11-*bis*, che esonerava gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto, dal contributo di costruzione per i nuovi edifici.

In conclusione, essendo state soppresse disposizioni rilevanti per i profili di competenza e di interesse per la Commissione, e segnatamente l'articolo 9-*bis* sul quale aveva evidenziato talune criticità applicative nella sua precedente relazione, propone che la Commissione si esprima con un parere non ostativo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.**

**Emendamenti C. 1342 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*



La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore Bof, impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, le proposte emendative riferite alla legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo) presentate direttamente presso la XIV Commissione e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione.

Le proposte emendative trasmesse sono riferite agli articoli 7 e 9.

Gli emendamenti 7.1 Morfino e L'Abbate 7.2 integrano l'articolo 7, che delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2022/2380, nonché ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Gli emendamenti sono volti a inserire ulteriori principi e criteri direttivi di delega per finalità concernenti rispettivamente la riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, nonché l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva da recepire.

Le ulteriori proposte emendative intervengono sui principi e sui criteri direttivi di cui all'articolo 9, che riguardano l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che hanno modificato la disciplina europea in materia di riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare allo scopo di: coordinare le procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (9.4 L'Abbate); garantire l'applicazione dei meccanismi esistenti nell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS, al fine

di contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel settore portuale (9.1 Orrico); apportare le modifiche normative necessarie al recepimento della direttiva (UE) 2023/959, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (9.6 Ilaria Fontana); assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio (9.5 Ilaria Fontana); destinare una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione a misure di incentivazione delle attività di gestione e manutenzione dei boschi e della viabilità forestale, volte a tutelare il patrimonio silvicolo nazionale (9.8 Bof); prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2023/959, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale degli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione (9.7 L'Abbate); assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima (9.2 Ilaria Fontana); assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori (Santillo 9.3).

In conclusione, nel segnalare che l'emendamento 9.8 riprende l'osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge di delegazione in esame, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.45.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Amici della Terra.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

**Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Segnala che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

**5-01472 Simiani: Elementi conoscitivi sulla tratta autostradale Vimercate-Dalmine, classificata come variante all'autostrada Pedemontana lombarda.**

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta nella quale avrebbe auspicato l'esplicitazione di un indirizzo politico del Ministero sulla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Fa presente che alcuni pareri legali hanno chiarito che non si tratta di una semplice variante, ma di un nuovo progetto, e segnala pertanto la necessità di una nuova concertazione con gli enti locali, che invece, essendo l'opera classificata come variante, in questa fase non sono stati coinvolti. Invita pertanto il Governo a coinvolgere gli enti locali sin dalla Conferenza di servizi, anche al fine di permettere loro di valutare e segnalare in quella sede le reali ricadute economiche e sociali sui territori derivanti dalla realizzazione dell'opera, per pervenire ad una nuova idea dell'opera, concertata con i sindaci, più funzionale al territorio e alle sue esigenze.

**5-01473 Ruffino: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte della Becca sul fiume Po.**

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, preannunciando già da ora la presentazione di altri atti di sindacato ispettivo relativi agli altri ponti sul Po che necessitano di interventi.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il Sottosegretario per la risposta precisa, che tuttavia non riporta alcun dato relativo

ai tempi di attuazione degli interventi. Osserva che il disegno di legge di bilancio ha stanziato miliardi per il finanziamento del ponte sullo Stretto e molte opere che necessitano di poche decine di milioni di euro rimangono bloccate per anni. Osserva che andrebbe valutata con attenzione la realizzazione di un progetto, che all'esito di sei mesi di istruttoria, riduce l'ampiezza della carreggiata da quattro a due corsie e che risulta già obsoleto perché sottostima i flussi di traffico. Mostra preoccupazione per gli altri ponti sul Po, menzionati nella risposta, verso cui si dirige il traffico dirottato dal ponte della Becca, che mostrano già criticità strutturali. Auspica pertanto che il Governo valuti prioritaria la realizzazione degli interventi sui ponti del Po.

**5-01474 Battistoni: Piano di riduzioni tariffarie per l'anno 2024 sulle autostrade A24 e A25.**

Erica MAZZETTI (FI-PPE), in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta, il cui contenuto risponde alle richieste dei pendolari della zona. Fa presente che si tratta di un territorio che oltre al rischio idrogeologico è soggetto al rischio sismico e osserva che la gestione Anas ha di gran lunga migliorato la situazione manutentiva e di sicurezza di queste due arterie, almeno nei tratti più ammalorati. Apprezza la vigilanza del Ministero sulla questione e auspica che si possa valutare una riduzione delle tariffe di pedaggio, nella misura tra il 5% e il 10%, trattandosi di tratte che collegano anche le aree interne, e che possa proseguire il confronto con i cittadini e le categorie interessate.

**5-01475 Iliara Fontana: Analisi del ciclo di vita del progetto denominato « Passante di Bologna », ai fini della verifica delle emissioni di CO<sub>2</sub>.**

Iliara FONTANA (M5S) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefania ASCARI (M5S), in qualità di cofirmataria, intervenendo da remoto, replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, essendo a suo giudizio necessario – come chiesto dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste – fare una valutazione più articolata che tenga conto dell'impatto ambientale e sulla salute che avrebbe la realizzazione del passante di Bologna. Occorre un'analisi dell'intero ciclo di vita dell'opera, che tenga conto delle emissioni di CO<sub>2</sub>, anche alla luce dei flussi di traffico veicolare. Nel ritenere necessaria una valutazione sull'effettiva utilità dell'opera, mostra infatti una forte preoccupazione per il gravissimo impatto ambientale che l'opera potrebbe avere in una regione che già a tale riguardo detiene la « maglia nera ». Si augura che tali sollecitazioni vengano tenute in considerazione.

**5-01476 Bonelli: Fonti di finanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.**

Angelo BONELLI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo auspicando che la risposta non sia evasiva come avvenuto in precedenti occasioni.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara scandalizzato e reputa censurabile e inammissibile l'atteggiamento del Governo che, di fronte all'approvazione della manovra di bilancio, si rifà a notizie del 4 ottobre scorso. Ritiene la risposta resa dal Sottosegretario una « presa in giro » personale e del Parlamento tutto, facendosi riferimento al comportamento delle regioni e non essendoci alcun elemento che soddisfi la richiesta contenuta nell'interrogazione. Prende atto quindi che il Governo, all'indomani della stesura del disegno di legge di bilancio, non ritiene di dare una risposta

sulla quota dei fondi statali destinati alla realizzazione del ponte sullo Stretto.

**5-01477 Mattia: Iniziative sull'asse viario Murgia – Pollino, con particolare riferimento alla tratta Matera – Ferrandina e alla ex SS175 Valle del Bradano.**

Aldo MATTIA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aldo MATTIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Ferrante. Come è stato rilevato, si tratta della seconda interroga-

zione sul medesimo tema, ma altre ne seguiranno al fine di vigilare sul percorso dell'opera e sulla sua velocità di realizzazione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**5-01472 Simiani: Elementi conoscitivi sulla tratta autostradale Vimercate-Dalmine, classificata come variante all'autostrada Pedemontana lombarda.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

La Variante D-breve, proposta in sostituzione dell'ultima tratta funzionale della Autostrada Pedemontana Lombarda, prevede, per i profili ambientali, le seguenti variazioni rispetto al progetto approvato nel 2009:

una lunghezza del tracciato di 9,5 chilometri contro 17,4 chilometri;

una sola opera d'arte significativa (Viadotto fiume Molgora) contro le 12 precedenti;

un solo attraversamento su corsi d'acqua principali contro i 12 precedenti;

nessuna interferenza con aree protette contro le 2 precedenti;

una superficie interessata di ecosistemi boschivi ambientali pari a 10 ettari contro i 59 precedenti;

28 ettari di tessuti urbani interessati entro 300 m dell'intervento contro i 58 precedenti;

una riduzione dei costi di investimento di oltre 500 milioni di euro, a beneficio della sostenibilità dell'intero collegamento autostradale e della bancabilità degli investimenti ancora mancanti.

Per il profilo amministrativo, la Variante D-breve si configura quale variante al progetto definitivo della tratta D dell'Autostrada Pedemontana, approvato dal CIPE con delibera n. 97 del 2009, rilevante sotto

l'aspetto localizzativo, ai sensi dell'articolo 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Tale variante localizzativa è, pertanto, ritenuta ammissibile dalla disciplina normativa applicabile all'appalto in questione. Infatti, questa interviene solo sull'ultima tratta dell'opera, ovvero l'attuale D già approvata, modificandone la localizzazione, senza influire sulla funzionalità complessiva dell'autostrada.

In merito all'*iter* procedurale, lo scorso 2 agosto è stata avviata la procedura di VIA con la trasmissione a tutte le amministrazioni ed enti coinvolti dello studio impatto ambientale (SIA). Tale procedura si basa sul confronto degli effetti ambientali della variante rispetto alla tratta già approvata dal CIPE.

In pari data, il progetto definitivo di variante è stato inviato da Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) agli enti interessati, per l'espressione dei prescritti pareri di competenza, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Lo scorso 2 ottobre, la regione Lombardia ha espresso il proprio parere favorevole, anche a seguito dell'analisi delle osservazioni in precedenza rese dai comuni interessati. Tale parere favorevole è espresso altresì ai fini dell'intesa Stato regione sulla localizzazione dell'intervento.

Il successivo 10 ottobre, si è tenuta a Roma la seduta di Conferenza di Servizi, cui seguirà l'istruttoria del MIT e la successiva proposta di approvazione al CIPESS.

## ALLEGATO 2

**5-01473 Ruffino: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte della Becca sul fiume Po.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, rispondo anche gli elementi pervenuti dalla Prefettura di Pavia per tramite del Ministero dell'interno.

La provincia di Pavia ha trasmesso lo scorso mese di marzo il piano di fattibilità tecnico economica del progetto del Nuovo Ponte della Becca al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che lo scorso 27 settembre ha fornito parere favorevole con indicazione, tra l'altro, di adeguare il progetto al nuovo codice dei contratti pubblici.

In fase di analisi, come riportato nella premesse del parere, il Consiglio Superiore ha esaminato il progetto che prevede una fase attuale di prossimo appalto e costruzione con una larghezza del piano stradale di 15.50 metri, e una fase futura con un possibile allargamento con la realizzazione di due corsie addizionali portando la larghezza dell'impalcato a 23 metri.

Alla luce delle criticità emerse nel corso dell'adunanza dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore del 27 luglio 2023, sia la provincia che la regione Lombardia hanno dichiarato, in quella sede, che la realizza-

zione dell'opera si limiterà alla sola fase attuale, stralciando l'ipotesi dell'allargamento del progetto.

Nel merito, i rilievi hanno riguardato le caratteristiche tecniche-strutturali dell'allargamento dell'impalcato, gli incerti futuri sviluppi di ammodernamento della viabilità interferente nonché un dilatamento dei tempi realizzativi e l'incertezza su una futura e realistica previsione di incremento del traffico sull'asse in questione.

Completata la procedura di adeguamento del progetto, che si stima in circa sei mesi, l'*iter* proseguirà con gli adempimenti successivi, volti a consentire l'immediata cantierabilità di questa opera che riveste un ruolo di primaria importanza, in relazione al traffico da e verso l'Oltrepò pavese e in quanto principale collegamento alle autostrade.

Inoltre, tale attraversamento del Po risulterebbe essenziale per il collegamento nord-sud dell'area anche in riferimento alla localizzazione degli altri attraversamenti vicini esistenti, quelli del ponte di Bressana e del ponte di Spessa Po.



## ALLEGATO 3

**5-01474 Battistoni: Piano di riduzioni tariffarie per l'anno 2024 sulle autostrade A24 e A25.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, rappresento quanto segue.

Con il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, la società ANAS è subentrata nella gestione delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo la prosecuzione del servizio autostradale e degli interventi di manutenzione e di adeguamento del corpo autostradale.

La menzionata norma contempla che la gestione temporanea di ANAS si concluda il 31 dicembre del corrente anno.

Il medesimo decreto-legge stabilisce che ANAS provvede a riscuotere le tariffe da pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione nonché all'effettuazione degli interventi di manutenzione. Sulle tratte autostradali in argomento, il pedaggio attuale risulta quello applicato alla data del 31 dicembre 2017. Contestualmente, ANAS ha attivato gli interventi di manutenzione ordinaria, suben-

trando nei contratti in essere con il precedente concessionario.

Nel merito, ANAS ha attuato le attività di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura impegnando le risorse generate dall'utenza autostradale per il rifacimento della pavimentazione, la riqualificazione delle gallerie, il ripristino degli ammaloramenti corticali dei viadotti e la sistemazione del verde.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività di adeguamento dell'autostrada e per favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, il MIT ha attivato lo scorso aprile un Tavolo istituzionale con la partecipazione dei rappresentanti del territorio, con riunioni periodiche.

Gli aspetti relativi al complesso degli interventi di adeguamento da porre in essere unitamente ai profili tariffari, nonché le misure di agevolazione per il traffico pendolare, sono, pertanto, attualmente oggetto di valutazione.

## ALLEGATO 4

**5-01475 Ilaria Fontana: Analisi del ciclo di vita del  
progetto denominato « Passante di Bologna », ai fini della verifica delle  
emissioni di CO<sub>2</sub>.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Passante di Bologna è un intervento volto a risolvere i nodi della mobilità del tratto di Bologna mediante l'allargamento dell'autostrada e della tangenziale nelle sedi già esistenti. Tale progetto, stante la complessità dell'intervento, è oggetto di un lungo *iter* approvativo.

Il progetto ha lo scopo di risolvere le criticità trasportistiche di livello nazionale del nodo di Bologna e di migliorare sensibilmente l'accessibilità viaria di livello metropolitano e prevede al contempo di minimizzare al massimo l'impatto sul territorio aumentando tuttavia la sicurezza stradale.

Il 18 gennaio 2022 il progetto definitivo ha ottenuto il parere favorevole dalla Conferenza di servizi, nell'ambito della quale sono state esaminate le istanze provenienti dalle amministrazioni locali interessate. Detto parere è risultato condizionato al recepimento di diverse prescrizioni tra cui 23 relative alle attività di mitigazione con la funzione di abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

A tal proposito, la Conferenza, alla luce di quanto disposto dal decreto VIA n. 133 del 2018 del Ministero dell'ambiente, ha imposto la costituzione di un apposito Osservatorio Ambientale che ha il compito di monitorare dal punto di vista ambientale tutte le fasi del processo, dalla fase *ante operam* a quella in corso d'opera fino al *post operam*.

Nello specifico, l'Osservatorio, tra l'altro, verifica l'ottemperanza delle condi-

zioni ambientali stabilite nel provvedimento di valutazione ambientale, verifica la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale, monitora la corretta esecuzione delle prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento di VIA e riceve da parte di Enti pubblici, Associazioni, Comitati e singoli cittadini, le informazioni, i documenti, le criticità in merito al progetto sottoposto a VIA.

A testimonianza dell'attenzione che il MIT e la concessionaria hanno posto sull'intervento, è stato, inoltre, istituito un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti del MIT, del comune di Bologna, della regione Emilia-Romagna, nonché da qualificati specialisti del settore scelti nell'area accademica, con la funzione di valutare attentamente le prescrizioni emerse nella conferenza di servizi – anche dal punto di vista ambientale – e, qualora necessario, migliorare le proposte di recepimento nel progetto esecutivo.

I lavori del Comitato tecnico-scientifico sono ancora in corso e all'esito di questo procedimento la società concessionaria Autostrade per l'Italia provvederà con il perfezionamento del progetto esecutivo al quale seguiranno le fasi approvative di questo Ministero.

In conclusione, si assicura la massima attenzione del MIT sull'opera, proprio al fine di consegnare all'utenza e alle Amministrazioni locali un intervento efficace e rispettoso delle condizioni ambientali anche nell'interesse delle future generazioni.

## ALLEGATO 5

**5-01476 Bonelli: Fonti di finanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, rappresento quanto segue.

Premetto che il tema di questo atto di sindacato ispettivo è stato oggetto di discussione del Ministro Salvini in occasione della seduta di *question time* svolta lo scorso 4 ottobre alla Camera dei deputati.

In merito al piano dei finanziamenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, per quanto attiene al contributo statale già nella prossima legge di bilancio saranno individuate le risorse destinate all'opera, con la relativa ripartizione annuale.

In riferimento ai fondi FSC, la delibera CIPESS del 3 agosto scorso ha approvato la proposta di imputazione programmatica

della quota regionale relativa al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Tali risorse saranno ripartite attraverso appositi accordi di Coesione tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con la partecipazione dei Ministeri interessati e di ciascuna regione, come previsto dall'articolo 1 del decreto Sud, approvato lo scorso 7 settembre dal Consiglio dei ministri.

Nella stipula degli accordi di coesione con le regioni Sicilia e Calabria sarà, quindi, definita la quota regionale FSC destinata al finanziamento dell'opera.

Preciso, come più volte ribadito, che nessuna opera sarà defanziata per pagare il Ponte sullo Stretto.

## ALLEGATO 6

**5-01477 Mattia: Iniziative sull'asse viario Murgia – Pollino, con particolare riferimento alla tratta Matera – Ferrandina e alla ex SS175 Valle del Bradano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 22 marzo, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Alla luce delle integrazioni fornite dalla Società ANAS, rappresento quanto segue:

tratto Gioia del Colle – Matera e stralcio *by-Pass* di Matera (sul tratto Matera – Ferrandina – Bisticci), il cui progetto di fattibilità tecnica-economica è stato sviluppato unitariamente per entrambi gli interventi.

Lo scorso 15 giugno la Soprintendenza Archeologica Basilicata ha emesso parere favorevole con prescrizioni per le opere mentre, per quanto attiene alle aree di competenza della Soprintendenza Archeologica Puglia, risultano necessari ulteriori approfondimenti a mezzo indagini in campo.

Il successivo 28 settembre, il progetto è stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero della cultura per l'espletamento del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

S.S. 7 « Appia » da interconnessione con SP 3 (svincolo Metaponto) a innesto S.S. 407 « Basentana ». L'intervento, che si sviluppa in continuità con il previsto *bypass* di Matera, ha origine presso lo svincolo di Metaponto e raggiunge la strada

statale 407 presso Ferrandina dopo circa 16 chilometri. L'obiettivo dell'opera è incrementare il livello di sicurezza dell'infrastruttura esistente.

Gli studi preliminari stradali di progetto sono stati ultimati ed hanno portato all'individuazione di tre diverse alternative comprensive di soluzioni di messa in sicurezza o varianti di tracciato. In particolare, la messa in sicurezza prevede la concentrazione di numerosi accessi, fonte di pericolo per la circolazione e l'adeguamento di vari svincoli esistenti con particolare riferimento alle rampe di immissione e uscita ed all'allungamento delle corsie di arrampicamento esistenti. Come alternativa è stata anche considerata un'ipotesi in variante totale che prevede una carreggiata unica con 2 corsie, una per senso di marcia ma con caratteristiche tali da consentirne il futuro raddoppio. La stesura del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stata formalmente avviata.

Per quanto attiene alla strada provinciale 3 del mare (ex strada statale 175), la Prefettura di Matera interessata per tramite del Ministero dell'interno, ha manifestato l'importanza del suddetto tratto viario maggiormente percorso dagli automobilisti per raggiungere le località costiere della fascia jonica e per il transito di veicoli industriali e la conseguente necessità di periodici interventi di manutenzione.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furgiuele recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
Audizione di Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....	114
Audizione di rappresentanti di Assonautica e Assonat .....	114
Audizione di rappresentanti di Fedespedi e Federagenti .....	114
Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale compagnie imprese portuali (ANCIP), Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani (ANGOPI), FISE-Uniport e Compagnia unica lavoratori merci varie « Paride Batini » (CULMV) .....	114
Audizione di rappresentanti di Assiterminal e Fedepiloti .....	114
Audizione di rappresentanti di Confetra e Confraspporto .....	114

##### INTERROGAZIONI:

5-00700 Traversi: Elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di Genova .....	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	120
5-01018 De Micheli: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria .....	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	121
5-01435 Ghirra: Raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	123

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone) .....	116
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	116
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati	

contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
AVVERTENZA .....	119
ERRATA CORRIGE .....	119

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furguele recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.**

**Audizione di Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.05.

**Audizione di rappresentanti di Assonautica e Assonat.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

**Audizione di rappresentanti di Fedespedi e Federagenti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.

**Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale compagnie imprese portuali (ANCIP), Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaoli portuali italiani (ANGOPI), FISE-Uniport e Compagnia unica lavoratori merci varie « Paride Batini » (CULMV).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.50.

**Audizione di rappresentanti di Assiterminal e Fedepiloti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

**Audizione di rappresentanti di Confetra e Confrasperto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.10.

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**5-00700 Traversi: Elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di Genova.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, afferma che la sua interrogazione risale ad alcuni mesi fa ma risulta sempre attuale. Ricorda che l'incarico per la redazione del Piano regolatore era stato conferito a un'associazione di progettisti, ma che poi un incarico parallelo era stato conferito anche al Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte Morandi, in un'evi-



dente situazione di conflitto di interessi. Contro l'ipotesi progettuale del sindaco Bucci, che aveva presentato tale lavoro come il futuro del porto di Genova, il Ponente della città era sceso in strada, con una protesta portata avanti da 5000 cittadini.

Nel frattempo, continua, il presidente dell'Autorità di sistema portuale, nonché commissario della Diga foranea, è passato ad altro incarico, cosa che ha sollevato molte perplessità. Per elaborare un Piano regolatore portuale occorre un presidente, un segretario generale e un comitato, mentre attualmente un solo soggetto riveste tre ruoli diversi; commissario è il sindaco Bucci e il segretario generale deve chiedere a se stesso se il Piano regolatore portuale è adeguato. Fa presente che si sta parlando della Diga foranea, cioè dell'intervento più importante contenuto nel PNRR per il porto di Genova, che certamente necessita di una struttura funzionante. Quanto al comitato portuale, afferma che il Ministro dovrebbe scioglierlo.

Tutta questa situazione così confusa è ancora peggiorata negli ultimi tempi, con il sindaco che chiede al segretario generale, ora presidente *pro tempore* o meglio commissario, di procedere all'elaborazione della variante del Piano regolatore portuale. Auspica, in conclusione, che il suo atto di sindacato ispettivo induca il Governo a riflettere sull'opportunità di prestare attenzione allo sviluppo del porto più importante d'Italia, attraverso la corretta redazione di quello che in definitiva dovrebbe essere un documento esclusivamente tecnico.

**5-01018 De Micheli: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola DE MICHELI (PD-IDP), replicando, afferma che la risposta del sottosegretario la preoccupa molto, sia per i calabresi che per l'assetto infrastrutturale che era stato pensato per il Sud. Osserva

che non è possibile progettare l'ultimo tratto fino a Reggio se non è definito il punto di arrivo del Lotto 2.

Ricorda quindi che decidere di realizzare l'alta velocità in Calabria è stata una decisione molto difficile, tanto che gli ultimi due lotti non sono stati finanziati con i fondi del PNRR.

L'itinerario è stato scelto per regioni precise: per non sovrapporlo alla linea storica e per dare alla linea ionica le stesse opportunità di quella tirrenica, facilitando così i collegamenti con la Basilicata. Esso ha dunque un valore intrinseco per lo sviluppo di quel territorio; l'alta velocità genera naturalmente ricchezza, non solo durante lo svolgimento dei lavori ma soprattutto successivamente.

Sottolinea con forza che, se si progetta un nuovo tracciato, esso deve rimanere baricentrico; studiare un altro tracciato per difficoltà tecnico-geologiche non vuol dire spostare l'alta velocità sulla linea storica tirrenica trasformandola in alta capacità, intasando in tal modo la linea che dovrà servire Gioia Tauro. Inoltre, occorre riflettere sulle conseguenze che una decisione così inopportuna avrebbe sulla funzionalità del futuro ponte sullo Stretto, che deve necessariamente raccordarsi con l'alta velocità.

Conclude che il Governo deve offrire garanzie che l'eventuale nuovo tracciato sia baricentrico, non corrispondente alla linea storica e ad alta velocità, anche per le implicazioni in termini di valore geopolitico del nostro Mezzogiorno e di proiezione del Mediterraneo. Preannuncia in merito un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

**5-01435 Ghirra: Raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma.**

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando in videoconferenza, dichiara che la risposta del sottosegretario la rassicura rispetto a quanto invece dichiarato nel dicembre scorso dal Ministro Salvini in Senato in merito a

difficoltà economiche e progettuali inerenti alla realizzazione di quest'opera.

Dichiara poi di concordare con la collega De Micheli sull'importanza di queste infrastrutture, non solo per la mobilità ma anche per gli aspetti ambientali e di sviluppo. La regione Abruzzo trarrebbe grande beneficio dal potenziamento della linea ferroviaria Pescara- Roma, che permetterebbe il trasferimento su ferro del traffico attualmente presente sulle autostrade A24 e A25. Confida dunque nella rapidità dei lavori, eventualmente con fonti di finanziamento alternative al PNRR.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Attività produttive sul disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche » (C. 1406, approvato dal Senato).

Il disegno di legge, che si compone di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF).

Esso reca una delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

Approfondisce a questo punto i profili di interesse della Commissione.

L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Tra essi, il comma 1, lettera *f*), ricomprende il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure.

L'articolo 4 elenca i principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad

attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi, prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*). Oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ne vengono definiti di ulteriori e specifici. Tra essi, la ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto di una serie di elementi, che dovranno essere valutati in rapporto alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, tra i quali sono richiamati la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, oltre all'efficientamento energetico, alla transizione ecologica, alla valorizzazione delle produzioni nazionali e del *made in Italy* o delle specificità territoriali, alla competitività nei mercati esteri, all'attrazione di investimenti esteri, al sostegno all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile (comma 1, lettera *a*), numero 4).

L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per l'emanazione di un organico « codice degli incentivi », previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*). Tra i principi comuni che dovranno regolare i procedimenti amministrativi, sono richiamate le implementazioni di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonché a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attività di valutazione e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi (comma 1, lettera *d*)).

L'articolo 8, infine, reca norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it », demandando al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la loro implementazione.

Rimettendosi agli esiti del dibattito che si svolgerà presso la Commissione, preannunzia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.**

**C. 1437 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, in sostituzione del relatore Tosi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131 del 2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Tale provvedimento si compone di 8 articoli, suddivisi in 4 capi. Si sofferma in particolare sui profili di interesse della Commissione.

L'articolo 2, commi 1-3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della cosiddetta *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. In particolare, per l'anno 2023, è incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione relativo del Fondo, al fine di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa ad essi, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del fondo per il cosiddetto *bonus* trasporti, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Detta norma prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque tra-

sferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere.

In base all'articolo 6, in particolare, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999 si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Tale norma interpretativa è stata ritenuta necessaria a seguito del contrasto giurisprudenziale in ordine all'esistenza o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., che ha dato luogo ad un'incertezza normativa suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici che sulla finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 3, consente la ri-ammissione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC), in possesso dei relativi requisiti e per i quali sia stata avviata la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che siano stati esclusi dal riparto del Fondo per il mancato perfezionamento dell'*iter* da parte delle amministrazioni titolari o per inosservanza di disposizioni procedurali.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari**

**o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

**C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari sociali e Agricoltura sul disegno di legge recante « Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali » (C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

Il disegno di legge in esame reca disposizioni volte a vietare la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti sintetici.

In ragione dell'assenza allo stato di una normativa specifica a livello europeo, si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale.

Viene dunque vietata la produzione, la commercializzazione e la promozione di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

È altresì introdotto il divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Passando ai profili di diretto interesse della Commissione, fa presente che gli stessi risultano alquanto limitati.

L'articolo 4 infatti, che individua le autorità competenti per i controlli, indica, fra le altre, la competenza del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera per i prodotti della filiera ittica.

Preannunzia dunque la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.**

**Atto n. 84.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Audizione, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furgiuele recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale, di rappresentanti di Assologistica (in videoconferenza).*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 181 dell'11 ottobre 2023, a pagina 136, seconda colonna, dodicesima riga, sostituire la parola « insoddisfazione » con la seguente « soddisfazione ».



## ALLEGATO 1

**5-00700 Traversi: Elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di Genova.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha rappresentato quanto segue.

L'attività di redazione dei nuovi Piani regolatori di Genova e Savona è gestita e coordinata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con il supporto di un Raggruppamento Temporaneo d'impresе (RTI) esterno, Progetti Europa & Global (PEG), con cui è stato formalizzato un contratto di servizio a metà aprile del 2023.

Allo stato, sono in corso gli approfondimenti economici, trasportistici, ingegneristici, urbanistici e ambientali per la definizione degli scenari di sviluppo portuale e per la redazione degli schemi di Piano regolatore con i relativi rapporti preliminari ambientali.

Tale fase di approfondimento è ancora in corso attraverso indagini dirette ed incontri di confronto programmati con *stakeholder* a vario titolo interessati dalla redazione del Piano.

In merito alla redazione del Piano Regolatore Portuale di Genova, gli incontri tenutisi tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Comune di Genova e la Struttura Commissariale del cosiddetto «Decreto Genova» (decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109), rientrano

nelle interlocuzioni propedeutiche tra le diverse Amministrazioni interessate per gli aspetti territoriali, urbanistici ed ambientali.

Infatti, tra gli interventi previsti vi sono quelli viabilistici portuali e di connessione con la rete autostradale dell'intero bacino di Sampierdarena, nonché rilevanti opere di riconfigurazione e messa in sicurezza del polo cantieristico localizzato nelle aree di ponente dello scalo.

In tale contesto, il confronto con l'Amministrazione comunale si rende necessario anche ai fini di una efficace impostazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che, come previsto dalla legge, accompagna la redazione del Piano regolatore e non può prescindere dal contributo delle strutture del comune.

Inoltre, detto confronto trova riferimento nelle norme che disciplinano le procedure di valutazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione portuale, dal Documento di Programmazione Strategica del Piano regolatore, come esplicitato all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.

Pertanto, le interlocuzioni con le amministrazioni comunali interessate, sia a Genova che a Savona, affiancano il percorso pianificatorio in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.



## ALLEGATO 2

**5-01018 De Micheli: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti, rappresento quanto segue.

La nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria costituisce la continuità di un itinerario strategico passeggeri e merci per la connessione tra il sud della penisola e il nord attraverso il corridoio dorsale, asse principale del Paese.

L'intero itinerario è stato suddiviso in lotti funzionali e, in relazione a quelli prioritari, sono in corso le seguenti attività:

Lotto 1a Battipaglia-Romagnano: a maggio 2023 è stata aggiudicata la gara e attualmente è in corso la progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore. Inoltre, sono state avviate le attività di acquisizione delle aree previste per la realizzazione dell'intervento e le prime attività propedeutiche ai lavori.

Lotto 1b e 1c Romagnano-Praja: a settembre 2022 il Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato inviato al Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici che ha reso il parere n. 11 del 2022 con richiesta di ulteriori approfondimenti. Lo scorso 20 luglio, il progetto modificato che includeva anche l'osservazione del Ministero della cultura in merito alla conservazione e alla possibilità di riapertura per fini turistici della linea Sicignano-Lagonegro, mediante una variante plano-altimetrica di tracciato che eliminasse l'interferenza con la linea storica, è stato nuovamente trasmesso al citato Comitato che, con il parere n. 10 dello scorso 27 settembre, ha specificato che il progetto di fattibilità può proseguire il suo iter.

Raddoppio Cosenza-Paola S. Lucido (Galleria Santomarco): il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato inviato al citato Comitato speciale del Consiglio

Superiore dei lavori pubblici nel gennaio 2022 che ha chiesto ulteriori approfondimenti tecnici. Il progetto integrato e aggiornato ha ricevuto parere positivo il successivo agosto 2022. Relativamente alle osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) dalla Commissione PNRR-PNIEC e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, la documentazione integrata e aggiornata è stata pubblicata sul sito del MASE il 12 maggio 2023. Con decreto MASE-MIC n. 442 del 27 settembre 2023 è stato espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato. Ad oggi è in corso l'iter autorizzativo della Conferenza di servizi nel corso del quale verrà altresì acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

Con specifico riferimento al Lotto 2, oggetto del quesito dell'onorevole interrogante, preciso che l'intervento prevede un tracciato con uno sviluppo di circa 58 chilometri con inizio dalla stazione di Praja e termine sulla linea attuale Sibari – Cosenza in prossimità di Tarsia, caratterizzato dalla presenza di lunghe gallerie per una estesa complessiva di circa 35 chilometri.

Lo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnico economica ha evidenziato, tuttavia, significative criticità connesse alla realizzazione di una galleria che attraversa, per circa 20 chilometri, un massiccio carbonatico sede di un rilevante sistema di falde acquifere.

In tale contesto geologico-idrogeologico, la realizzazione delle opere in sotterraneo rende necessaria l'esecuzione di importanti interventi di drenaggio sia provvisori, durante la realizzazione, sia permanenti, nella successiva fase di esercizio ferroviario, com-

plessi dal punto di vista della sostenibilità ambientale e che, peraltro, richiederebbero ingenti oneri per la manutenzione e la gestione degli impianti in fase di esercizio oltre a comportare un allungamento dei tempi di costruzione.

Pertanto, sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la

linea storica, l'esecuzione dell'intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato.

In merito agli ulteriori lotti per il completamento dell'itinerario Salerno-Reggio Calabria sono state già avviate le attività di progettazione che permetteranno di avere, già entro il corrente anno, un quadro aggiornato del tracciato per il successivo opportuno confronto con gli Enti interessati.

## ALLEGATO 3

**5-01435 Ghirra: Raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto ispettivo parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.

Nell'ambito dei collegamenti ferroviari diagonali (Ovest-Est) la Direttrice Roma-Pescara riveste un ruolo rilevante nei programmi di sviluppo e potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria nazionale.

Gli interventi relativi a tale itinerario consistono in un programma di velocizzazione mediante raddoppi e varianti di tracciato articolati su più lotti.

Per quanto attiene al lotto 0 della tratta Pescara – Interporto d'Abruzzo, sono in corso i lavori delle opere civili e la progettazione della sovrastruttura ferroviaria relativi al III binario tra Pescara Porta Nuova e Pescara Centrale.

Per i Lotti 1, 2 e 3 della medesima tratta, la relativa progettazione è stata inviata il 28 giugno scorso al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla Commissione Nazionale del dibattito pubblico per l'avvio del prescritto *iter* autorizzativo.

Per quanto attiene alle ulteriori tratte Interporto d'Abruzzo – Manoppello (Lotto 1), Manoppello – Scafa (Lotto 2), Sulmona – Pratola Peligna (Lotto 3) e Tagliacozzo – Avezzano (Lotto 4), si rappresenta quanto segue.

Per i lotti 3 e 4 è attualmente in corso la progettazione di fattibilità tecnica economica ad esito della quale sarà avviato l'*iter* autorizzativo all'inizio del 2024.

Per i lotti 1 e 2, l'*iter* autorizzativo si è concluso a giugno 2023 con l'adozione delle determinazioni motivate da parte del citato Comitato Speciale a fronte di una previsione iniziale a giugno 2022. Il ri-

tardo è stato dovuto principalmente a superare alcune criticità rilevate dalle Amministrazioni centrali e locali.

Nello specifico, le Conferenze dei Servizi di entrambi i lotti sono state avviate da Rete Ferroviaria Italiana in data 10 marzo 2022 e lo scorso 5 aprile sono intervenuti i decreti MASE-MiC di compatibilità ambientale delle opere per entrambi i lotti.

Ottenuta la delibera di giunta della Regione Abruzzo per entrambi i lotti, RFI ha convocato il 9 maggio scorso le sedute conclusive delle Conferenze di Servizi al fine di ricomporre i dissensi pervenuti dai comuni di Manoppello e Alanno. A seguito delle suddette riunioni, i citati comuni hanno dato il proprio assenso all'opera.

Nell'ambito delle Conferenze di Servizi, acquisite le note del Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara relative agli esiti delle verifiche di ottemperanza sulle condizioni ambientali rese dal MiC nell'ambito della VIA, è stato chiesto a RFI di fornire ulteriore documentazione per gli interventi previsti sul fabbricato viaggiatore di Manoppello e lo smontaggio e ricostruzione della ex casa cantoniera sita in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello Scalo. Lo scorso 16 maggio, la suddetta documentazione è stata trasmessa da RFI e il successivo 25 maggio è stata acquisita l'autorizzazione finale del MiC mentre il 20 giugno scorso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso determinazione motivata.

Il 28 giugno, RFI ha tempestivamente pubblicato le gare relative per la progettazione esecutiva e la realizzazione

degli interventi di raddoppio delle tratte Interporto d'Abruzzo – Manoppello e Manoppello – Scafa, e si ipotizza l'avvio delle attività di cantiere entro il primo semestre 2024.

Il completamento dell'intervento entro il termine fissato dal PNRR è allo stato in fase di valutazione, in conside-

razione dei ritardi maturati nell'*iter* e della durata dei lavori. Si stanno, pertanto, valutando diverse ipotesi per garantire in ogni caso il finanziamento e la realizzazione dell'opera che il MIT ritiene prioritaria nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria del Paese.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione disegno industriale (ADI) .....	125
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane .....	125
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) .....	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) .....	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane .	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di Francesca Di Liberti, delegata delle 17 reti territoriali dei Licei Economico-Sociali, Angelica Sbardella, ricercatrice del Centro ricerche Enrico Fermi, Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario, Serena Sileoni, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni .....	126
AVVERTENZA .....	126
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale di Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia Spa, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto .....	126

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341**

**Governo) di rappresentanti dell'Associazione disegno industriale (ADI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.35.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge**

recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.45.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 11.50.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione,**

**la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di Francesca Di Liberti, delegata delle 17 reti territoriali dei Licei Economico-Sociali, Angelica Sbardella, ricercatrice del Centro ricerche Enrico Fermi, Lella Golfo, Presidente della Fondazione Belisario, Serena Sileoni, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.50.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY (C. 1341 GOVERNO)*

*Audizione informale di Patrizia Nardi, esperta di candidature UNESCO Convenzione 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizione informale di Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia Spa, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.50.



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 14.45.

**DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.**

**C. 1458 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 13 articoli

suddivisi in 5 Capi – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato.

L'articolo 2, con la finalità del potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di un contingente fino a venti unità di personale della Polizia di Stato, tratto dai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Si provvede quindi a disciplinare il trattamento economico del predetto contingente di personale, disponendone altresì il previo collocamento fuori ruolo.

L'articolo 3 reca modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, mentre l'articolo 4 introduce modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, mentre, per quanto riguarda le norme di diretto interesse della XI Commissione, l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). In premessa è utile ricordare che il Testo Unico in materia di immigrazione

(decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo. Il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato « previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente », nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso.

La disposizione in commento, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chiedi la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali (di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In secondo luogo, la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.

A tale riguardo ricorda che il TU immigrazione (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce il principio generale in base al quale il permesso di soggiorno in corso di validità può essere revocato se vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Ricorda, inoltre, che la normativa vigente esclude che si possa procedere a

revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero in caso di perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni (articolo 22 T.U. immigrazione). In questo caso, alla sua scadenza, il permesso di soggiorno verrà rinnovato per un periodo di un anno massimo, previa iscrizione nelle liste di collocamento da parte del cittadino straniero (permesso per attesa occupazione).

La relazione illustrativa individua la *ratio* delle nuove previsioni nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale.

L'articolo 7 interviene in materia di strutture di accoglienza, mentre l'articolo 8 reca misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti.

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in euro 2.819.426, di cui euro 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

L'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia.

L'articolo 11 destina, ai commi 1 e 2, risorse alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre i commi 3 e 4 finanziano – per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. I commi 5 e 6, riconoscono – per il triennio 2023-2025 – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche a causa del rilevante aumento dei flussi migratori.

L'articolo 12 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 13 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno suc-

cessivo alla sua pubblicazione, quindi il 6 ottobre 2023.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), nell'esprimere forti perplessità sull'articolo 6 del testo in esame e sul provvedimento nel suo complesso, ritiene che il Governo in materia di immigrazione agisca in modo confuso, sottovalutando la portata di certi

interventi, che rischiano di ripercuotersi negativamente sulle vite di esseri umani.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo, recanti « Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ».

Audizione di Paride Braibanti, docente di psicologia dei processi evolutivi ed educativi per l'inclusione nel ciclo di vita presso l'Università di Bergamo .....	130
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)	131
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)	131

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU) e della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	131
Audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	131

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo,**

**recanti « Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ».**

**Audizione di Paride Braibanti, docente di psicologia dei processi evolutivi ed educativi per l'inclusione nel ciclo di vita presso l'Università di Bergamo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.40.

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.50.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e del pronto soccorso in Italia.**

**Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU) e della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio DE IACO, *presidente della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU)*, e Antonino Giarratano, *presidente della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)*, tutti intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Luciano CIOCCETTI (FDI).

Fabio DE IACO, *presidente della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU)*, e Antonino Giarratano, *presidente della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)*, intervenendo da remoto, rispondono ai quesiti formulati e svolgono ulteriori considerazioni.

Interviene quindi, per formulare un quesito, la deputata Marianna RICCIARDI (M5S).

Fabio DE IACO, *presidente della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU)*, e Antonino Giarratano, *presidente della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)*, intervenendo da remoto, rispondono, a più riprese, al quesito formulato e svolgono ulteriori considerazioni.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elio ROSATI, *segretario regionale Lazio di Cittadinanzattiva*, e Alessandro VERGALLO, *presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC)*, tutti intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento da parte dei

deputati presenti, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**

**C. 1406 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione del relatore, deputato Benigni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge C. 1406 del Governo, approvato in prima lettura dal Senato il 13 settembre 2023 e non modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche », al fine dell'espressione del parere di competenza alla X Commissione (Attività produttive). Precisa

che il disegno di legge in oggetto è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di economia e finanza (DEF). Fa presente che esso si compone di dieci articoli.

Osserva che l'articolo 1 ne identifica l'oggetto nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.

L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, mentre il successivo articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6.

Evidenzia che le competenze della XII Commissione appaiono circoscritte al contenuto di alcuni principi e criteri direttivi recati da questi due articoli.

In particolare, l'articolo 4 elenca i principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi, a cominciare dalla ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti prevista dalla lettera a) del comma 1, favorendo determinati obiettivi. In tale contesto, il numero 4) di tale lettera indica la capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, tra i quali si prevedono il sostegno all'imprenditoria giovanile nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere.

L'articolo 6, inoltre, indica i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico « codice degli incentivi ».

Tra i principi e criteri direttivi specifici previsti dal comma 1 di tale articolo, evidenzia la lettera g), volta a prevedere il



riconoscimento di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità.

La successiva lettera *h*), nel testo modificato al Senato, dispone che nell'ambito del Codice degli incentivi si riconoscano premialità, con riferimento alle valutazioni di ammissione agli incentivi, anche per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, rilancio dell'economia del Mezzogiorno e immigrazione, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla V Commissione (Bilancio).

Fa presente che si tratta di un testo complesso, composto da 23 articoli, che investe in maniera marginale le competenze della XII Commissione e che, pertanto, nella sua esposizione si soffermerà

sulle disposizioni di interesse della Commissione.

Richiama quindi l'articolo 7, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e composta da vari Ministri, inclusi quelli della salute, per le disabilità e per lo sport e i giovani. Essa svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo.

L'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c*), della legge n. 662 del 1996.

Rileva altresì che l'articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS, attraverso il quale saranno assegnate al comune di Lampedusa e Linosa risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano sono considerati di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

Osserva inoltre che il Capo III del provvedimento, costituito dagli articoli da 9 a 17, istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, e disciplina la Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno – ZES, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna ed è volta a sostituire le attuali Zone economiche speciali.

Ai sensi dell'articolo 15, le imprese che intendono avviare attività economiche ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES, devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. Entro tre giorni dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indica la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990. Con riferimento alla conferenza di servizi, tutte le amministrazioni coinvolte sono tenute a rilasciare le determinazioni di competenza, entro il termine perentorio di trenta o di quarantacinque giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

**DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.**

**C. 1437 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta

per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131 del 2023 recante « Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio », ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive).

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali), disponendo la cessazione, nel IV trimestre 2023, delle compensazioni complementari integrative previste invece fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare, secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, che era, invece, previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse una determinata soglia.

Inoltre, rileva che l'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, si prevedono alcune novelle ai commi da 450 a 451-*bis* della legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 2022), che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei benefi-

ciari della « *social card* ». Per l'anno 2023, viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del fondo ivi previsto; inoltre, l'aumento è finalizzato a estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabilite le modalità attuative di tale disposizione.

L'articolo 2, comma 4, dispone, inoltre, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, finalizzato all'acquisto di abbonamenti al servizio pubblico locale per le famiglie a basso reddito, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di fare fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

Segnala altresì che l'articolo 7, commi da 3 a 5, prevede delle procedure per

consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, che siano stati oggetto di procedure di affidamento avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 mediante accordi quadro stipulati con Invitalia, una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento. All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata successiva, ai fini della deliberazione del parere di competenza.

**La seduta termina alle 14.35.**

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O**

Sull'ordine dei lavori .....	136
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00137 Castiglione: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.	
7-00141 Davide Bergamini: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027 e della risoluzione n. 8-00028</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i> .....	141
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)</i> .....	143
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	138
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	148
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive. C. 568 Caretta e C. 1375 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	139
Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 167 Cattoi, C. 136 Bruzzone e altri, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	140
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	140

Martedì 17 ottobre 2023.

**Sull'ordine dei lavori.**

Mirco CARLONI, *presidente*, concorde la Commissione, dispone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di posticipare a dopo gli altri punti all'ordine del giorno l'esame in sede referente della proposta di legge C. 167 Cattoi

recante « Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica », cui sono abbinate le proposte di legge C. 136 Bruzzone e altri, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

**RISOLUZIONI**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agri-

*coltura, la sovranità alimentare e le foreste*  
*Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**7-00137 Castiglione: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.**

**7-00141 Davide Bergamini: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027 e della risoluzione n. 8-00028).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta dell'11 settembre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'11 settembre scorso, i presentatori hanno illustrato le risoluzioni in titolo. Comunica, inoltre, che l'onorevole Castiglione ha presentato un testo riformulato della propria risoluzione, che è stato pubblicato nell'allegato B al resoconto della seduta dell'Assemblea del 27 settembre scorso e che l'onorevole Bergamini ha presentato un testo riformulato della risoluzione a sua prima firma, che è in distribuzione.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza su entrambi i testi in esame, come riformulati.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO, con riferimento al testo riformulato della risoluzione 7-00137 Castiglione, per quanto di competenza del proprio dicastero, esprime parere favorevole sulle premesse e su tutti gli impegni, ad eccezione del terzo, in materia di ristori da destinare ai pescatori colpiti dai danni alla produzione e alle attrezzature, sul quale esprime contrario, evidenziando come il Governo abbia già provveduto a stanziare specifiche risorse finanziarie per tali finalità.

Con riferimento al testo riformulato della risoluzione 7-00141 Bergamini, esprime pa-

rere favorevole, per quanto di competenza del proprio dicastero, su tutte le premesse e su tutti gli impegni.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE) desidera preliminarmente ringraziare il Governo per aver voluto accogliere gran parte della risoluzione a sua prima firma ed in particolare per aver accolto quasi tutti gli impegni contenuti nella parte dispositiva del testo, che affrontano le questioni più urgenti legate alla proliferazione del granchio blu. Con particolare riguardo al terzo impegno, su cui il Governo ha espresso un parere contrario, espunge tale impegno dal testo, richiamando la necessità che le risorse finanziarie già stanziate al fine di contrastare i danni inferti all'economia del settore ittico possano essere rese effettivamente disponibili e fruibili da parte degli operatori del settore.

Davide BERGAMINI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata ad accogliere il testo riformulato della sua risoluzione, nonché i colleghi della Commissione che hanno voluto offrire il proprio contributo e sottoscrivere il testo della stessa risoluzione, richiama le enormi difficoltà del settore ittico, auspicando che il Governo possa individuare quanto prima gli strumenti più idonei al fine di contenere il fenomeno della diffusione del granchio blu, esprimendo comunque apprezzamento per gli interventi, anche normativi, approntati dal Governo in questa fase.

Andrea ROSSI (PD-IDP) ringrazia preliminarmente il collega Bergamini per aver voluto accogliere alcune modifiche al testo della risoluzione a sua prima firma, che affronta certamente un tema assai delicato e rilevante per il settore ittico.

Nel segnalare come la Commissione si accinge ad approvare dei meri strumenti di indirizzo nei confronti del Governo, segnala la necessità di comprendere quali siano i concreti strumenti che il Governo sta mettendo in campo al fine di affrontare il grave fenomeno della diffusione del granchio blu, anche al fine di eradicare tale



specie dall'ecosistema. Preannuncia quindi il voto favorevole, a nome del suo gruppo, su entrambi i testi riformulati delle risoluzioni in esame.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nel preannunciare il voto favorevole, a nome del suo gruppo, su entrambe le risoluzioni in discussione, osserva come esse affrontino alcune delle principali urgenze relative al settore ittico, ricordando come anche nel decreto-legge n. 104 del 2023, cosiddetto « *Asset* », il Governo ha stanziato risorse finanziarie aggiuntive.

Nell'auspicare che il Governo possa dare tempestivamente attuazione alle misure previste al fine di contenere i danni al settore ittico dovuti al fenomeno della diffusione del granchio blu, auspica, più in generale, che la Commissione possa fare una riflessione approfondita sulla situazione dell'ecosistema del Mediterraneo, anche coinvolgendo i rappresentanti della piccola pesca al fine di individuare politiche strutturali più adeguate ad affrontare con interventi sistematici le numerose criticità che affliggono il settore ittico da lungo tempo.

In tale contesto ritiene infatti che, oltre a misure di mero sostegno, occorra affrontare questioni ben più ampie e cruciali al fine di garantire un futuro sostenibile per il Mediterraneo.

Mauro MALAGUTI (FDI), nel sottolineare l'estrema imprevedibilità del fenomeno della recente proliferazione del granchio blu, ritiene necessario che si effettuino studi specifici e approfonditi al fine di contenerne la diffusione. Nel giudicare opportune le misure previste dal Governo nel decreto-legge *Asset*, rileva come la specie del granchio blu attacchi violentemente le altre specie e non sia assolutamente compatibile con l'ecosistema del Mediterraneo. Preannuncia, infine, il voto favorevole a nome del suo gruppo su entrambe le risoluzioni in discussione, come riformulate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00137 Castiglione, come riformulata, che assume il numero 8-00027 (*vedi allegato 1*), nonché la risoluzio-

zione 7-00141 Bergamini, come riformulata, che assume il n. 8-00028 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.**

**Atto n. 78.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso ha illustrato, in sostituzione del relatore, onorevole Nevi, una proposta di parere. Informa altresì che la V Commissione ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in oggetto, formulando i rilievi di competenza.

In sostituzione del relatore, onorevole Nevi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che egli ha fatto pervenire una riformulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 3*), che illustra.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

**La seduta termina alle 13.35.**



**SEDE REFERENTE**

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive.**

**C. 568 Caretta e C. 1375 Caretta.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che le due proposte di legge in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno trattate congiuntamente. Ricorda che la proposta di legge C. 568, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive, è stata disabbinata dalle proposte di legge in materia di fauna carnivora e selvatica nella seduta del 10 ottobre scorso.

Marco CERRETO (FDI), relatore, illustra il contenuto delle due proposte di legge in titolo.

In particolare segnala che entrambe le proposte di legge inseriscono l'articolo 7-bis nella legge n. 157 del 1992, il quale, al comma 1, prevede la possibilità per ciascuna regione di istituire un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge, nell'ambito del territorio di competenza, le attività di studio, censimento e monitoraggio dello stato di salute e della consistenza numerica della fauna selvatica regionale. Gli istituti regionali per la fauna selvatica svolgono anche attività di consulenza tecnico-scientifica a supporto dell'amministrazione regionale in materia di autorizza-

zione di interventi di cattura della fauna selvatica regionale a scopo di ripopolamento nonché di predisposizione di piani di prelievo o di controllo della fauna selvatica regionale ritenuta dannosa, aliena o invasiva.

Il comma 2 dell'articolo 7-bis sottopone gli istituti regionali per la fauna selvatica alla vigilanza del presidente della giunta regionale e prevede la loro collaborazione con l'ISPRA nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

Il comma 3 del citato articolo 7-bis specifica che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica facendo riferimento alle competenze attribuite agli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le rispettive norme.

Evidenzia, quindi, che la proposta di legge C. 1375 disciplina anche la composizione degli istituti regionali per la fauna selvatica, prevedendo, al comma 4 dell'articolo 7-bis, che tali istituti siano composti da:

un rappresentante, di provata esperienza, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il presidente della giunta regionale;

un rappresentante, di provata esperienza, designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il presidente della giunta regionale;

un docente universitario esperto in scienze naturali appartenente a un ateneo della regione;

un docente universitario esperto in scienze forestali appartenente a un ateneo della regione;

un docente universitario esperto in zoologia appartenente a un ateneo della regione;

un laureato in scienze biologiche;

un tecnico faunistico.

La proposta di legge C. 1375 prevede, inoltre, che gli istituti regionali per la fauna selvatica possano avvalersi di collaborazioni esterne (comma 5 dell'articolo 7-bis) e che i componenti degli istituti regionali per la fauna selvatica siano nominati con decreto del presidente della giunta regionale (comma 6 dell'articolo 7-bis).

La proposta di legge C. 568 sostituisce il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, prevedendo che i piani di gestione della fauna selvatica siano attuati con il coordinamento della polizia provinciale e la partecipazione dei cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

Infine, rileva che entrambe le proposte di legge recano una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 167 Cattoi, C. 136 Bruzzone e altri, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 ottobre scorso la Commissione ha deliberato il disabbinamento della proposta di legge C. 568 Caretta. Ricorda altresì di aver dato conto, nella medesima seduta, della presentazione di 58

proposte emendative, in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Caretta 1.01 è stato ritirato dalla presentatrice.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta necessaria al fine di consentire al Governo di completare l'istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Stefano VACCARI (PD-IDP) desidera stigmatizzare il fatto che il Governo ancora non abbia fatto pervenire i pareri relativi alle proposte emendative riferite alla proposta di legge Cattoi in esame nella seduta odierna.

**La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.10.**

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che non risultano ancora pervenuti tutti i pareri del Governo relativi alle proposte emendative presentate. Avverte quindi che il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-00137 Castiglione: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La XIII Commissione,

premesso che:

il « *Callinectes Sapidus* », ossia il granchio blu, originario delle coste tropicali americane temperate dell'oceano Atlantico, è una specie infralitorale che vive in acque salmastre, come le foci e i delta dei fiumi, le lagune e i laghi costieri, su fondali sabbiosi o fangosi, fino a 35 metri di profondità e riesce a resistere a temperature che vanno dai 3 ai 35 °C. Il cambiamento delle condizioni climatiche sulla nostra penisola sta favorendo la proliferazione in massa del granchio blu, grazie anche all'assenza di una forte pressione da parte di specie competitive;

già dal 2008, la presenza del granchio blu è stata certificata in diverse zone italiane come Puglia, Abruzzo, il bacino di Torre Colimena nel Mar Ionio, il porto di La Spezia in Liguria, la costa orientale della Sicilia, la Sardegna e il litorale romano;

da almeno tre anni i pescatori del Polesano e del ferrarese sottolineano la presenza del granchio blu nelle proprie acque e della voracità con cui si ciba di vongole, ma anche di gamberi e piccoli pesci che popolano le acque delle lagune dell'alto Adriatico e, da ultimo, anche delle acque dolci del Po;

proprio l'area del delta del Po, da Scardovari a Comacchio, risulta particolarmente colpita da una predazione senza precedenti, mai registrata prima; ci si riferisce in particolar modo ai territori del comune di Porto Tolle (Rovigo) e di Goro (Ferrara), ove operano oltre poco meno di 3.500 pescatori raccolti nei consorzi e nelle cooperative di pescatori che si occupano di

organizzare e gestire il prodotto conferito – avviandolo poi alla commercializzazione. Per non parlare poi della parte marittima che, a causa della massiccia proliferazione di esemplari di granchio blu, caratterizzati da una notevole voracità e aggressività nei confronti di altre specie, versa in una drammatica condizione, il granchio blu sta mettendo a rischio l'attività delle diverse imprese ittiche. A ciò si aggiungano anche le altre aree interessate al fenomeno del granchio blu, quali la laguna di Orbetello, Lesina e alcune regioni in Sardegna e Sicilia, le quali segnalano una crescente sofferenza;

secondo i recenti studi condotti dall'Università degli Studi di Ferrara, le ragioni per le quali la predazione da parte del granchio blu risulta essersi concentrata in tali aree piuttosto che altrove, sarebbe da ricondurre: da una parte alla riduzione del livello di acqua nei corpi idrici che compongono il sistema del Delta del Po, causata dalla forte siccità che ha interessato il Paese e soprattutto quell'area negli ultimi 12 mesi (facendo registrare una massiccia risalita del cuneo salino nel fiume); dall'altra all'aumento improvviso della portata di acqua dolce dovuto alle tempeste primaverili;

a causa di tale concentrazione è stata rilevata una ridotta presenza, oltre che di vongole e molluschi in genere, anche di altre specie quali: ghiozzo gò e granchio moleca (o granchio comune). Da ciò si desume il possibile pericolo di predazione da parte del granchio blu anche nei confronti di altre specie, sì da porre un *vulnus* alla biodiversità marina;

a subire le maggiori ripercussioni di tale « invasione » marina è stata l'intera area deltizia (Sacca di Goro, Sacca di Scar-

dovari) la quale ha subito danni considerevoli che potrebbero avere importanti ripercussioni sull'economia. Tali zone salmastre, infatti, intercettano i bracci del fiume Po nel suo delta: il Po di Goro e il Po di Volano. Tale area peraltro è soggetta a costanti trasformazioni delle correnti marine e risulta di importanza cruciale per l'economia marittima, perché rappresenta i due terzi della produzione nazionale di vongole veraci, a cui si aggiungono gli allevamenti di cozze e ostriche, generando un'occupazione lavorativa per oltre 3.500 famiglie;

tra le conseguenze negative causate dalla presenza del granchio blu, si segnalano gli effetti negativi prodotti sulle specie algali di cui può nutrirsi, nonché su pesca e attività produttive in genere;

a causa dell'aumento del 2000 per cento di tali esemplari, i danni fin qui registrati dagli allevamenti di vongole, cozze e ostriche dell'Adriatico, ammontano a oltre il 50 per cento sulle produzioni;

gli operatori ittici (acquacoltori e molluscocoltori) hanno ipotizzato che il recente aumento della presenza di tali crostacei sia una delle conseguenze dell'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna nel maggio 2023. L'ingente afflusso di acqua proveniente dai fiumi, infatti, ha favorito il proliferare di tali specie marine, in grado di adattarsi alle fluttuazioni della salinità;

l'azione predatoria dei granchi blu, inoltre, causa danni alle reti da pesca e al pescato stesso, oltre a rappresentare una minaccia per le colture ittiche, con importanti diminuzioni delle produzioni che rappresentano un'economia di 100 milioni di euro e producono circa i tre quarti delle vongole consumate in Italia. A rischio sono anche gli *stock* di spigole e orate allevate in maniera estensiva, a causa della rapida diffusione di tale crostaceo;

ciò sia aggiunga anche il pericolo per l'incolumità dei bagnanti, in quanto è stata segnalata la presenza del granchio blu anche in prossimità delle aree dedite alla attività balneare;

a causa del totale esaurimento di prodotto nelle aree di produzione, si prevede l'interruzione del prelievo di vongola già dalle prossime settimane per esaurimento delle scorte,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un piano di contenimento dell'infestazione di granchio blu ed eradicazione della minaccia dalle aree colpite, mediante prelievi capillari e conseguente smaltimento degli esemplari catturati;

a porre in essere un piano di prevenzione per impedire il diffondersi del granchio blu nelle nostre acque, sì da scongiurare un disastro ambientale marino che andrebbe a travolgere il comparto ittico dell'acquacoltura e della molluschicoltura;

ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere la sospensione di tasse, contributi e mutui bancari per cooperative e soci che, a causa della voracità del granchio blu, abbiano subito un improvviso calo della produzione e quindi degli introiti a ciò connessi, subendo ingenti danni di natura economica;

ad adottare iniziative volte a effettuare approfondimenti scientifici sulla specie del granchio blu, al fine di comprenderne meglio le proprietà organolettiche e tossicologiche in vista di una possibile, futura commercializzazione, una volta debellata l'emergenza;

a condurre, infine, apposito approfondimento sul rischio connesso alle altre specie marine, al fine di preservare la biodiversità marina, nonché il comparto ittico in generale.

(8-00027)

« Castiglione, Gadda ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00141 Davide Bergamini: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.****RISOLUZIONE APPROVATA**

La XIII Commissione,

premesso che:

il granchio reale blu (*Callinectes sapidus*) è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che negli ultimi anni è stato accidentalmente introdotto in numerose parti del mondo; in Italia è stata segnalata la sua presenza per la prima volta nel 2008 in Basilicata, sulla costa adriatica dell'Abruzzo e della Puglia, e dal 2007 nell'alto adriatico da Gora ai lidi ferraresi;

fino a due o tre anni fa trovare un granchio blu nelle reti e nelle nasse era un evento insolito, per certi versi singolare, date le notevoli dimensioni del crostaceo, ma con il tempo la proliferazione di questo animale è diventata un grande problema anche perché sono complesse le operazioni di liberazione del granchio blu pescato accidentalmente;

la presenza di questa specie nell'Adriatico è uno dei sintomi dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina che sta facilitando la migrazione di questa specie aliena facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari, dove le acque calme e poco profonde sono l'habitat ideale per la sua riproduzione e crescita;

il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico, si riproduce in modo incontrollato – la femmina depone tra 700 mila e 2.1 milioni di uova secondo le dimensioni della femmina – e senza un antagonista naturale ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche

autoctone; è una specie onnivora che mangia di tutto ma predilige soprattutto pesci, molluschi e altri crostacei anche allevati;

dal mese di maggio 2023 subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si sta moltiplicato a dismisura nella Sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro (provincia di Ferrara), tra i comuni di Goro e Comacchio, dove vengono prodotte ogni anno circa 16 mila tonnellate di vongole veraci (*Tapes Philippinarum*), che corrispondono al 55 per cento della produzione italiana e al 40 per cento di quella europea e su cui si fonda l'economia della zona (valore di circa 100 milioni di euro);

il fenomeno della proliferazione del granchio blu si sta diffondendo velocemente anche nella laguna di Venezia, nella Sacca di Toro di Chioggia e soprattutto nella Sacca di Scardovari di Porto Tolle (provincia di Rovigo);

il granchio blu, oltre che nell'Adriatico, si sta diffondendo velocemente anche in Toscana ed in particolare nella Laguna di Orbetello, nella zona della foce dell'Arno, con segnalazioni in aumento anche a Vada, ma anche a Marina di Pisa e all'isola d'Elba; il rischio è che il fenomeno si amplii anche a tutto il mar Tirreno;

segnalazioni di granchio blu si registrano, con numeri e aree differenti, praticamente in tutte le regioni costiere nazionali, Sicilia e Sardegna comprese;

il fenomeno sta assumendo, quindi, le proporzioni di una vera e propria « calamità naturale » che minerà la sopravvivenza delle imprese del settore;



si ipotizza che la proliferazione del granchio blu sia una conseguenza dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, infatti fino all'arrivo della pioggia abbondante, la salinità dell'acqua si era mantenuta piuttosto alta, poi è scesa improvvisamente con la piena dei fiumi riversata nel mare. Il granchio blu è una specie eurialina, cioè che sopporta ampie escursioni del valore della salinità, e per questo motivo ha continuato a riprodursi in modo massiccio;

la regione Veneto ha approvato un accordo di collaborazione con l'Università Ca' Foscari e la fondazione per la Pesca di Chioggia, con l'obiettivo di arrivare ad un monitoraggio scientifico della specie;

i danni all'ecosistema e all'economia della pesca causati dal granchio blu sono ancora incalcolabili;

oltre ad essere molto aggressivo è anche molto veloce e questo lo spinge ad alimentarsi in continuazione, motivo per il quale devasta coltivazioni ittiche e banchi di pesce; le sue che le distruggono anche reti da pesca, (una rete costa dai 100 ai 200 euro) facendo perdere ai pescatori il loro pescato e danneggiando l'attrezzatura causando così gravi danni agli allevamenti ittici;

nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 metri quadrati che impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive; l'economia ittica del Delta del Po si basa su circa 3.000 imprese familiari;

gli allevamenti della zona della laguna di Orbetello stanno subendo gravissimi danni in quanto questa specie di granchio è voracissima di cozze, vongole, telline, orate, spigole e cefali, in particolare di avannotti, ovvero pesci appena nati. Anche la pesca delle anguille è già diminuita del 30 per cento perché recidono tutte le reti;

nelle ultime settimane il comparto della molluschicoltura nazionale, principalmente quello delle vongole veraci, ma anche quello dell'allevamento dei mitili e delle

ostriche, è stato pesantemente colpito dalla predazione da parte del granchio blu, in quanto sta distruggendo non solo il prodotto adulto pronto per l'attuale commercializzazione estiva, ma anche tutto il prodotto giovanile, detto « seme », che avrebbe dovuto rappresentare la produzione del prossimo anno;

attualmente, da stime, la perdita di prodotto allevato della specie vongola verace oscilla tra il 40 per cento per le aree in concessione con prodotto di taglia commerciale, sino a perdite pari a circa il 100 per cento per alcune aree in concessione seminate da poco con prodotto giovanile a più facile predazione da parte del granchio blu;

attualmente nella laguna del Canarin vi è una assenza totale di novellame e la predazione delle vongole veraci adulte risulta di oltre l'80 per cento; nella Sacca di Scardovari, zona sud-ovest, la semina è stata completamente distrutta, con un'altissima percentuale di predazione sulle vongole mature;

il consorzio di cooperative dei pescatori del Polesine denuncia una vera e propria situazione di emergenza, che vede in questa specie predatoria una grande minaccia per la prosecuzione delle attività di venericoltura, acquacoltura e molluschicoltura, oltre che per il mantenimento della biodiversità locale;

in questa situazione non sarà possibile nemmeno procedere con le attività di semina, levando così ogni prospettiva ai pescatori; la grandissima preoccupazione, infatti, è rivolta all'occupazione; sono circa 1.500 gli addetti impiegati nella venericoltura nel Polesine, i quali nei prossimi mesi dovranno affrontare una crisi senza precedenti, con un alto rischio di perdita del lavoro, e con prospettive future assolutamente incerte;

il costo per lo smaltimento dei granchi blu catturati è a carico delle aziende, si pensi che per smaltirli, per mettere in salvo le produzioni, i costi ammontano a 100 mila euro al giorno (dai 25 centesimi a 1 euro al chilogrammo), cifre importanti se si



pensa che in un'ora si riescono a catturare anche 3 quintali;

infatti, il numero dei granchi raccolti per unità di superficie è impressionante e l'evoluzione della situazione, vista la stagione estiva, non potrà che peggiorare, compromettendo il futuro di tutta l'economia delle zone colpite dal fenomeno;

il Masaf, con una nota del 18 luglio 2023, ha autorizzato, nella sacca di Goro, in via eccezionale la pesca del granchio blu all'interno degli impianti di molluschicoltura attraverso l'utilizzo di « nasse/cestelli e reti di posta fissa » per le imbarcazioni iscritte in categoria V, normalmente utilizzate negli impianti di acquacoltura, ma la possibilità andrebbe estesa a livello nazionale consentendo il prelievo del granchio e la sua commercializzazione per la tutela della biodiversità con la partecipazione diretta dei pescatori;

per fornire indennizzi agli operatori e alle attività dell'acquacoltura, colpiti dalla diffusione del granchio blu prevedendo, tra le altre, anche forme di copertura sia dei costi legati al ripopolamento delle attività dell'acquacoltura colpite, sia dei costi, ad oggi a carico dei pescatori, derivanti dall'impiego di risorse umane e strumentali per la pesca e smaltimento del granchio blu, finalizzati a ridurre la presenza e insistenza a ridosso delle attività medesime, nel DL 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, il Governo, allo scopo di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, ha autorizzato, per l'anno 2023, a partire dal 1° agosto scorso, la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie;

inoltre, il Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, al fine di dare continuità agli interventi a supporto del settore ittico, ha già predispo-

sto un ulteriore decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

per mitigare e contenere le perdite economiche subite dai produttori ed indennizzare chi ha perso le proprie produzioni a causa del granchio blu nonché per riparare gli attrezzi da questi danneggiati, nonché al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu, è stato disposto un intervento aggiuntivo per un importo di 10 milioni di euro per sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato o immesso nell'anno 2022, e per l'acquisto di strutture fisse e mobili installate per la protezione degli allevamenti;

il 20 luglio scorso, nell'ambito dell'incontro del Distretto di pesca del nord Adriatico, è stato approvato un documento comune delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia indirizzato al Governo affinché adotti le misure necessarie, e specifiche, per contenere i danni all'ambiente marino e all'economia causati dal 'granchio blu', specie alloctona dannosa che si ciba di vongole e novellame;

la pesca e la commercializzazione del granchio blu non sono una soluzione definitiva al problema, è necessario individuare una strategia per capire cosa si possa fare sia nell'immediato che nel medio-lungo periodo;

anche se il granchio blu sia un ottimo alimento per le sue qualità organolettiche, la sua commercializzazione non è così remunerativa per i pescatori e acquacoltori; i mercati ittici non riescono più a smaltire l'enorme offerta di granchi blu e il prezzo è crollato;

un possibile utilizzo del granchio blu potrebbe essere anche quello della sua trasformazione in mangime per acquacoltura;

inoltre, è fondamentale capire se la pesca del granchio blu possa diventare una risorsa economica e anche una misura efficace a contenere il numero di esemplari la cui proliferazione ha effetti negativi sull'ecosistema lagunare e marino e sul settore economico della pesca tradizionale;

è necessario velocizzare le azioni volte a frenare l'avanzata del granchio blu che sta infestando le lagune e gli stagni italiani mettendo a repentaglio le produzioni ittiche made in Italy, elementi cardine della Dieta Mediterranea e l'intero ecosistema,

impegna il Governo:

a consentire all'acquacoltore di pescare e vendere i granchi blu sia come «strumento di difesa» della sua produzione acquicola, sia come strumento di tutela della biodiversità messa a rischio dalla voracità del granchio blu, nonché come strumento di integrazione del reddito;

ad adottare iniziative volte a individuare soluzioni strutturali di medio-lungo periodo, anche a livello nazionale, valutando una serie di soluzioni di contrasto al crostaceo, a vantaggio degli acquacoltori e molluschicoltori, al fine di arginare l'aumento incontrollato del granchio blu che sta diventando un pericolo per la biodiversità degli habitat marini italiani;

ad attivare una specifica attività di monitoraggio per la valutazione dell'impatto sulla filiera produttiva nazionale al fine di individuare le opportune strategie per contenere la diffusione e proliferazione del granchio blu;

a prevedere misure, anche mediante utilizzo delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca nel periodo 2021-2027 (Feamp), che siano di incentivo all'avvio di una filiera dedicata, magari attraverso la nascita di start up specifiche, dalla pesca, raccolta e sbarco del granchio blu, alla trasformazione, fino al consumo nelle tavole dei ristoranti nonché a promuovere il consumo alimentare dello stesso;

a favorire l'introduzione delle strumentazioni idonee alla cattura del granchio blu e l'adozione delle necessarie autorizzazioni di pesca in deroga, di natura temporanea e localizzata, tenendo conto delle indicazioni e delle proposte avanzate dalle imprese del settore;

a prevedere un incentivo economico per gli operatori del settore, che operano nelle zone interessate dal fenomeno, per permettere loro la trasformazione del granchio blu in mangime per acquacoltura, al fine di tenere sotto controllo la proliferazione di questa specie così invasiva;

ad avviare specifici progetti di studio, con la destinazione di specifiche risorse, sia sulla biologia della specie per individuare le migliori strategie di «lotta biologica», che sulla progettazione di attrezzi idonei alla cattura del granchio blu, che potrebbero risultare maggiormente efficaci e massimizzare i risultati;

a adottare iniziative finalizzate a creare nuove opportunità di lavoro per gli addetti nel settore ittico nazionale, favorendone e sostenendo la nascita di una filiera di imprese specializzate nella pesca del granchio al fine della sua commercializzazione, compresi i prodotti da esso derivati come la polpa, in Italia e all'estero, favorendone l'internazionalizzazione quindi lo sviluppo economico commerciale, connettendole con le imprese delle nazioni nelle quali sono già presenti imprese che si occupano con successo della lavorazione e commercializzazione della polpa di granchio, agevolandone l'esportazione, in particolare negli USA, in ragione della grande domanda di prodotto da parte dei consumatori d'oltreoceano, che lo apprezzano particolarmente e ne consumano in grandi quantità in ragione del gusto delicato delle carni;

a convocare un tavolo tecnico per la definizione e l'adozione di misure e provvedimenti efficaci;

a disporre l'attivazione di una misura, sostenuta da adeguate risorse, per la tutela della biodiversità mediante il prelievo della massima quantità possibile di 'granchio blu' con la partecipazione diretta dei pescatori;

attuare, un Piano Nazionale per il controllo e la riduzione numerica della specie aliena 'granchio blu' sul territorio nazionale;

(8-00028) « Davide Bergamini, Caretta, Tosi, Andreuzza, Marchetto Ali-

prandi, Carloni, Cerreto, Nevi, Molinari, Ziello, Barabotti, Bruzzone, Nisini, Pierro, Stefani, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Andrea Rossi, Vaccari, Gatta ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto del Governo n. 78);

premessi che:

il provvedimento è emanato sulla base di quanto previsto dagli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

in particolare, l'articolo 18 reca una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, stabilendo i principi e criteri direttivi generali cui il Governo è stato chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega;

il provvedimento, che contiene il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini, prevede talune deroghe, volte a consentire l'abbattimento stesso al ricorrere di determinate circostanze;

preso atto che:

il provvedimento, oltre ad introdurre il divieto di abbattimento come individuato nel principio di delega richiamato, elenca le ipotesi di inapplicabilità rispetto al divieto di abbattimento, vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione, prevede che gli incubatoi si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dell'incubazione, reca misure per implementare le

tecnologie per il sessaggio e per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti attraverso un adeguato sistema di etichettatura, dispone che i pulcini maschi nati nonostante le misure adottate possono essere affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, individua il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, come le autorità competenti designate ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, stabilisce, infine le sanzioni in caso di inosservanza alle disposizioni ivi contenute;

considerato che:

aver previsto una ricorrenza del divieto di abbattimento a partire dalla data del 31.12.2026 permette agli incubatoi di adeguare le strutture esistenti mentre un'eventuale anticipazione non consentirebbe di effettuare gli interventi necessari per ampliare gli edifici in essere per l'installazione delle tecnologie per il sessaggio in-ovo. Tali interventi necessitano, infatti, di progettazione, procedure di approvazione delle autorità territoriali preposte e infine di realizzazione, e i 3 anni attualmente previsti risultano congrui a tale scopo, oltre che per portare a regime le tecnologie di sessaggio in-ovo;

il provvedimento prevede casi in cui i pulcini possano essere affidati ad enti e associazioni,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'abbattimento di animali selvatici o randagi ai fini del controllo della popolazione animale non rientra nel campo di applicazione del presente decreto;

2) alla lettera a) dell'articolo 6, dopo le parole « affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali » aggiungere le seguenti: « e ad altre associazioni non aventi scopo di lucro, disponibili a farsi carico degli animali senza sovvenzioni, premi, contributi o altri finanziamenti pubblici »

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) meglio definire i casi in cui non sia possibile rilevare in tempo utile il sesso dei pulcini;

b) prevedere che le opzioni di cui all'articolo 6 siano da considerare prioritarie, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'articolo 3, con preferenza per la scelta relativa al reinserimento dei pulcini maschi di cui alla lettera a) rispetto a quella dell'utilizzo per l'alimentazione di cui alla lettera b), comunque senza costi aggiuntivi per gli attori della filiera;

c) garantire, anche attraverso una eventuale specificazione all'interno del decreto, l'applicazione dell'obbligatorietà di forme di stordimento preventivo, senza costi aggiuntivi per la filiera, da applicare a

tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in esame;

d) adottare le necessarie misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini, nonché prevedere la possibilità che, in relazione all'evoluzione di nuove tecnologie per il sessaggio dell'embrione, le disposizioni di cui al provvedimento in esame possano essere aggiornate con cadenza quinquennale, o, comunque, compatibilmente con i tempi di adeguamento e di ammortamento dei costi delle strutture interessate;

e) uniformare il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 2, a quello previsto al comma 1 del medesimo articolo e prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale;

f) prevedere lo stanziamento di adeguate risorse e delle necessarie politiche di semplificazione, anche di carattere burocratico, in relazione alla peculiarità delle strutture interessate dal provvedimento in esame, nonché di incentivazione a promozione e sostegno dell'introduzione di tecnologie e di strumenti imputati al sessaggio in ovo, al fine di dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 18, comma 2, dalla lettera d) della legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), a garanzia della tutela del benessere animale, della tracciabilità della filiera, nonché dei nuovi standard qualitativi per il consumatore finale.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	165
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	166
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	167
DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	169
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	170
<i>ALLEGATO 6 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S)</i> .....	171
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76 ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	173
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	163
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	174



## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso. COM(2023)324 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	163
ALLEGATO 9 ( <i>Documento approvato dalla Commissione</i> ) .....	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
AVVERTENZA .....	164

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.**

**C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nel dare la parola alla relatrice, on. Scutellà, rivolge un saluto al personale del contingente nazionale impiegato, dal gennaio 1999, nella missione *Kosovo Force*, nell'ambito dell'Alleanza atlantica.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), *relatrice*, ringrazia e ricorda preliminarmente che il Kosovo è stato ufficialmente riconosciuto dall'Italia il 21 febbraio 2008: ha quindi sottoscritto, nell'ottobre 2015, un Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea e ha presentato la sua richiesta di adesione all'Unione europea il 15 dicembre 2022.

Il suo percorso di avvicinamento all'Unione passa per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento dei rap-

porti con la Serbia. Al riguardo, non può non esprimere rammarico per gli scarsi progressi raggiunti nel corso dell'ultima sessione, svoltasi il 14 settembre scorso, del Dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'UE: in particolare, il negoziato si è incagliato sulla questione, assai rilevante, dell'istituzione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba nel Kosovo.

L'accordo in esame, approvato dal Senato lo scorso 6 settembre, ha lo scopo d'intensificare la cooperazione fra le polizie dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale.

L'intesa s'inserisce in un contesto internazionale che richiede una sempre maggiore cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata e costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati in questa lotta.

Il testo dell'accordo è composto di quattordici articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 3 individua quali autorità competenti, per la Parte italiana, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la Parte kosovara, la Polizia del Kosovo, facente capo al Ministero degli affari interni.

L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone;

traffico illecito di armi, criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economico-finanziari e terrorismo. L'articolo 5 prevede collaborazione e scambi nella formazione del personale e negli strumenti legislativi e scientifici, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale.

Gli articoli da 6 a 9 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate.

L'articolo 10 prevede riunioni delle autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro *ad hoc*.

L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari. Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali. Passando al disegno di legge di ratifica, rileva che esso consta di cinque articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 10 dell'accordo (spese di missione, scambi di personale, costi di formazione cc.) che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023.

L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Non sussistendo profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'UE, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Scutellà.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo**

**della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), *relatrice*, segnala che proposte di legge di ratifica, dai contenuti analoghi a quelli del provvedimento all'esame della Commissione, sono state presentate nelle ultime due legislature, senza che ne venisse ultimato l'*iter*.

L'accordo, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 6 settembre, istituisce una cornice giuridica di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali, tradizionalmente improntate a grande amicizia e collaborazione.

A tale proposito, segnala che i rapporti bilaterali col Costa Rica sono molto buoni e che l'Italia figura tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica.

L'intesa si compone di ventuno articoli: in particolare, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture, nonché a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei.

L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.

L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di istituire attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi.

Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, an-

che al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio.

Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radio-televisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte.

L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze.

L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. Al riguardo, sottolinea che è prevista la possibilità di stipulare accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.

Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 19 affida ad una commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 riguarda l'applicazione e l'interpretazione del testo.

L'articolo 21, infine, disciplina la durata (che è illimitata), la denuncia e modalità di modifica dell'accordo.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento, pienamente conforme al diritto dell'Unione europea (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. De Monte.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.**

**Nuovo testo C. 752 Carloni**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, sottolinea in apertura che ha inteso svolgere l'incarico di relatore di questo provvedimento in considerazione dell'importanza che esso riveste per il rinnovamento generazionale del settore agricolo e per i profondi legami con le realtà del mondo rurale che connotano i territori nei quali è eletto. Fa presente che il testo della proposta di legge C. 752, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative votate nel corso della seduta della XIII Commissione dello scorso 11 ottobre 2023, reca disposizioni in materia di promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Esso si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

L'articolo 1 individua le finalità che consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.

Particolare rilievo assume, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, l'articolo 2 del progetto di legge in materia di definizioni fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *n*), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che definisce « giovane agricoltore »: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professio-

nali e che s'insedia per la prima volta in un'azienda in qualità di capo dell'azienda.

L'articolo 3 istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. Il comma 1 stabilisce che per il perseguimento delle finalità della presente proposta di legge è istituito – nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 elenca le diverse tipologie d'interventi finanziabili con le risorse del Fondo di cui al comma 1. Il comma 3, prevede che con decreto del MASAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente articolo. Il comma 4 reca disposizioni sulla copertura finanziaria della disposizione in commento.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Il comma 1 descrive il regime fiscale agevolato di cui possono beneficiare i destinatari delle disposizioni in esame. Esso consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta.

Il comma 2 precisa che il suddetto beneficio è riconosciuto a condizione che i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e che abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge e che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), o a enti

neo costituiti rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*).

L'articolo 5 introduce agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze. Il comma 1 statuisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'articolo 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

L'articolo 6 interviene in materia di credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione. Il comma 1 prevede, in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, lettera *a*), che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, la concessione un credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500 nelle ipotesi di partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione e dell'azienda agricola.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame –, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del comma 1.

Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alla presente disposizione non possono superare i 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate. Il comma 1 statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati – in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e delle loro perti-

nenze – a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di prelazione di più confinanti. Il comma 1 riporta alcune ipotesi di prelazione legale al ricorrere delle quali è stabilito che si applicano i seguenti criteri preferenziali, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, ed il possesso da parte degli stessi di conoscenze ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il comma 2 abroga l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante disposizioni in materia di prelazione di più confinanti.

L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di servizi di sostituzione. Il comma 1 introduce misure per il finanziamento dei programmi regionali volti a garantire il ricambio generazionale e concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei programmi di cui al comma 1, possono prevedere incentivi per il mantenimento dell'unità aziendale e il ricambio generazionale delle imprese agricole mediante l'utilizzo del patto di famiglia di cui agli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in tal senso, contestualmente alla presen-

tazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'articolo 10 istituisce l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Il comma 1 prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, provvede con decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad istituire l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tale organismo è composto da rappresentanti del MASAF, dell'ISMEA e del CREA nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

L'articolo 11 interviene in materia di vendita diretta. Il comma 1 prevede che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.

L'articolo 12 contiene la clausola di salvaguardia, mentre l'articolo 13 reca la copertura finanziaria.

Tra le finalità del progetto di legge vi è la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani ed il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'impianto complessivo del progetto di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione europea in materia politica agricola comune (PAC), prefiggendosi di attuare l'obiettivo specifico di sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compa-



tibilità con il diritto dell'UE, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), pur considerando il provvedimento coerente con l'ordinamento dell'Unione Europea, ribadisce la netta contrarietà espressa dal suo Gruppo nella Commissione di merito, motivata dal radicale riassetto delle disposizioni operato dal nuovo testo approvato in sede referente e dalla carenza di risorse dedicate a favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Giglio Vigna.

**DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.**

**C. 1437 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 131/2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, al fine di rendere il prescritto parere alle Commissioni VI e X.

Le misure che il provvedimento in esame mira ad introdurre sono dirette al perseguimento di molteplici finalità, tutte assistite dai requisiti costituzionalmente richiesti della straordinaria necessità e urgenza, tra le quali figurano quella di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; di tutelare il risparmio e la continuità aziendale; di po-

tenziare l'attività di analisi e di valutazione della spesa. Il provvedimento introduce, inoltre, disposizioni in materia di finanza pubblica e di accesso al fondo opere indifferibili.

Più nello specifico, il decreto-legge da convertire consta di 8 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (articoli 1-3); il Capo II, misure in materia di versamenti fiscali (articolo 4); il Capo III, misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (articoli 5-7); Capo IV, le disposizioni finali (articolo 8).

Segnatamente, l'articolo 1, al comma 1, interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cd bonus sociali), disponendo la cessazione – nel IV trimestre 2023 – delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste fino al III trimestre. Contestualmente, il comma 8 istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il *bonus* sociale. Questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui l'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di bonus sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene soppresso e parte delle relative risorse impiegate dal comma 9 per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8.

Al comma 2, l'articolo 1 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al



contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Al comma 3 conferma, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, mentre al comma 4 dispone che ai relativi oneri, pari a 300 milioni, si provveda a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023.

Al comma 5 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Al comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 2 è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. In particolare (comma 1), per l'anno 2023 viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del Fondo previsto nella Legge di Bilancio 2023, allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere stabiliti l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare, le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della Legge di Bilancio 2023, le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di

carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato e le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa, per l'applicazione degli sconti (comma 2).

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, mentre il comma 4 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cd. fondo bonus trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. Il comma 5 inoltre incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore, mentre il comma 6 quantifica gli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e reca la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01).

A tali agevolazioni possono accedere le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo (commi 1 e 2). Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà (comma 3).

I commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio.

Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il comma 9 affida all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative.

Il comma 12 attribuisce alla CSEA il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l'incremento della pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione *ex post* del regime di agevolazioni. Il comma 14 prevede che l'efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4, aprendo e chiudendo il Capo dedicato alle misure in materia di versamenti fiscali, al comma 1 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre

la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

L'articolo 5 consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa.

La disposizione consente inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Sono previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie.

L'articolo in esame infine interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificare le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 mira a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma

3-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di chiarire che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., tutte le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, purché effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

L'articolo 7, al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa assegnate al Dipartimento, anche a supporto delle strutture non ricomprese tra quelle indicate nell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

I commi 3-5 prevedono delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a

titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).

L'articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, dunque, il 30 settembre 2023.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione Europea, preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Pietrella.

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

**C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni XII e XIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, illustrando i contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Ricorda che la produzione di alimenti sintetici è oggetto di numerosi studi e di conseguenti applicazioni sperimentali non solo in laboratorio, ma anche in aziende che realizzano tali prodotti.

L'alimento sintetico su cui si è maggiormente concentrata la ricerca e la produzione sperimentale è la carne, che viene realizzata attraverso un processo di coltivazione cellulare in laboratorio, sulla base di cellule animali staminali (toti o multipotenti), ovvero cellule che possono generare diversi tessuti animali se opportunamente « condizionate ».

In alcuni Paesi extra-europei, gli studi finalizzati alla produzione a fini commerciali di tali alimenti sono in fase avanzata e, in particolare, negli Stati Uniti la *Food and Drug Administration* ha approvato la « carne sintetica », ovvero la prima carne di pollo prodotta in laboratorio attraverso lo sviluppo di cellule animali.

Il provvedimento nasce quindi dalla possibile richiesta di commercializzazione di tali alimenti o mangimi sintetici, prodotti in altri Paesi, nel mercato europeo e quindi anche italiano. Lo scopo è quello di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale, considerata l'assenza, al momento, di un divieto esplicito in campo europeo e considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici.

Il provvedimento si compone di 7 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.

Il patrimonio agroalimentare assume infatti rilevanza strategica per l'interesse nazionale, con una valenza sociale e culturale oltre che economica, in quanto si compone di prodotti di qualità molto elevata che soddisfano le aspettative di tipicità e di reputazione, raggiungendo i

mercati internazionali e registrando importanti risultati commerciali.

La tutela dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuta anche a livello internazionale dall'Unesco, nell'ambito della tutela del patrimonio immateriale dell'umanità, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

L'articolo 2 richiama il principio di precauzione fissato dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche.

In tal senso, l'articolo 2 stabilisce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi d'impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Segnala che tale dicitura corrisponde al punto vi) della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Si evidenzia che tra i nuovi alimenti commercializzabili, elencati nel regolamento, figurano solo quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante. Ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o colture di tessuti, tra cui gli alimenti sintetici oggetto del disegno di legge in esame, non sono pertanto ammessi alla commercializzazione nell'Unione europea.

L'articolo 3, che ha contenuto analogo a quello della proposta di legge C. 746

Carloni, introduce, al comma 1, una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In particolare, per i citati prodotti è vietato l'uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

L'articolo 3 prevede, inoltre, che tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3).

Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).

Infine, il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento.

L'articolo 3 individua le Autorità competenti per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame e i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Tali attività, secondo la relazione tecnica, ri-

entrano nei controlli già svolti a legislazione vigente, senza comportare nuovi oneri.

L'articolo 5 stabilisce la disciplina sanzionatoria amministrativa, per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2. Le sanzioni sono estese anche a chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dall'articolo 2, comprendendo quindi finanziatori, promotori e agevolatori delle condotte illecite.

L'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), per quanto non previsto dal provvedimento, e dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'articolo 7 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Poiché il provvedimento appare pienamente coerente con la disciplina ed i principi posti dall'Unione europea in questo settore, preannuncia la presentazione di in parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 6*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) nell'illustrare i contenuti della proposta di parere alternativo presentato dal suo gruppo, fa rilevare che il progetto di legge presentato dalle forze di maggioranza evidenzia non poche criticità sul piano della compatibilità comunitaria e richiama la posizione assunta nell'ottobre 2020 dal Parlamento europeo che ha respinto una proposta di modifica al regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali.

Stefano CANDIANI (LEGA) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, anche alla luce della scarsa incisività delle argomentazioni riportate nella proposta alternativa di parere.



Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice, on. Mantovani.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.**

Atto n. 76.

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Giordano, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta, illustra lo schema di decreto legislativo che adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 il quale stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

Le suddette disposizioni sono state predisposte in attuazione della delega di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 8, comma 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (cosiddetta legge di delegazione europea 2021), in cui si è prevista l'estensione del regime sanzionatorio alle violazioni del regolamento 2021/557.

Il provvedimento in commento consta di 3 articoli.

L'articolo 1 introduce delle modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-TUF). Accanto a modifiche di carattere formale, viene novellato l'articolo 190-bis.2, commi 1 e 2, del TUF (in materia di sanzioni amministrative), al fine di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557. In particolare, le disposizioni richiamate dell'articolo 190-bis.2 stabiliscono che per le violazioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 paragrafi 1 e 4 e 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica: la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore dell'autore della violazione nei confronti delle società ed enti che rivestono il ruolo di cedente, prestatore originario, promotore, SSPE, investitore istituzionale, venditore di una posizione verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402, gestore che riceve istruzioni da un investitore istituzionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 o verificatore terzo di cui all'articolo 27, comma 2, del regolamento (UE) 2017/2402; la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti delle persone fisiche, indicate al comma 4 del medesimo articolo 190-bis.2, che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a



carico della finanza pubblica e stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentato dal relatore dall'on. Giglio Vigna.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.**

**Atto n. 78.**

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti del parere, favorevole con alcune osservazioni, che riprendono talune indicazioni emerse nel corso del dibattito presso la XIII Commissione nonché alcuni orientamenti espressi dal Gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 8*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S) rileva che sono state accolte, nella proposta di parere, molte osservazioni presentate dal suo Gruppo, con esclusione di quelle riguardanti l'entrata in vigore del provvedimento. Ringrazia il relatore e la maggioranza per la sensibilità dimostrata riguardo ai temi del benessere e della protezione degli animali. Dichiaro quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Piero DE LUCA (PD-IDP) nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'importanza della convergenza di posizioni registratasi tra gruppi di maggioranza e di opposizione su una tematica così importante.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando la sua esperienza alla guida dell'Intergruppo « Benessere e protezione degli animali » al Parlamento europeo, che l'ha indotta ad acquisire una maggiore consapevolezza di queste problematiche rifiutando tuttavia un atteggiamento estremistico quale quello emerso in questi giorni su tali *social media* proprio in riferimento a questo provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, fa proprie le considerazioni svolte dall'on. De Monte, richiamando i commenti di numerosi *hater* comparsi in reazione ad un suo recente *post* sugli eccidi commessi da *Hamas*, che – in maniera del tutto irrelata rispetto alle stragi in medio-orientali – attaccavano duramente le classi politiche per insensibilità di fronte al problema dell'abbattimento degli animali.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 17 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.**

**COM(2023)324 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, segnala che il termine perentorio di otto settimane per l'espressione del parere motivato scadrà il 23 ottobre prossimo.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra, quindi, i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (*vedi allegato 9*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Candiani.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).*

*Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, stipulato a Roma il 12 novembre 2020 (C. 1388, approvato dal Senato);

considerato che l'accordo ha lo scopo d'intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo, nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti ed in conformità con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione europea;

richiamate le conclusioni del Consiglio europeo del 29-30 giugno 2023, che hanno ribadito l'impegno pieno e inequivocabile dell'Unione europea a favore della

prospettiva di adesione degli Stati dei Balcani occidentali all'Unione Europea, condannato i recenti episodi di violenza nel nord del Kosovo e richiesto un'immediata distensione della situazione;

espressa condivisione per gli indirizzi espressi il 6 ottobre scorso dal Commissario europeo all'allargamento, Olivér Várhelyi, in relazione alla definizione di nuovo piano europeo di crescita per i Balcani occidentali che punti ad aumentare l'integrazione regionale nell'economia europea, avvicinare quegli Stati al mercato unico dell'UE, accelerare le riforme fondamentali in vista dell'adesione all'Unione ed incrementare i fondi di preadesione;

valutato che l'accordo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.**

**C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto

a Roma il 27 maggio 2016 (C. 1387 senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato);

ritenuto che il provvedimento risulta pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione Europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge in titolo, così come riformulato a seguito dell'approvazione delle proposte emendative presentate nel corso della seduta della XIII Commissione dello scorso 11 ottobre 2023, recante disposizioni in materia di promozione e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

considerato che, tra le finalità del progetto di legge vi è la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

rilevato che per le finalità del progetto di legge in titolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

valutato altresì con favore che è previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata

applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta;

rilevato positivamente che, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

preso atto con favore che, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di riscatto e del diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi e il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99;

richiamato il ruolo svolto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'esecuzione degli adempimenti europei, nonché di quelli

relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

ritenuto che l'impianto complessivo del progetto di legge risulta coerente con la disciplina dell'Unione Europea in materia politica agricola comune (PAC), prefiggendosi di attuare l'obiettivo specifico

di sostenere il ricambio generazionale e sviluppare aree rurali;

considerato che il provvedimento in esame non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea, esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 4

**DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437  
Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

rilevato che l'intervento legislativo mira ad introdurre misure dirette al perseguimento di molteplici finalità, tutte assistite dai requisiti costituzionalmente richiesti della straordinaria necessità e urgenza, tra le quali figurano quella di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; di consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; di tutelare il risparmio e la continuità aziendale; di potenziare l'attività di analisi e di valutazione della spesa. Il provvedimento detta, inoltre, disposizioni in materia di finanza pubblica e di accesso al fondo opere indifferibili;

evidenziato, in particolare, quanto disposto dall'articolo 3 che adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01), subordinando l'efficacia delle disposizioni

alla preventiva autorizzazione della Commissione stessa;

richiamata altresì la disposizione di cui all'articolo 6, intesa a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270/1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di chiarire che s'intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 cc., tutte le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, purché effettuate sulla base di decisioni della Commissione UE che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario;

rilevato che il provvedimento non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo ed abb., approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali (C. 1324 Governo, approvato dal Senato, ed abb.);

condiviso lo scopo del provvedimento, d'intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici;

considerato che l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

considerato altresì che l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito

dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

atteso che lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

valutato che il disegno di legge si pone in piena coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e segnatamente con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA  
DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali;

rilevato che, al fine di tutelare il patrimonio agroalimentare nazionale e la salute dei cittadini:

l'articolo 2, richiamando il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

l'articolo 3 per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali vieta l'uso di terminologie legate alle carni animali;

premesso che:

il richiamato principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 recante i principi generali della legislazione alimentare, relativamente ai beni alimentari consente di introdurre delle restrizioni di natura provvisoria, solo nei casi in cui, e fintanto che tali limitazioni si dimostrino necessarie e

proporzionate alla tutela della salute e non ad altre finalità;

considerato che:

come dimostrato anche dalla dedicata consultazione della FAO e del PAM, relativamente ai rischi per la salute umana connessi alle carni coltivate sono stati riscontrati unicamente i rischi potenziali comuni a tutte le produzioni alimentari;

l'immissione sul mercato europeo di un prodotto proveniente da colture cellulari sarà condizionale alle rigorose valutazioni ed analisi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), alla quale non è ancora pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione;

considerato inoltre che:

nell'ottobre 2020, il Parlamento europeo ha già respinto una proposta di modifica al regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali;

la strategia *Farm to Fork* dell'UE identifica le proteine alternative, cui appartengono le carni vegetali e coltivate, come un'importante area di intervento e di investimento grazie al ruolo cruciale che queste rivestono per il conseguimento dei target climatici;

valutato quindi che il provvedimento presenta evidenti profili di criticità

in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

in particolare:

le restrizioni di cui all'articolo 2 non rispettano i criteri di necessità e proporzionalità, ovvero di garanzia di provvisorieta, richiesti dal richiamato principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002;

i divieti di cui agli articoli 2 e 3 condurrebbero ad una frammentazione del mercato unico europeo e sono in contrasto con il principio dell'equa concorrenza tra le imprese operanti all'interno dell'UE;

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE CONTRARIO**

Elisa Scutellà, Raffaele Bruno, Filippo Scerra.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

considerato che, lo schema di decreto legislativo in titolo è finalizzato, secondo quanto previsto dalla delega di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 8, comma 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127 (c.d. legge di delegazione europea 2021), ad estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 anche alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557;

preso atto che sotto il profilo sostanziale, la normativa italiana di recepimento costituisce l'attuazione della volontà del legislatore europeo di approntare misure di completamento della regolamentazione delle cartolarizzazioni dei crediti;

rilevato che sebbene i regolamenti europei, come noto, abbiano applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, nel caso di specie sono previste delle disposizioni che concedono al singolo Stato membro discrezionalità in materia di regime sanzionatorio e nel riparto delle competenze di vigilanza;

atteso che, il provvedimento in esame, espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento a quanto sopra indicato, non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto in esame reca il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, dando attuazione al principio di delega di cui al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021);

rilevato che il provvedimento appare conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

*a)* prevedere una disposizione volta a rendere prioritarie le opzioni di cui all'articolo 6, rispetto all'ipotesi di eventuale abbattimento dei pulcini maschi rientranti nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, rendendo in ogni caso prioritaria l'opzione di reinserimento dei pulcini maschi, garantendo la piena applicazione delle norme veterinarie, rispetto a

quella dell'utilizzo per l'alimentazione cui fare ricorso solo in via residuale;

*b)* garantire, anche attraverso una eventuale previsione all'interno del decreto, obbligatorietà del ricorso a forme di stordimento preventivo da applicare a tutti i casi indicati all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto in esame;

*c)* adottare le necessarie misure atte ad incoraggiare una maggiore sperimentazione dei nuovi macchinari che siano in grado di lavorare su più linee di uova, anche abbassando la soglia dei giorni entro cui è possibile determinare il sesso dei pulcini, nonché prevedere la possibilità che, in relazione all'evoluzione di nuove tecnologie per il sessaggio dell'embrione, le disposizioni di cui al provvedimento in esame, possano essere aggiornate con cadenza quinquennale, o comunque compatibilmente con i tempi di adeguamento e di ammortamento dei costi delle strutture interessate;

*d)* uniformare il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 8, comma 2, a quello previsto al comma 1 del medesimo articolo e prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano devoluti per attività riguardanti la tutela degli animali e il benessere animale, anche a favore di enti ed associazioni aventi ad oggetto la protezione degli animali;

*e)* prevedere lo stanziamento di adeguate risorse e delle necessarie politiche di semplificazione, anche a carattere amministrativo, in relazione alla peculiarità delle strutture interessate dal provvedimento in esame, nonché di incentivazione a promo-



zione e sostegno dell'introduzione di tecnologie e di strumenti imputati al sessaggio *in ovo*, al fine di dare espressa attuazione al criterio di delega specifico di cui all'articolo 18, comma 2, dalla lettera *d*) della

legge 4 agosto 2022, n. 127 (delegazione europea 2021), a garanzia della tutela del benessere animale, della tracciabilità della filiera, nonché dei nuovi standard qualitativi per il consumatore finale.

## ALLEGATO 9

**Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso. COM(2023)324 final.****DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

premesso che:

è condivisibile l'obiettivo generale della proposta di introdurre un quadro normativo per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli poiché allo stato attuale nell'UE gli investitori possono essere obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli, vale dire sui dividendi sulla detenzione di azioni e sugli interessi sulla detenzione di obbligazioni;

è di particolare importanza migliorare ed uniformare le attuali procedure di rimborso della ritenuta per i pagamenti di dividendi e interessi a investitori non residenti, in quanto esse variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, sono spesso inefficienti, lunghe e costose nonché soggette ad alto rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri;

la normativa proposta migliorerebbe il funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali incoraggiando gli investimenti transfrontalieri, specie per gli investitori al dettaglio, e rendendo, di conseguenza, più competitivo il mercato dell'UE;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la propo-

sta è correttamente fondata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la natura essenzialmente transfrontaliera della materia su cui essa interviene richiede un'azione a livello dell'UE, non potendo gli Stati membri, da soli, semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità, garantendo parità di condizioni sia per gli investitori e gli intermediari nazionali che per quelli non residenti;

ritenuto che, pur essendo la proposta complessivamente conforme al principio di proporzionalità, è necessaria una valutazione più approfondita dell'impatto e degli oneri finanziari ed ordinamentali di alcune sue previsioni. Ciò anzitutto con riferimento al rischio che le nuove procedure prospettate gravino eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e si rivelino non efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali;

in particolare, si ravvisa l'esigenza di ampliare le tempistiche proposte, soprattutto con riguardo ai rimborsi, al fine di scongiurare eccessivi aggravii amministrativi, nonché di valutare adeguatamente le disposizioni concernenti il registro nazionale degli intermediari finanziari certificati;

inoltre, con riferimento all'impatto finanziario della proposta, non appaiono allo stato quantificabili né gli eventuali oneri riconducibili alla realizzazione del nuovo sistema informativo da introdurre negli Stati membri, né gli ulteriori potenziali effetti di gettito, che deriverebbero da reazioni com-

portamentali degli operatori finanziari, riconducibili, per un verso, all'aumento del numero di richieste di esenzione e/o rimborso derivanti dalle nuove procedure semplificate (effetti finanziari negativi) e, per altro verso, a un effetto di deterrenza, nonché al contrasto delle pratiche fraudolente attualmente di difficile individuazione (effetti finanziari positivi);

con riguardo, infine, agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, se per un verso la proposta potrà apportare effetti positivi sui beneficiari dei redditi e aiutare le imprese dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia, per altro verso potrà comportare maggiori oneri non quantificabili al momento per gli intermediari finanziari;

osservato, inoltre, che la proposta, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, la comunicazione degli intermediari finanziari e la richiesta di esenzione, attribuisce alla Com-

missione europea rilevanti competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di formulari *standard* e per stabilire le informazioni e i dati che, ai fini del monitoraggio dell'attuazione, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione stessa;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

---

#### S O M M A R I O

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) ..... 178

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza  
del presidente SILVESTRO.*

**Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 13.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	179
ALLEGATO .....	181
COMMISSIONE PLENARIA:	
Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22	179

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

Chiara COLOSIMO, *presidente* comunica che la consulente a tempo parziale Mena Minafra ha ottenuto l'autorizzazione alla collaborazione dall'amministrazione di appartenenza in data 11 ottobre 2023.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 22-23 ottobre 2023.

Specifica che la funzione di controllo che viene attivata dalla Commissione ha riguardo alla disciplina recata sia dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (« decreto Severino ») sia dal codice di autoregolamentazione.

Propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, preannuncia che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

#### La seduta termina alle 14.25.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

#### Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone l'istituzione di alcuni Comitati ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione; tale proposta è stata approvata all'unanimità dall'Ufficio di presidenza nelle riunioni degli scorsi 27 settembre e 11 ottobre. I Comitati di cui propone l'istituzione sono i seguenti:

I. Regime degli atti;

II. Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive;

III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali;

IV. Vittime della mafia e testimoni di giustizia;

V. Adempimenti urgenti (a carattere temporaneo).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, pone in votazione la proposta di istituzione dei suddetti cinque Comitati.

*(La Commissione approva all'unanimità)*

Comunica che, in merito alla composizione dei Comitati, provvederà mediante l'assegnazione dei singoli componenti di ciascun Comitato, sulla base delle indicazioni dei gruppi, e all'individuazione dei coordinatori, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Commissione e del regolamento interno per il funzionamento dei Comitati.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## ALLEGATO

1) Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Foggia, risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Massimo Sireno, candidato al consiglio comunale per la lista « Forza Italia Berlusconi ». Per il predetto candidato risulta, a seguito di decreto di citazione a giudizio in data 3 agosto 2021, sentenza di condanna di primo grado del giudice monocratico del Tribunale di Bari, in data 8 settembre 2023, alla pena di anni 1 e mesi due di reclusione e 500 euro di multa per il delitto di cui all'articolo 640-ter, comma 1, del codice penale (frode informatica), che rientra nell'ambito dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quinquies del codice di procedura penale, in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione.

2) Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Foggia, risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Vincenzo Marzullo, candidato al consiglio comunale per la lista « Prima Foggia ». Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto del GIP presso il Tribunale di Bari, emesso in data 14 maggio 2019, con udienza fissata l'8 febbraio 2024, per il reato di cui all'articolo 615-ter, comma 1 e comma 2 n. 1 (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), che rientra nell'ambito dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quinquies del codice di

procedura penale, in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del codice di autoregolamentazione.

3) Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Villaricca (NA), risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Olga Galiero, candidata al consiglio comunale per la lista « Villaricca a testa alta ». Per la predetta candidata risulta disposto il giudizio con decreto emesso dal GUP del Tribunale di Gorizia in data 23 febbraio 2021, con udienza fissata il 15 febbraio 2024, per il reato di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1 della legge fallimentare (bancafallimento patrimoniale e documentale aggravata), in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione.

4) Per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Rosarno (RC), risulta in violazione del codice di autoregolamentazione la candidatura di Francesco Bruzese, candidato al consiglio comunale per la lista « Rosarno prima di tutto ». Per il predetto candidato risulta disposto il giudizio con decreto emesso dal GUP del Tribunale di Palmi in data 8 gennaio 2021, con udienza fissata il 23 gennaio 2024, per il reato di cui agli articoli 216, comma 1, n. 1 e 223 della legge fallimentare (bancafallimento fraudolento patrimoniale), in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.*

##### La seduta comincia alle 13.25.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della delibera istitutiva, della collaborazione a titolo gratuito e a tempo parziale di:

Stefano Margiotta, avvocato, specializzato in diritto del lavoro, diritto della sicurezza e della tutela della salute, Fabio Rosito, ingegnere specializzato nell'assistenza completa alle aziende in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, David Pintus, ingegnere specializzato nella sicurezza dei luoghi di lavoro, Chiara Ciccia Romito, avvocatessa specializzata in diritto delle nuove tecnologie, Michele Squeglia, professore as-

sociato di diritto del lavoro e della previdenza sociale, Luigi Iorio, avvocato, esperto di diritto penitenziario e diritto processuale penale, Massimo Perrotta, avvocato civilista e penalista, Vittorio Russo, consulente legale per le questioni giuridiche di natura civilistica e amministrativa, Domenico Della Porta, direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno.

Informa che i citati collaboratori entreranno nell'esercizio delle rispettive funzioni una volta concluso il prescritto iter procedurale.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa la seduta.

##### La seduta termina alle 13.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	183
Audizione di Azzurra Rinaldi, Direttrice della <i>School of Gender Economics</i> presso l'Università telematica Unitelma de La Sapienza di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	184

#### AUDIZIONI

Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

#### La seduta comincia alle 12.35.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Audizione di Azzurra Rinaldi, Direttrice della *School of Gender Economics* presso l'Università telematica Unitelma de La Sapienza di Roma.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Azzurra RINALDI, *Direttrice della School of Gender Economics presso l'Università*

*telematica Unitelma de La Sapienza di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti le deputate Stefania ASCARI (M5S) e Luana ZANELLA (AVS) e le senatrici Alessandra MAIORINO (M5S), Susanna Donatella CAMPIONE (FdI), Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Elena LEONARDI (FdI) e Giulia COSENZA (FdI).

Azzurra RINALDI, *Direttrice della School of Gender Economics presso l'Università telematica Unitelma de La Sapienza di Roma*, svolge ulteriori considerazioni, riservandosi di fare pervenire alla Commissione documentazione inerente l'audizione.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 13.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.*

**La seduta comincia alle 13.45.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Martina SEMENZATO, *presidente*, informa che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno, la Commissione, sulla base delle indicazioni emerse nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si avvarrà della collaborazione dei seguenti soggetti esterni: Valerio De Gioia magi-

strato, già giudice presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma; Azzurra Rinaldi, economista e direttrice della *School of Gender Economics* presso Università telematica Unitelma de La Sapienza di Roma; Elisabetta Aldrovandi, avvocatessa e Presidente dell'associazione « Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime »; Anna Rita Callavalle, docente; Annamaria Bernardini De Pace, avvocatessa specializzata in diritto della famiglia, della persona e dei minori; Andrea Bernetti, psicologo specializzato in violenza nelle relazioni e ascolto uomini maltrattanti; Lucia Russo, magistrato; Alessandra Capuano Branca, avvocatessa; Aurora D'Agostino, avvocatessa; Anna Rosa Buttarelli, filosofa; Simona Branchetti, giornalista; Antonella Formicola, criminologa, Barbara Poggio, professoressa e Maria Virgilio, avvocatessa.

Precisa che le sopracitate collaborazioni esterne saranno a titolo gratuito e a tempo parziale, con l'eccezione della collaborazione del dottor Valerio De Gioia, che sarà a tempo pieno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 13.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla Commissione I) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	7
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Sull'ordine dei lavori .....	7
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche) .....	7
Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati .....	8
Verifica dei poteri nella XIV Circoscrizione (Marche) .....	11
AVVERTENZA .....	12

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI *AD ACTA*:

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	13
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i> ) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di Mario Pianta, professore ordinario di politica economica presso la Scuola Normale Superiore .....	22
Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche	

- economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Cesare Pozzi, professore ordinario di economia industriale presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma e l'Università degli studi di Foggia ..... 22
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Dario Peirone, direttore generale dell'istituto *Milton Friedman Institute*. ..... 23
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Massimo Bordignon, componente dell'*European Fiscal Board* ..... 23
- Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Giuseppe Pisauo, professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » ..... 23
- Audizione informale, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*), di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato ..... 23
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica



della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i> ), di rappresentanti di Sbilanciamoci .....	23
--	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Carla Garlatti, presidente dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza .....	26
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (in videoconferenza); Syed Hasnain, presidente dell'Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli (UNIRE) (in videoconferenza) e Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) .....	26
Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di rappresentanti dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) (in videoconferenza) .....	26

### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	35
Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	27
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	36
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	37
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	39
Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. Esame emendamenti C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	33

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
--	----

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	45
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
Sull'ordine dei lavori .....	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	49

### III Affari esteri e comunitari

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i> ) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b</i> ) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune .....	50
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione dei sindacati ucraini FPU e KVPU .....	50
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	51
---	----

#### INTERROGAZIONI:

5-01264 Amendola: Sulla repressione delle opposizioni in Bangladesh .....	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	53
5-01216 Porta: Sullo stallo politico in Thailandia .....	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	54

### IV Difesa

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra Donato Marzano a presidente della Lega navale italiana. Nomina n. 17 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	58

Sui lavori della Commissione .....	57
------------------------------------	----

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	59
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. C. 1275 e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	69
---	----

AVVERTENZA .....	69
------------------	----

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01478 Fenu: Applicazione ai contribuenti forfettari del concordato preventivo biennale ...	71
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
--	----

5-01479 Congedo: Iniziative per la proroga dei termini relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni .....	71
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	80
--	----

5-01480 Merola: Iniziative per l'indicizzazione delle detrazioni da lavoro dipendente .....	71
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	81
--	----

5-01481 Centemero: Iniziative in materia di tassazione dei redditi derivanti da operazioni mediante cripto-attività .....	71
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	82
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
--	----

<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	84
--	----

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
---	----

<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	85
--	----

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Nuovo testo C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	74
---	----

<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	86
--	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione. Parere su emendamenti</i> ) .....	77
---	----

<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	87
---	----

<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	97
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Maria Luisa Lo Giacco, Professoressa associata di Diritto ecclesiastico presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro .	99
--	----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1018 Foti, recante modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività, di Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale .....	99
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99
---	----

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Amici della Terra .....	104
--	-----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi .....	104
---	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01472 Simiani: Elementi conoscitivi sulla tratta autostradale Vimercate-Dalmine, classificata come variante all'autostrada Pedemontana lombarda .....	104
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	107
--	-----

5-01473 Ruffino: Tempi e modalità di realizzazione del nuovo ponte della Becca sul fiume Po	104
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	108
--	-----

5-01474 Battistoni: Piano di riduzioni tariffarie per l'anno 2024 sulle autostrade A24 e A25 .	105
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	109
--	-----

5-01475 Ilaria Fontana: Analisi del ciclo di vita del progetto denominato « Passante di Bologna », ai fini della verifica delle emissioni di CO <sub>2</sub> .....	105
--	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	110
--	-----

5-01476 Bonelli: Fonti di finanziamento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	105
---	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	111
--	-----

5-01477 Mattia: Iniziative sull'asse viario Murgia – Pollino, con particolare riferimento alla tratta Matera – Ferrandina e alla ex SS175 Valle del Bradano .....	106
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	106

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furguele recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
Audizione di Ercole Incalza, già capo della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .....	114
Audizione di rappresentanti di Assonautica e Assonat .....	114
Audizione di rappresentanti di Fedespedi e Federagenti .....	114
Audizione di rappresentanti di Associazione nazionale compagnie imprese portuali (ANCIP), Associazione nazionale gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani (ANGOPI), FISE-Uniport e Compagnia unica lavoratori merci varie « Paride Batini » (CULMV) .....	114
Audizione di rappresentanti di Assiterminal e Fedepiloti .....	114
Audizione di rappresentanti di Confetra e Confraspporto .....	114

### INTERROGAZIONI:

5-00700 Traversi: Elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di Genova .....	114
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	120
5-01018 De Micheli: Realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria .....	115
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	121
5-01435 Ghirra: Raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma .....	115
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) .....	123

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), avv. Pierluigi Di Palma, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale (C. 926 Cantone) .....	116
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio) .....	116
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e rinvio) .....	117
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni XII e XIII) (Esame e rinvio) .....	118

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,	
--	--

in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	119
AVVERTENZA .....	119
ERRATA CORRIGE .....	119

## X Attività produttive, commercio e turismo

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione disegno industriale (ADI) .....	125
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane .....	125
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) .....	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) .....	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane .	126
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di Francesca Di Liberti, delegata delle 17 reti territoriali dei Licei Economico-Sociali, Angelica Sbardella, ricercatrice del Centro ricerche Enrico Fermi, Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario, Serena Sileoni, ricercatrice dell'Istituto Bruno Leoni .....	126
AVVERTENZA .....	126
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia Spa, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto .....	126

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	127
--	-----

## XII Affari sociali

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo, recanti « Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ».	
---	--



Audizione di Paride Braibanti, docente di psicologia dei processi evolutivi ed educativi per l'inclusione nel ciclo di vita presso l'Università di Bergamo .....	130
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG)	131
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH)	131
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.	
Audizione di rappresentanti della Società italiana di medicina d'emergenza urgenza (SIMEU) e della Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	131
Audizione di rappresentanti di Cittadinanzattiva e dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	131
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
<b>XIII Agricoltura</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	136
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00137 Castiglione: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico.	
7-00141 Davide Bergamini: Sulle problematiche legate alla proliferazione del granchio blu nelle acque del Mar Adriatico ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00027 e della risoluzione n. 8-00028</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i> .....	141
<i>ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)</i> .....	143
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	138
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	148
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e di controllo delle specie dannose o invasive. C. 568 Caretta e C. 1375 Caretta ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	139
Disposizioni in materia di fauna carnivora e selvatica. C. 167 Cattoi, C. 136 Bruzzone e altri, C. 608 Vaccari e altri e C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	140
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	140

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. C. 1388 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387 senn. La Marca ed altri, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	152
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	166
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	153
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	167
DL 131/23: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	156
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	169
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alle Commissioni XII e XIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	170
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i> ) .....	171
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 76 ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	173
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	163
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	174
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso. COM(2023)324 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	163
ALLEGATO 9 ( <i>Documento approvato dalla Commissione</i> ) .....	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164
AVVERTENZA .....	164

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, senatore Roberto Calderoli, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione) .....	178
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE .....	179
------------------------------------	-----

ALLEGATO .....	181
----------------	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Proposta di istituzione dei Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 2 marzo 2023, n. 22	179
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

## COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	182
-----------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON-CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	183
-----------------------------------	-----

Audizione di Azzurra Rinaldi, Direttrice della <i>School of Gender Economics</i> presso l'Università telematica Unitelma de La Sapienza di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	183
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
---	-----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	184
-----------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA



\*19SMC005660\*